

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1024

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro delle finanze

(REVIGLIO)

di concerto con il Ministro del tesoro

(BARUCCI)

con il Ministro del bilancio e della programmazione economica

(ANDREATTA)

**e con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
e gli affari regionali**

(CIAURRO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1993

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Nota tecnica	»	37
Disegno di legge	»	48
Testo del decreto-legge	»	49

ONOREVOLI SENATORI. - L'inizio dell'anno 1993 ha reso assolutamente urgente il recepimento, nell'ordinamento, delle direttive comunitarie destinate ad assicurare la realizzazione di un mercato unico caratterizzato dalla libera circolazione delle merci.

Come è noto, presso gli organi della Comunità economica europea ferve un rilevante impegno volto a delineare sempre meglio la disciplina che assicurerà la realizzazione del mercato unico, con sempre nuove puntualizzazioni, che ora è possibile cogliere nella pienezza dei loro effetti potenziali, per realizzarne il recepimento nell'ordinamento nazionale.

A questo proposito nel decreto-legge in rassegna (al pari del decreto-legge 31 dicembre 1993, n. 513, non convertito per scadenza del termine costituzionale) sono state tenute presenti le seguenti direttive:

1) direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 31 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE;

2) direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 23 marzo 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa;

3) direttiva 92/77/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 31 ottobre 1992, che completa (ravvicinamento delle aliquote IVA) il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE;

4) direttiva 92/78/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, pubblicata nella *Gaz-*

zetta Ufficiale delle Comunità europee del 31 ottobre 1992, che modifica le direttive 72/464/CEE e 79/32/CEE relative alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati;

5) direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 31 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette;

6) direttiva 92/80/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 31 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette;

7) direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 31 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali;

8) direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 31 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali;

9) direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 31 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche;

10) direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 31 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche;

11) direttive del Consiglio, adottate nel mese di dicembre 1992, con le quali sono state modificate la direttiva 92/12/CEE

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, e la direttiva 77/388/CEE in punto di misure di semplificazione.

Si tratta di un complesso di disposizioni che devono essere recepite a far data dal 1° gennaio 1993, con l'inserimento nell'ordinamento di quegli elementi di armonizzazione che esse richiedono e per il quale - anche in considerazione della loro recentissima adozione - non è ipotizzabile altro strumento che quello di un provvedimento di urgenza. Le disposizioni del decreto in rassegna, per altro, riprendono quelle contenute nel recente disegno di legge approvato dal Governo ed ora all'esame del Parlamento, proprio per l'esigenza che esse entrino in vigore a far data dal 1° gennaio 1993.

Le direttive che più sopra si sono menzionate interessano due importanti aspetti della imposizione indiretta e cioè i livelli e la struttura delle aliquote delle «accise» e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché il regime di circolazione dei beni all'interno del nuovo grande mercato intracomunitario (costituito da 330 milioni di utenti di 12 paesi; con un prodotto interno lordo non dissimile, complessivamente, a quello degli Stati Uniti ed addirittura superiore di circa due terzi a quello del Giappone). La rilevanza dell'insieme delle disposizioni di armonizzazione (che interessano un volume notevole delle transazioni commerciali nel nostro paese) e le attuali condizioni dell'economia (che rendono necessario adottare misure di rigore finanziario senza però attenuare l'impegno verso un convinto perseguimento degli obiettivi di crescita del prodotto interno e di riduzione del tasso di aumento dei prezzi per allinearli a quelli degli altri Stati membri della comunità) hanno indotto il Governo a caratterizzare il provvedimento con due precise connotazioni.

In primo luogo, nel procedere all'armonizzazione delle aliquote, si è seguito prevalentemente il criterio della «necessarietà» in modo da evitare che l'intervento potesse

interessare un'area eccessivamente ampia, con implicazioni indirette agevolmente intuibili: in altri termini ha inteso assicurare sostanzialmente che le modifiche in aumento delle aliquote diano comunque luogo ad effetti simmetrici rispetto a quelli prevedibili nel caso di modifiche in diminuzione.

In secondo luogo, sempre nel realizzare l'armonizzazione della disciplina nazionale, si è inteso considerare il provvedimento come parte integrante della manovra di finanza pubblica (tanto che esso introduce una serie di misure di tipo complementare a quelle di vera e propria armonizzazione) rispettoso dell'esigenza che da esso non derivino oneri aggiuntivi per il bilancio: anzi - sotto questo profilo - esso va considerato anche alla luce di quanto previsto dalle disposizioni in tema di «Interventi urgenti in materia di finanza pubblica».

Il decreto-legge disciplina il regime generale, la detenzione, la circolazione ed i controlli dei prodotti soggetti ad accise; l'armonizzazione della struttura delle accise sugli oli minerali, sull'alcole e sulle bevande alcoliche, nonché il riallineamento delle aliquote, i livelli di imposizione e i regimi agevolati. Nel settore degli oli minerali, dove le aliquote vigenti al 31 dicembre 1992 risultano superiori a quelle minime stabilite dalle direttive, le modifiche concernono solo una revisione delle disposizioni agevolative. In particolare, viene introdotta una modifica delle agevolazioni per i prodotti petroliferi impiegati per uso agricolo, sia per evitare che vengano a beneficiarne soggetti che operano in modo marginale nel settore, sia per semplificarne il complesso e costoso meccanismo amministrativo di gestione. Vengono poi, soppresse talune imposte di fabbricazione e le corrispondenti sovrimeposte di confine (su zucchero, glucosio, oli di semi, margarina, accendigas, armi da sparo e munizioni), nonché talune imposte di consumo (su caffè, cacao e prodotti audiovisivi e fotoottici); in questo caso l'armonizzazione e gli interventi conseguenziali al regime di libera circolazione dei beni - diretti anche ad evitare le complicazioni di ordine ammini-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

strativo necessarie per la gestione di questi tributi - hanno offerto l'occasione per una semplificazione della struttura del sistema. Per quanto, poi, riguarda il settore dei tabacchi lavorati, viene recepito progressivamente l'innalzamento della aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette, secondo quanto stabilito dalla direttiva comunitaria in materia e viene disciplinato il relativo regime di circolazione di tali prodotti.

Per quanto riguarda invece il settore dell'IVA, oltre alla modifica di alcune aliquote, per rispettare il nuovo assetto previsto dalla pertinente direttiva, il provvedimento definisce la disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie - che nel mercato unico non costituiscono più importazioni ed esportazioni - e le conseguenti modifiche da apportare alla disciplina dell'imposta.

Infine - oltre ad alcune misure di altra natura ritenute urgenti (quali le soppressioni dell'ILOR sul così detto «contributo diretto lavorativo» che trova la propria ragione in una opportuna discriminazione qualitativa dei redditi; la possibilità di dichiarare - senza incorrere in sanzioni - imponibili più elevati di quelli risultanti dalle scritture contabili, allo scopo di eliminare ostacoli all'adeguamento dei risultati al «contributo diretto lavorativo») - il provvedimento in rassegna contiene altre disposizioni collegate in qualche misura alla prevista armonizzazione comunitaria anche per il tendenziale rispetto dei vincoli macro-economici per la finanza pubblica che il Paese è tenuto a perseguire: tra queste, peculiare è la soppressione della tassa annuale di concessione governativa relativa alle società (con la contemporanea estensione dell'applicazione della tassa per l'attribuzione del numero di partita IVA), la conservazione del solo tributo di iscrizione nel registro delle imprese in misura tale da restituire al tributo i connotati propri della tassa (rendendone uniforme la misura per tutti i tipi di società e limitandola al solo momento della iscrizione), in aderenza ai rilievi sollevati davanti alla Corte di giustizia della CEE.

Da quanto sopra si è accennato nelle linee generali emerge che il decreto-legge di cui si richiede ora la conversione in legge, che ripropone la disciplina contenuta nel decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, arricchita dalle indicazioni tecniche emerse durante il dibattito parlamentare che non ha potuto esaurirsi neppure dinanzi al primo ramo del Parlamento: nella reiterazione infatti il Governo ha tenuto conto di tali indicazioni in modo che la normativa risultasse più puntuale e più sensibile alle esigenze applicative. Peraltro la disciplina recata dal decreto-legge in rassegna si salda a quella del decreto-legge n. 513, per effetto della salvezza dei rapporti giuridici posti in essere e degli effetti prodottisi durante la vigenza del decreto-legge n. 513, così come previsto nel disegno di legge di conversione.

Il decreto-legge si articola nei seguenti titoli:

Titolo I - Armonizzazione della disciplina delle accise su oli minerali, alcole, bevande alcoliche e tabacchi lavorati, nonché altre imposizioni indirette sui consumi;

Titolo II - Armonizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Titolo III - Adeguamento di altre disposizioni tributarie.

In ciascuno di essi sono collocate le disposizioni di cui si intende ora dare una breve illustrazione.

Titolo I (articoli da 1 a 35)

Occorre premettere che il principio generale su cui si basa il progetto di armonizzazione comunitaria della tassazione dei prodotti soggetti ad accisa è l'assolvimento dell'imposta nel paese ove avviene il consumo effettivo (mantenimento del principio della territorialità fiscale).

È evidente che in assenza di una disciplina che regolamenti il traffico intracomunitario dei prodotti soggetti ad accisa, mancando il controllo alle frontiere, non potrebbe più essere assicurata la riscossione delle imposte nello Stato di destinazione

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e di consumo dei beni soggetti a tale imposizione; e, inoltre, potrebbe accadere che beni tassati in un paese membro della Comunità con aliquote inferiori vengano inviati al consumo in altri paesi membri nei quali vigono aliquote superiori o, al contrario, che beni prodotti in un paese, dove si applicano aliquote superiori (come in Italia per l'importante settore degli oli minerali), potrebbero essere destinati solo «cartolarmente» ad altri paesi ma, con un comportamento fraudolento, in realtà immessi in consumo nel paese di produzione.

L'armonizzazione delle accise costituisce, pertanto, una condizione necessaria per la realizzazione del mercato unico; essa coinvolge le imposte che colpiscono determinati beni all'atto della produzione o del consumo e che nel nostro ordinamento giuridico vengono denominate imposte di fabbricazione o imposte di consumo.

La prima direttiva adottata in materia è quella n. 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa. Questa direttiva prevede l'armonizzazione per gli oli minerali, l'alcole e le bevande alcoliche ed i tabacchi lavorati, e, quindi, coinvolge le imposte di fabbricazione sugli oli minerali, sui gas di petrolio liquefatti, sugli spiriti, sulla birra e l'imposta di consumo sul gas metano e sui tabacchi lavorati. Essa si applica anche al vino, che è compreso tra le bevande alcoliche e che, in Italia, come è noto, non è soggetto ad accisa. Ad essa hanno fatto seguito le seguenti direttive:

a) direttiva n. 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali;

b) direttiva n. 92/82/CEE, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali;

c) direttiva n. 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole ed altre bevande alcoliche;

d) direttiva n. 92/84/CEE, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole ed altre bevande alcoliche.

Per quanto riguarda i tabacchi, le direttive adottate sono invece le seguenti:

a) direttiva n. 92/78/CEE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra di affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati;

b) direttiva n. 92/79/CEE, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette;

c) direttiva n. 92/80/CEE, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette.

Al recepimento di queste direttive relative all'armonizzazione delle accise si provvede appunto con le disposizioni contenute nel titolo I. Più precisamente, con le disposizioni contenute nel capo I di questo titolo si recepisce la direttiva 92/12/CEE (definita orizzontale) che stabilisce il regime generale, la detenzione, la circolazione ed i controlli dei prodotti soggetti ad accisa e che, quindi, si applica a tutti i prodotti assoggettati a tale imposizione.

Articolo 1. - Nel comma 1 viene delimitato, in primo luogo, il campo di applicazione facendo riferimento per la definizione dei prodotti assoggettati ad accisa alle disposizioni contenute nei successivi capi II e III dove si recepiscono le direttive sulla struttura delle accise sugli oli minerali e sull'alcole e altre bevande alcoliche. Nel comma 2 sono enunciate le definizioni di «accisa», di «deposito fiscale», di «depositario autorizzato», di «regime sospensivo», di «operatore registrato» e di «operatore non registrato». Si tratta di definizioni che attengono a soggetti e ad impianti che hanno rilevanza negli scambi intracomunitari e che vengono ad assumere connotazioni giuridiche, non previste dalla legislazione nazionale dei singoli tributi.

Da sottolineare la definizione di «deposito fiscale» che comprende tutti gli impianti di lavorazione (raffinerie, petrolchimici e distillerie, eccetera) e di deposito dove si lavorano, si trasformano o si depositano prodotti soggetti ad imposta, in regime sospensivo; mentre la configurazione di «operatore registrato» e di «operatore non registrato» costituiscono innovazioni im-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

portanti in quanto consentono a tali operatori (che svolgono la loro attività con prodotti ad imposta assoluta) di ricevere i prodotti in regime sospensivo e di assolvere essi stessi al debito di imposta. Nel comma 3 viene precisato infine l'ambito territoriale nel quale si applicano le disposizioni relative all'armonizzazione delle accise.

Articolo 2. - Stabilisce la definizione del presupposto generatore e della esigibilità dell'accisa. Mentre il fatto generatore è costituito dalla fabbricazione del prodotto, l'esigibilità è collegata all'immissione in consumo: ciò corrisponde all'attuale struttura impositiva delle imposte di fabbricazione e consente, per gli scambi intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa, di attuare procedure di controllo a garanzia di un debito d'imposta che, pur essendo sorto con la fabbricazione, viene posto in regime sospensivo fino a quando non si verifica l'immissione al consumo nel paese di destinazione. Nell'articolo in rassegna viene anche chiarito che obbligato al pagamento dell'imposta è il titolare del deposito fiscale per i prodotti che dall'impianto stesso vengono immessi in consumo, mentre nella fase della circolazione e dell'impiego, l'imposta deve essere pagata dal soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per la sua esigibilità o da quello che si è reso garante di tale pagamento.

Articolo 3. - Contiene disposizioni per l'accertamento, la liquidazione ed il pagamento dell'imposta. Quanto all'accertamento, viene stabilito il principio che le modalità esecutive ed operative dell'azione accertatrice devono essere determinate dall'Amministrazione finanziaria; trattandosi di adempimenti che attengono alla fase dell'applicazione si è ritenuto di affidare all'Amministrazione la potestà di stabilire le modalità più efficaci sia in relazione alle esigenze fiscali da tutelare, sia in relazione a quelle operative degli impianti, tenendo conto, naturalmente, dell'evoluzione tecnologica che richiede continui adeguamenti delle procedure.

Per la liquidazione, si precisa che l'aliquota d'imposta è quella vigente al momen-

to dell'immissione in consumo; per il pagamento si stabilisce la data del giorno 15 del mese successivo a quello della immissione in consumo come termine normale di pagamento delle accise, eliminando così il beneficio del pagamento differito. In caso di ritardato pagamento dell'accisa, oltre l'applicazione dell'indennità e degli interessi di mora, non è consentita l'immissione in consumo suddetta fino all'estinzione del debito d'imposta da parte del soggetto obbligato. Con il nuovo termine in concreto si conferma il periodo medio di trenta giorni per il pagamento delle accise attualmente praticato, in linea con quello vigente negli altri paesi europei.

Articolo 4. - Definisce il regime del deposito fiscale sul quale si impernia tutto il traffico intracomunitario dei prodotti, in regime sospensivo di accisa. Di particolare rilievo la disposizione contenuta nel comma 4 che consente di esercitare la vigilanza finanziaria secondo modalità adeguate alle esigenze di tutela fiscale ma anche rispettose della specificità dell'impianto che naturalmente mal sopporterebbe intralci allo svolgimento della ordinaria attività produttiva. Sulla base di tale disposizione, il settore delle imposte di fabbricazione risulta influenzato dagli aggiornamenti necessari per superare le difficoltà che derivano, sia per gli operatori sia per gli stessi uffici finanziari, dalla vetustà di disposizioni regolamentari che prevedono procedure e formalità non più adeguate allo sviluppo tecnologico degli impianti ed all'utilizzo di moderne apparecchiature informatiche. In tal modo si contribuisce ad assicurare alle imprese nazionali, anche sotto l'aspetto operativo, condizioni di competitività analoghe a quelle da tempo in atto negli altri paesi europei.

Articolo 5. - Disciplina l'abbuono dell'imposta per i casi di perdite e per i cali dovuti alla natura dei prodotti soggetti ad accisa. Si tratta di norme che sono già previste dal nostro ordinamento e che vengono ora estese anche ai prodotti provenienti dai paesi comunitari, in regime sospensivo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 6. - Disciplina la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo; essa deve avvenire solo tra depositi fiscali e con scorta di un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dal regolamento CEE della Commissione n. 2719/92 dell'11 settembre 1992. È stata a questo proposito prevista l'estensione di tale disciplina anche alla circolazione entro il territorio dello Stato dei prodotti nazionali soggetti ad accisa con l'osservanza di modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, in modo da evitare diversità di trattamento tra i prodotti di provenienza comunitaria e prodotti nazionali.

Articolo 7. - Contiene disposizioni per le ipotesi di irregolarità o di infrazioni commesse durante la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, in conformità a quanto previsto dalla direttiva sopra ricordata.

Articolo 8. - Introduce nel nostro ordinamento le figure degli operatori professionali registrati e non registrati, che vengono abilitati a ricevere merce in regime sospensivo e che assumono l'obbligo di pagare l'imposta. Si tratta di operatori che custodiscono prodotti ad imposta assolta o che vengono abilitati a ricevere i prodotti di provenienza comunitaria o nazionale, in regime sospensivo, con obbligo di pagamento dell'imposta entro il giorno lavorativo successivo a quello dell'arrivo. Questa disciplina non si applica al tabacco, al fine di salvaguardare l'attuale peculiare regime commerciale.

Articolo 9. - Prevede la possibilità di designare un rappresentante fiscale che potrà provvedere (in nome e per conto del destinatario che non sia esercente di deposito fiscale) agli adempimenti previsti dal regime di circolazione intracomunitaria. Il rappresentante fiscale, per la rilevanza degli obblighi che assume, deve essere preventivamente autorizzato dalle Direzioni compartimentali delle dogane e delle imposte indirette. Per gli spedizionieri doganali non occorre l'autorizzazione, essendo stati abilitati a svolgere tali compiti con l'articolo 7, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.

Articoli 10 e 11 - Contengono disposizioni per i prodotti assoggettati ad accisa, già immessi in consumo in altro Stato membro e che vengono introdotti in Italia. Poiché l'imposta deve essere pagata nel paese ove avviene il consumo, vengono precisate le procedure da osservare per poter controllare tali operazioni. A questo proposito è previsto un documento di accompagnamento analogo a quello dei prodotti trasferiti in regime sospensivo; vengono poi stabilite le quantità dei prodotti che possono essere trasportati dai privati per uso proprio. Gli acquisti effettuati per quantità superiori a tali limiti, si considerano presuntivamente acquistati per fini commerciali: in questo caso ovviamente sussiste l'obbligo di pagare l'imposta prevista nel paese ove avviene il consumo.

Articolo 12. - Prevede, per il deposito e la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, un identico trattamento sia per i beni di provenienza dai paesi membri della Comunità, sia per quelli di produzione nazionale; questa previsione comporta la revisione dei vincoli di deposito e di circolazione previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, che in quanto prevedono adempimenti cartolari, sono del tutto superati dalle moderne tecnologie. Con l'occasione si prevede un aumento della capacità dei depositi per uso privato, per uso agricolo e per uso industriale, da 10 a 25 metri cubi, ai fini degli obblighi della denuncia, della licenza fiscale, della tenuta del registro di carico e scarico: sono pertanto esclusi da tali adempimenti i predetti depositi quando siano di capacità inferiore.

Articolo 13. - Viene previsto il mantenimento dei contrassegni fiscali, che, com'è noto, attualmente vengono applicati nel settore degli alcoli per facilitare i controlli. Naturalmente, i contrassegni fiscali vengono posti a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri, con le stesse modalità previste per gli operatori nazionali, tramite un rappresentante fiscale.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 14. - Prevede disposizioni per il rimborso dell'accisa che compete quando i prodotti sono destinati al consumo in un altro Stato membro o all'esportazione e prevede il rimborso anche mediante accredito da utilizzare per il pagamento dell'imposta. Dispone, inoltre, in caso di infedele dichiarazione, volta ad ottenere un rimborso d'imposta non dovuto, l'applicazione delle sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta.

Articolo 15. - Stabilisce le esenzioni dall'accisa per i prodotti destinati a forniture effettuate nel quadro di relazioni diplomatiche o di accordi con paesi terzi o con organizzazioni internazionali.

Articolo 16. - Prevede il mantenimento di alcuni regimi particolari (attualmente vigenti) per i territori extra-doganali di Livigno e di Campione d'Italia, per le operazioni relative a prodotti provenienti o destinati alla Repubblica di San Marino e per i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale. Viene previsto anche un regime particolare per i piccoli produttori di vino che sono dispensati dagli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 sopra illustrati; resta fermo per le operazioni intracomunitarie effettuate dai piccoli produttori di vino, l'obbligo di osservare quanto prescritto dal regolamento CEE n. 986/89, circa la tenuta del registro di scarico e l'emissione del documento di accompagnamento.

Il capo II contiene, invece, le disposizioni relative all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali ed al riordino delle relative aliquote.

Va premesso che il settore degli oli minerali è indubbiamente quello di maggiore rilevanza sia per la funzione che assolve nel quadro della politica energetica e della politica dei trasporti e, recentemente, anche in quello della politica ambientale sia per l'entità del gettito che procura (nel 1992, oltre 42.000 miliardi di lire): lo strumento fiscale in questo settore consente rapide ed efficaci manovre per realizzare maggiori entrate e, nello stesso tempo, incidendo sui costi delle attività produttive

e commerciali, può influire sullo sviluppo di tali attività con effetti indiretti anche ai fini ambientali, nella misura in cui incentiva l'impiego di combustibili meno inquinanti. Anche l'armonizzazione delle strutture, riveste particolare importanza per gli oli minerali (soggetti in Italia ad un'imposta di fabbricazione istituita con il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739), in quanto offre la possibilità di introdurre nella vigente disciplina fiscale le innovazioni necessarie per adeguarla alle attuali esigenze sia degli operatori, che devono confrontarsi sul piano concorrenziale con quelli degli altri paesi membri, sia degli stessi uffici finanziari tenuti all'osservanza di vetusti regolamenti e di procedure cartolari non più idonee per uno svolgimento funzionale ed efficiente dei servizi.

Articolo 17. - Definisce il campo di applicazione del tributo. La direttiva comunitaria fa riferimento, a questo proposito, alla imposizione sui carburanti per motori e sui combustibili per riscaldamento e quindi stabilisce un determinato ammontare di accisa solo per i prodotti che hanno normalmente questa destinazione, e cioè: benzina, petrolio lampante o cherosene, oli da gas o gasolio, oli combustibili, gas di petrolio liquefatti e gas metano.

Per tutti gli altri prodotti considerati oli minerali dalla direttiva (prodotti di cui ai codici della nomenclatura combinata (NC) 27.06, 27.07, 27.09, 27.10, 27.11, 27.12, 27.15, 29.01, 29.02, 34.03, 38.11 e 38.17), è prevista la tassazione solo se vengono destinati ad essere usati come carburanti o combustibili ed in tal caso assolvono l'aliquota prevista per il carburante o combustibile equivalente. La stessa tassazione è prevista per qualsiasi altro prodotto che viene utilizzato come carburante o come combustibile, fatta eccezione per il carbone, la lignite, la torba e qualsiasi altro idrocarburo solido simile e per il gas naturale. È escluso dalla predetta tassazione il prodotto denominato biodiesel nei limiti di un contingente annuo da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

commercio e dell'artigianato, e dell'agricoltura e delle foreste.

Il campo di applicazione dell'accisa, quale è stabilito dalla direttiva, comporta una radicale modifica di quello definito ai fini della vigente imposta di fabbricazione che prevede aliquote per tutti i prodotti petroliferi indipendentemente dall'uso cui essi sono destinati. Da ciò è derivato che per tutti quei prodotti che normalmente non vengono usati per la carburazione o combustione (oli leggeri distillanti in 5°C, miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, miscele di idrocarburi non saturi, monoalchilati e polialchilati in miscela, polimeri poliolefinici, eccetera) e che sono stati assoggettati ad imposta per tutelare la tassazione dei prodotti petroliferi, era stato necessario ricorrere al regime della esenzione fiscale per gli impieghi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione, con conseguenti onerosi adempimenti amministrativi e di controllo; con la nuova impostazione normativa conseguente alle direttive comunitarie, è stato previsto, invece, un regime di vigilanza analogo a quello per il benzolo, toluolo, xilolo e per l'alcole metilico.

Per quanto concerne le aliquote sono state confermate le aliquote vigenti che sono tutte superiori ai livelli minimi stabiliti dalla direttiva. Per la benzina senza piombo, atteso che occorre mantenere una differenza, rispetto alla benzina con piombo, di 50 ECU/1.000 litri, è stata stabilita l'aliquota di lire 827.000 per 1.000 litri, mentre per la benzina con piombo l'aliquota è stata fissata in lire 914.000 per 1.000 litri (e, cioè, 20 lire/litro in meno per la benzina senza piombo e 3,20 lire/litro per la benzina con piombo), in modo da realizzare l'invarianza del gettito sulla base dei consumi previsti per le due qualità di benzina (circa 2,4 miliardi di litri per la benzina senza piombo, e circa 18,5 miliardi di litri per la benzina con piombo).

Viene modificata l'aliquota per i gas di petrolio liquefatti per autotrazione da lire 584.370 a lire 477.420 per tonnellata (corrispondente ad una variazione da lire 321,40 a lire 262,58 al litro) in modo da farne

diminuire il prezzo di vendita nella misura di lire 70 al litro; e ciò per favorire l'uso di questo carburante che ha caratteristiche non inquinanti e nello stesso tempo per contrastare il fenomeno abusivo del travaso del GPL per uso combustione dalle bombole ai serbatoi delle autovetture che comporta non solo una perdita di gettito ma anche problemi di sicurezza.

Nel medesimo articolo 17, viene anche stabilita, nella nota (1), la graduale riduzione dell'agevolazione prevista per i gas di petrolio liquefatti usati nelle reti di distribuzione cittadina, per esigenze di perequazione fiscale con altri combustibili utilizzati nei medesimi impieghi (gas metano e gasolio); è stata mantenuta l'agevolazione per il GPL impiegato negli impianti centralizzati per usi industriali. Per quanto concerne poi la tassazione del gas metano, vengono riportate le aliquote ridotte previste per i consumi di gas metano nei cosiddetti territori del «Mezzogiorno». Per risolvere i problemi di applicazione che derivano dall'attuale formulazione del campo di applicazione del tributo, nelle note relative al predetto articolo 17 sono precisati quali impieghi si intendono per usi civili e quali per usi industriali, in modo da eliminare il perpetuarsi del contenzioso in materia (e l'insorgere di altro) e dare, così, certezza all'imposizione tributaria in questo settore.

Articolo 18. - Richiama quanto già stabilito, in via generale, nell'articolo 2 del decreto-legge in rassegna in ordine al momento in cui sorge l'obbligo del pagamento dell'imposta, integrando tale previsione con alcune specifiche che riguardano il settore degli oli minerali. Viene anche precisato, in conformità di quanto previsto dalla direttiva n. 92/81/CEE, che i consumi effettuati per fini della produzione all'interno degli stabilimenti di produzione, di oli minerali non sono soggetti a tassazione in quanto non costituiscono fatto generatore dell'accisa, e che sono considerati connessi con la produzione anche i consumi effettuati per operazioni di riscaldamento, necessarie per conservare la fluidità dei prodotti petroliferi all'interno dei depositi fiscali. Si

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

precisa, inoltre, che, in caso di variazione di aliquota, i prodotti già immessi in consumo possono essere assoggettati all'aumento o alla riduzione dell'imposta.

Articolo 19. - Definisce la nozione di stabilimento di produzione; tale nozione assume importanza anche ai fini del trattamento previsto per i consumi interni. Di particolare rilievo la disposizione che consente di considerare come un solo stabilimento (e, quindi, con redazione di un bilancio fiscale unico) più stabilimenti che svolgono processi di lavorazione tra di loro integrati e che appartengono alla stessa impresa ovvero più impianti appartenenti a ditte diverse che operano però nell'ambito di un unico stabilimento.

Articolo 20. - L'armonizzazione delle accise coinvolge anche quella delle agevolazioni. Con l'articolo 20 si è proceduto infatti ad una revisione degli impieghi agevolati in atto vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in rassegna, sulla base di quanto previsto dalla direttiva comunitaria e tenendo conto anche della generale esigenza di riordino delle agevolazioni fiscali (vedasi articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408). A tale proposito è stata elaborata una nuova tabella A (allegata al decreto-legge), nella quale sono elencati gli impieghi ammessi o all'esenzione o ad aliquota ridotta: tale tabella sostituisce la tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e la tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32; essa, a differenza di questa, non prevede fra gli impieghi agevolati, le lavorazioni e i trattamenti ai quali vengono sottoposti gli oli minerali nelle raffinerie in quanto la nuova struttura dell'imposizione prevede per queste operazioni il regime sospensivo; nè elenca fra le destinazioni esenti, gli usi diversi dalla carburazione e dalla combustione (previsti per tutti quei prodotti che trovano normalmente impiego in altri usi e che sono tassati solo per esigenze di tutela fiscale); per questi usi, come si è già detto, è possibile ricorrere al regime di vigilanza fiscale.

La nuova tabella, in particolare, prevede:

al numero 1, l'esenzione per tutti gli oli minerali assoggettati ad accisa quando vengono usati diversamente da carburanti per motori o combustibili per il riscaldamento: trattasi di esenzione obbligatoriamente prevista dalla direttiva e si collega al criterio di tassazione stabilito in sede comunitaria;

ai numeri 2 e 3, le esenzioni (previste anch'esse dalla direttiva) per i buncheraggi aerei e marittimi. Sono esclusi i buncheraggi all'aviazione privata da diporto ed alle imbarcazioni private da diporto, che vengono definite secondo la direttiva comunitaria;

al numero 4, l'agevolazione per i carburanti destinati agli aerei militari dell'Amministrazione della difesa. Attualmente, è prevista l'aliquota ridotta del 10 per cento per i quantitativi eccedenti il contingente annuo di tonnellate 17.000 per il petrolio (e di tonnellate 18.000 per il prodotto JP4 che, peraltro, non viene più utilizzato) sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale. Poichè la gestione di tale contingente comporta adempimenti che finiscono con l'appesantire l'attività amministrativa, si è prevista l'eliminazione dei contingenti annuali a tassa intera, per i quali non si è individuata alcuna valida motivazione che ne giustifichi il mantenimento, e, nello stesso tempo, viene fissata l'aliquota ridotta nella misura dell'11 per cento che corrisponde, sotto l'aspetto finanziario, alla stessa entità del beneficio previsto fino al 31 dicembre 1992;

al numero 5, l'aliquota ridotta per i trasporti ferroviari di passeggeri, di merci, pari al 30 per cento di quella normale; la riduzione prende luogo dalla esenzione attualmente prevista;

al numero 6, per i prodotti petroliferi impiegati per l'agricoltura l'aliquota agevolata nella misura del 20 per cento; si è altresì eliminato l'attuale regime consistente nella esenzione completa ma con la contemporanea riduzione del 20 per cento delle assegnazioni, la cui applicazione comporta problemi e difficoltà non solo per gli uffici ma anche per le stesse aziende

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

agricole: si realizza in tal modo una sostanziale invarianza dei benefici accompagnata da una contemporanea migliore gestibilità del meccanismo. L'agevolazione per i carburanti agricoli viene mantenuta per il 1993; dal 1° gennaio 1994 si prevede la sua sostituzione con buoni di imposta da commisurare a parametri da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste;

al numero 7, l'agevolazione per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione è stata mantenuta;

ai numeri 8, 9, 10 e 11, vengono mantenuti alcuni impieghi agevolati (sollevamento acque, collaudo motori e produzione forza motrice con motori fissi, usi di cantiere);

al numero 12, sono previste le agevolazioni relative alla produzione di energia elettrica con il mantenimento delle aliquote in atto vigenti per i vari combustibili utilizzati in tale impiego;

ai numeri 13 e 14, vengono mantenute le agevolazioni previste per la benzina consumata per l'azionamento dei taxi e delle autoambulanze e viene stabilito che dal 1° gennaio 1994 le agevolazioni stesse devono essere sostituite con buoni o crediti d'imposta da commisurare a parametri che saranno determinati con decreto del Ministro delle finanze.

La nuova tabella non prevede l'agevolazione per i prodotti petroliferi destinati alle scuole civili di pilotaggio che, appunto, viene soppressa.

Il capo III contiene le disposizioni relative all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche e al riordino delle aliquote. La legislazione nazionale vigente, come è noto, prevede l'imposta di fabbricazione sull'alcole etilico destinato al consumo umano, mentre i prodotti finiti vengono tassati in base al titolo alcolometrico effettivo; la birra, invece, è gravata da una specifica imposta di fabbricazione la cui aliquota è attualmente commisurata al contenuto, in gradi saccarometrici, di saccarosio presente nel mosto.

Le innovazioni in tale settore riguardano:

a) la suddivisione dei prodotti in quattro categorie fiscali comprendenti: l'alcole, i prodotti intermedi, il vino e la birra;

b) l'introduzione di una accisa sul vino e sulle altre bevande fermentate, sia pure ad aliquota zero;

c) la tassazione dei prodotti intermedi a volume di prodotto finito e non più in base alla quantità di alcole aggiunto;

d) la tassazione, per la birra, in ragione del contenuto di saccarosio misurato in gradi-Plato di prodotto finito;

e) l'applicazione dell'imposta soltanto alle bevande con un tenore alcolico superiore allo 0,5 per cento in volume.

La tassazione delle bevande alcoliche merita particolare attenzione per i riflessi che può avere su specifici settori economici: in modo particolare sull'agricoltura, da cui si traggono le materie prime dell'alcole da distillazione.

Per quanto riguarda l'accisa sul vino, si è accolto il principio dell'effettuazione di controlli sulla circolazione intracomunitaria per tutelare i paesi che tradizionalmente hanno sempre adottato una accisa positiva su tale prodotto. Tuttavia, l'eccezione formulata specificamente per i piccoli produttori di vino e la possibilità di mantenere una accisa ad aliquota nulla, non comporteranno eccessivi oneri per i produttori nazionali che prevalentemente rientrano in questa categoria.

Articolo 21. - Definisce la disciplina del campo di applicazione dell'imposta sulla birra; tale imposta colpisce non solo la birra tal quale, ma anche le miscele di birra con altre bevande non alcoliche. L'aliquota viene stabilita per ettolitro e per grado-Plato, che consiste nella percentuale di saccarosio totale (zucchero più alcole) calcolata sul prodotto finito secondo il metodo Plato, in misura corrispondente a quella vigente che si applica sul tenore di saccarosio presente nel mosto di cottura.

Articolo 22. - Introduce, con aliquota zero, l'accisa sul vino, con la distinzione tra vino tranquillo e vino spumante, secondo le definizioni stabilite dalla direttiva. Viene

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

escluso dall'ambito impositivo il vino prodotto per autoconsumo e che non forma oggetto di attività di vendita.

Articolo 23. - Stabilisce l'equiparazione al vino delle altre bevande fermentate, diverse dal vino e dalla birra. Trattasi dei sidri e di altri «vini da frutta», la cui produzione nazionale è scarsa, ma la cui definizione e disciplina è rilevante per evitare distorsioni di concorrenza in questo settore.

Articolo 24. - Prevede la definizione dei prodotti intermedi ed il loro trattamento fiscale. Con l'espressione «prodotti intermedi» vengono indicate le bevande alcoliche ottenute da un vino-base (o altra bevanda fermentata) con aggiunta di zucchero, alcole e sostanze aromatiche. Tale categoria comprende, quindi, i vini liquorosi ed aromatizzati, quali ad esempio il marsala ed i vermouth, che attualmente sono tassati in ragione dell'alcole aggiunto. In base alle disposizioni comunitarie, invece, la tassazione dovrà essere effettuata in ragione del volume di prodotto finito, e ciò in quanto sarebbe molto difficile, in regime di libero scambio, conservare il criterio di tassazione sulla quantità di alcole aggiunto (quantità che è di non agevole determinazione e che in ogni caso dovrebbe essere accertata volta per volta). Per questi prodotti l'aliquota viene fissata nella misura di lire 77.835 per ettolitro di prodotto finito; essa corrisponde al tasso minimo di 45 ECU stabilito dalla direttiva e si pone su un livello di tassazione superiore a quello mediamente applicato sino al 31 dicembre 1992.

Articolo 25. - Prevede che l'alcole etilico non denaturato, è assoggettato ad imposta, sia tal quale, sia se contenuto in altri prodotti. In particolare, è prevista una soglia minima di gradazione pari a 1,2 per cento in volume; conseguentemente, i prodotti contenenti alcole in misura inferiore a tale limite sono esclusi dal campo impositivo. Al contrario sono soggette all'imposta sull'alcole tutte le bevande con gradazione alcoolica superiore al 22 per cento in volume anche se rientrano in altra categoria (vino, birra, prodotti intermedi). Viene,

inoltre, mantenuta, fino al 30 giugno 1996, l'aliquota ridotta, per l'alcole ottenuto da alcune materie prime agricole, quali in particolare le materie vinose (che comportano maggiori costi produttivi): l'aliquota ridotta è fissata in lire 195.000 per ettanidro per rispettare la condizione stabilita dalla direttiva di applicare comunque una aliquota superiore a quella minima di 550 ECU per ettolitro anidro.

Articolo 26. - Prevede che l'alcole etilico, o gli altri prodotti che lo contengono, vengano esentati dall'imposta quando sono destinati ad essere impiegati in usi industriali o in altri usi particolari, come per finalità scientifiche o sanitarie. Rispetto al sistema delle esenzioni vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta confermato l'obbligo della denaturazione - con il denaturante generale dello Stato - e, per l'alcole destinato ad essere venduto tal quale per usi diversi dal consumo umano, la possibilità di impiego in usi industriali con denaturanti speciali di volta in volta autorizzati dall'Amministrazione finanziaria. Costituisce invece una innovazione, introdotta con il decreto-legge in esame, la possibilità di impiego di alcole puro, in esenzione d'imposta, qualora venga impiegato in procedimenti industriali a condizione che l'alcole non sia presente nel prodotto finito. Vengono, inoltre, esentati prodotti alimentari, normalmente tassati, qualora contengano alcole in misura non superiore, rispettivamente, a litri 8,5 per 100 chilogrammi di prodotto finito, per il cioccolato, e di 5 litri per 100 chilogrammi per tutti gli altri prodotti. Si evitano così gravosi oneri di accertamento e di controllo sulla circolazione intracomunitaria di tali prodotti, non giustificati neppure dalla modestia del gettito conseguibile.

Nel capo IV sono contenute le disposizioni (articoli 27 e 28) relative all'armonizzazione dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati. Con l'articolo 27 si provvede, in primo luogo, al puntuale recepimento della direttiva 92/78/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, in materia di definizioni comuni dei gruppi dei tabacchi lavorati in relazione al sistema impositivo dei medesi-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mi. Vengono portate conseguenti modifiche alla legge 7 marzo 1985, n. 76, disciplinante la materia. Viene altresì modificata la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato per adeguarne la terminologia ai principi fondamentali della nuova disciplina della circolazione intracomunitaria dei prodotti, alla quale non può più riferirsi il termine di «importazione».

Particolare rilievo assume la disposizione, recata dal comma 4 dell'articolo in esame, che prende le mosse dalla legge 10 dicembre 1975, n. 724, la quale - come è noto - ebbe a prevedere l'importazione di tabacchi lavorati di provenienza dai paesi membri della Comunità, per il tramite di depositi di distribuzione all'ingrosso «diversi da quelli dell'Amministrazione dei monopoli di Stato». Questa disciplina - cui fecero seguito alcuni decreti ministeriali di attuazione - deve essere ora armonizzata con quella generale concernente i depositi fiscali e la esigibilità del tributo, che trovano organica regolamentazione nel presente decreto. Va da sé che in tal modo si completa, per quanto riguarda il settore dei tabacchi lavorati, il quadro generale della disciplina della importazione, del deposito, del pagamento del tributo e dei controlli. Il complesso degli adempimenti (ancorché ispirati tutti al criterio della efficienza e della compatibilità con le esigenze aziendali e produttive degli operatori) richiede una struttura amministrativa che si collochi come interfaccia dei soggetti interessati e ponga in essere attività amministrative coerenti con le disposizioni sopra illustrate: a ciò deve sopperire nel momento in cui il processo di privatizzazione dell'Amministrazione dei monopoli non include le funzioni e le attività di interesse generale - quali appunto quelle connesse con il regime fiscale dei tabacchi lavorati (anche di provenienza dai paesi membri della Comunità) - che restano affidate allo Stato e che non possono certo subire ritardi. Per questa ragione appare necessario, contestualmente alla previsione di una disciplina armonizzata, disporre per una organizzazione delle

strutture amministrative adeguata a svolgere in primo luogo l'attività amministrativa nel settore dei monopoli fiscali.

Con il successivo articolo 28 viene data attuazione alla direttiva 92/79/CEE del Consiglio e alla direttiva 92/80/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, relative al ravvicinamento delle aliquote delle accise, rispettivamente, sulle sigarette e sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette.

Per quanto concerne le sigarette, al fine di diluire il conseguente impatto sui prezzi di vendita, il suddetto ravvicinamento delle aliquote viene attuato in due fasi, prevedendo una modifica dell'aliquota di base al 56 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in rassegna e al 57 per cento dal 1° maggio 1993.

L'articolo in rassegna prevede, poi, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 6, della citata direttiva 92/78/CEE, le esenzioni e i rimborsi dell'accisa sui tabacchi lavorati in relazione a particolari destinazioni di impiego dei medesimi e secondo modalità da stabilirsi con decreto ministeriale.

Nel capo V sono contenute le disposizioni che riguardano le imposizioni relative ad altri prodotti diversi da quelli più sopra menzionati, soggetti ad imposizione indiretta.

La direttiva n. 92/12/CEE sul regime generale prevede, all'articolo 3, paragrafo 3, che gli Stati membri conservano la facoltà di introdurre o mantenere imposizioni che colpiscono prodotti diversi da quelli soggetti ad accisa e per i quali si applica la direttiva stessa, «a condizione tuttavia che dette imposte non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse al passaggio di una frontiera». Lo stesso articolo 3, al paragrafo 2, stabilisce il principio che i prodotti soggetti ad accisa ed alla direttiva di armonizzazione «possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta». Sulla base di questi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

principi con il decreto in rassegna vengono mantenute l'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica, che risponde ad esigenze di politica ambientale, e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi.

A tanto si provvede con le disposizioni contenute nell'articolo 29 dove viene precisato che, per i prodotti di provenienza comunitaria, obbligato al pagamento dell'imposta è il soggetto che effettua la prima immissione in consumo: questa, per altro, si verifica all'atto in cui la ditta acquirente effettua l'introduzione dei prodotti nei propri magazzini. In tal modo, la merce comunitaria viene assoggettata ad imposizione secondo gli stessi criteri di quella nazionale, per la quale l'immissione in consumo si verifica all'atto della cessione.

Nel settore degli oli minerali, la direttiva non stabilisce un livello di accisa per gli oli lubrificanti ed i bitumi, in linea con l'impostazione seguita di tassare solo i carburanti e gli oli combustibili.

In Italia sono soggetti ad imposta di fabbricazione sia gli oli lubrificanti sia i bitumi di petrolio; nell'articolo 30, sono state introdotte alcune modifiche all'attuale regime fiscale per poter applicare i criteri impositivi previsti nel precedente articolo 29. Poichè la tassazione degli oli lubrificanti investe anche il settore della rigenerazione degli oli usati viene mantenuta l'imposta sugli oli rigenerati nella misura del 50 per cento dell'aliquota normale in modo da assicurare la competitività dell'attività di rigenerazione, che va favorita per ragioni di tutela ambientale sia ai fini del recupero energetico.

Dalla disposta tassazione degli oli lubrificanti deriva anche la necessità di assoggettare a tributo i prodotti (oli greggi, estratti aromatici, miscele di alchibenzoli sintetici e polimeri polioliolenici) che possono essere impiegati nella lubrificazione meccanica, in sostituzione dei predetti oli lubrificanti.

Infine vengono soppresse (articolo 35) le seguenti imposte:

a) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sullo

zucchero, sul glucosio, sul maltosio ed analoghe materie zuccherine in quanto trattasi di prodotti che vengono utilizzati anche nella fabbricazione di altri prodotti così che la imposizione non potrebbe trovare un adeguato momento di controllo una volta stabilita la libera circolazione delle merci;

b) imposta di consumo sul caffè, sul cacao, sul burro di cacao, sulle pellicole e bucce di cacao per le medesime ragioni esposte per lo zucchero e il glucosio;

c) imposte di fabbricazione e corrispondenti sovrimposte di confine sugli oli di semi e sulla margarina in quanto a fronte di un gettito modesto sono da considerare i costi dei servizi e gli oneri che si addossano agli operatori, certamente superiore al gettito stesso;

d) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo e sulle munizioni istituita non già per realizzare un gettito ma per consentire controlli di carattere fiscale su un delicato settore; controlli che attualmente sono assicurati da numerose altre disposizioni normative e da controlli diversi da quelli esperibili ai fini fiscali;

e) imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione e sugli accendigas;

f) imposta di consumo sui prodotti audiovisivi e cine-foto-ottici.

Con le disposizioni contenute nello stesso articolo 35 si dispone il rimborso dell'imposta assolta sulle giacenze di zucchero, in quantità superiore a 10 tonnellate, esistenti alle ore zero del 1° gennaio 1993 ed il rimborso dell'imposta di consumo sui prodotti audiovisivi e cine-foto-ottici detenuti alla predetta data per uso commerciale che viene calcolato secondo misure percentuali corrispondenti a quelle calcolate all'atto dell'imposizione (per le merci importate, il valore che risulta dalla bolletta di importazione; per gli altri prodotti, il prezzo di acquisto corrisposto dai rivenditori tenendo conto delle percentuali di riduzione applicata ai fini della tassazione). È altresì previsto il rimborso dell'imposta assolta sugli apparecchi di accensione e sugli

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

accendigas detenuti, alla data del 1° gennaio 1993, per uso commerciale, presso i magazzini dei distributori all'ingrosso.

Nel settore dei tabacchi viene invece mantenuta l'accisa sui tabacchi da fiuto e da mastico, non compresi tra i prodotti soggetti ad armonizzazione, e per i quali si renderanno applicabili le disposizioni dell'articolo 29.

Il capo VI contiene inoltre le disposizioni finali e transitorie necessarie per la disciplina sopra ricordata.

Con l'articolo 31 viene modificato il primo comma dell'articolo 346-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, per estendere le procedure della mutua assistenza per il recupero crediti anche ai diritti di accisa.

Con l'articolo 32, viene attribuita agli Uffici tecnici di finanza e alla Guardia di finanza la potestà di effettuare interventi per accertamenti tecnici, anche di carattere extra-fiscale, relativi all'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie, presso le ditte che operano nel settore della produzione e distribuzione di beni e servizi. A questo proposito occorre far rilevare che in passato sono state istituite imposte di fabbricazione su determinati settori (ad esempio, per gli oli di semi e per le armi) non tanto per conseguire un modesto gettito fiscale ma piuttosto perchè l'imposizione costituiva la premessa della potestà di svolgere accertamenti finalizzati indirettamente ad esigenze extra-fiscali. In un contesto operativo ispirato alla semplificazione ed alla funzionalità è preferibile prevedere (senza dover ricorrere all'istituzione di tributi che, in ogni caso, determinano oneri procedurali e per gli operatori e per la stessa Amministrazione finanziaria) una più ampia potestà di accertamento della osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie.

In questa prospettiva mentre la disposizione contenuta nel comma 2 del medesimo articolo 32 riguarda il regime di vigilanza fiscale previsto per gli alcoli

superiori (metilico, propilico ed isopropilico) ed assimila, a tal fine, i prodotti di provenienza comunitaria a quelli nazionali, la disposizione del comma 3 prevede la sanzione della pena pecuniaria per tutte le irregolarità ed infrazioni di carattere amministrativo relative ad adempimenti previsti dalla legge e dalle norme di attuazione (indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni costituenti reato previste dalle norme che disciplinano i singoli tributi).

L'articolo 33 detta, poi, le necessarie disposizioni transitorie ed in particolare prevede:

a) l'assoggettamento al regime del deposito fiscale di tutti gli impianti che attualmente lavorano o custodiscono prodotti soggetti ad imposta, in regime sospensivo;

b) l'applicazione delle norme e delle modalità vigenti fino a quando non entreranno in vigore le disposizioni attuative adottate con i decreti ministeriali previsti dal decreto-legge di cui si chiede la conversione;

c) l'applicazione delle disposizioni vigenti, relative alla colorazione e denaturazione dei prodotti ammessi ad usi agevolati, fino a quando non interverranno in materia specifiche norme comunitarie;

d) l'applicazione del regime di vigilanza attualmente stabilito per il benzolo, toluolo, xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici (con l'assimilazione dei prodotti di provenienza comunitaria a quelli nazionali) fino a quando non saranno stabilite nuove modalità per l'esercizio della vigilanza per tutti i prodotti per i quali l'obbligo del pagamento insorge solo nel caso in cui essi vengano destinati ad usi di carburazione e di combustione;

e) l'assunzione in carico degli oli lubrificanti e degli altri prodotti di cui all'articolo 30, di provenienza comunitaria, da parte dell'esercente che ne effettua l'immissione in consumo e che, conseguentemente, è obbligato al pagamento dell'imposta con riferimento all'eventuale documentazione commerciale posta in essere per il trasporto dei prodotti; resta ferma

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

invece l'applicabilità a tali prodotti delle norme vigenti in materia di deposito e di circolazione previste per i prodotti nazionali.

L'articolo 34, comma 1, infine, stabilisce che le eventuali modifiche apportate alle direttive comunitarie che ora vengono recepite con il decreto-legge in esame e l'adeguamento delle aliquote alle successive decisioni comunitarie, possono essere attuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (come già previsto dal nostro ordinamento interno per l'adeguamento delle aliquote di importo fisso al tasso di inflazione e per le variazioni delle aliquote di alcuni prodotti petroliferi in relazione all'andamento dei prezzi internazionali che possano comportare modifiche dei prezzi di vendita). Si tratta di adeguamenti correlati automaticamente alle variazioni in aumento.

Titolo II (articoli da 36 a 60)

La direttiva comunitaria approvata dal Consiglio dei ministri della CEE il 19 ottobre 1992, direttiva 92/78/CEE, che riguarda, tra l'altro, il completamento del sistema comune di imposta sul valore aggiunto, prevede, in primo luogo, un nuovo assetto delle aliquote IVA da applicare negli Stati membri a partire dal 1° gennaio 1993.

In punto di aliquote tale direttiva prevede in particolare:

1) l'obbligo di applicare una aliquota IVA normale non inferiore al 15 per cento;

2) l'obbligo di sopprimere aliquote IVA maggiorate rispetto a quella normale;

3) l'obbligo di applicare non più di due aliquote IVA ridotte, la cui misura non può essere inferiore al 5 per cento, riferibili soltanto alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi indicate nell'allegato H della direttiva ed il divieto di riportare ad una aliquota inferiore al 5 per cento beni e servizi assoggettati ad aliquota del 5 per cento o superiore;

4) la facoltà di applicare, limitatamente al periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 1996, una aliquota IVA super ridotta inferiore al 5 per cento alle operazioni indicate nell'allegato H, alla ulteriore condizione che alla data del 1° gennaio 1991 fosse prevista per le stesse una aliquota inferiore alla detta aliquota del 5 per cento;

5) la facoltà di applicare una aliquota IVA ridotta alle operazioni non comprese nell'allegato H, alla condizione che al 1° gennaio 1991 fosse applicata alle stesse una aliquota IVA super ridotta;

6) l'obbligo di applicare, limitatamente al periodo transitorio, una aliquota IVA ridotta, comunque non inferiore al 12 per cento alle operazioni diverse da quelle indicate nell'allegato H, per le quali era prevista un'aliquota ridotta alla data del 1° gennaio 1991.

In considerazione dell'attuale situazione economica, al fine di evitare variazioni di aliquote che abbiano ad influire sull'indice del costo della vita, le variazioni delle aliquote IVA, disposte con il capo I del titolo II (articolo 36) del decreto-legge in esame, sono prevalentemente dirette al solo obiettivo di realizzare quanto necessariamente richiesto dalla direttiva comunitaria. Non contraddice con tale obiettivo la previsione con effetto assai limitato nel tempo (sino al 31 dicembre 1993) di aliquote ridotte per un ambito territoriale limitato a fronte di esigenze del tutto eccezionali e che debbono essere affrontate e definitivamente soddisfatte. Pertanto tali modifiche riguardano:

a) la soppressione dell'aliquota del 38 per cento; conseguentemente transitano dal 38 al 19 per cento:

1) lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo;

2) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, cincillà, ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pante-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ra, zebra, lince, visone, pekan, breitschwanz, martora, lontra sealskin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola e relative confezioni;

3) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione in bottiglia;

4) autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici, esclusi quelli adibiti ad uso pubblico, e quelli a motore *diesel* superiore a 2.500 centimetri cubici diversi da quelli indicati al numero successivo;

5) autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore *diesel* superiore a 2.500 centimetri cubici;

6) motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici;

7) navi e imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 18 tonnellate;

8) tappeti e guide fabbricati a mano originari dall'Oriente, dall'Estremo Oriente e dal Nord Africa;

b) l'elevazione dal 4 al 9 per cento dell'aliquota sui seguenti beni e servizi:

1) somministrazioni di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T 1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; gas di petrolio liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 chilogrammi;

2) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali;

3) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita;

4) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;

5) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; le linee di trasporto metropolitane tranviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia ceduti da imprese costruttrici; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione;

6) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti di cui al punto precedente;

7) prestazioni di servizi relativi alla costruzione delle suddette opere ed impianti;

c) l'elevazione delle aliquote del 4 per cento (prevista per l'autoconsumo di bevande vinose) e del 9 al 12 per cento per i seguenti beni e servizi:

1) morchie e fecce di olio di oliva (v.d. ex 15.17);

2) mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole; mosti di uve freschi anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05);

3) vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti e quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole; vini liquorosi ed alcolizzati; vermouth ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05 - ex 22.06);

4) sidro, sidro di pere ed idromele (v.d. ex 22.07);

5) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione dei semi di frutti oleosi (v.d. 23.04);

6) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03);

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7) olio essenziale non deterpenato di *mentha piperita* (v.d. ex 33.01);

8) saponi comuni (v.d. ex 34.01);

9) pelli gregge, ancorchè salate, degli animali delle specie bovina, ovina, suina ed equina (v.d. ex 41.01);

10) carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (v.d. 27.01); ligniti e relativi agglomerati (v.d. 27.02); coke e semi-coke di carbon fossile e di lignite, agglomerati o non (v.d. 27.04 - A e B); coke di petrolio (v.d. 27.14 - B);

11) materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico;

12) materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione;

13) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche;

14) beni mobili e immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;

15) materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, quali polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker; laterizi, quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe; ferro per cemento armato; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiale per pavimentazione interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti, quali carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi e bitumati, quali conglomerati bituminosi;

16) bevande a base di vino, indicate nel decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 1988; bevande vinose destinate al consumo familiare dei produttori e ad

essere somministrate ai collaboratori delle aziende agricole;

17) noleggi di film posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

18) contratti di prestazione sportiva, a titolo oneroso, svolta in forma professionistica, di cui all'articolo 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91;

19) diritti alle prestazioni sportive degli atleti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.

Tenuto, poi, conto della esigenza di compensare almeno in parte gli effetti, in termini di gettito, della soppressione dell'imposta di consumo sul caffè e sullo zucchero, le aliquote dell'IVA sulle cessioni di tali beni sono state elevate dal 9 al 19 per cento. Tale variazione di aliquota riguarda i seguenti beni:

1) zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01);

2) caffè, anche torrefatto o decaffeinato; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione (v.d. ex 09.01).

È stata altresì elevata dal 9 al 19 per cento l'aliquota sulle cessioni dei prodotti omeopatici e sul GPL contenuto in bombole superiori a 15 chilogrammi ed in piccoli serbatoi.

Il provvedimento prevede, poi, la riduzione dal 19 al 12 per cento dell'aliquota IVA dovuta sui corrispettivi dei trasporti aerei di persone, nella considerazione che tali servizi sono contenuti nell'elenco, allegato H, della direttiva sulla armonizzazione, riguardante i beni e servizi che possono beneficiare dell'aliquota ridotta.

Infine il provvedimento (sono queste alcune tra le più rilevanti indicazioni tecniche che il dibattito parlamentare ha fornito su questo punto) offre una sistematica più aderente alla normativa comunitaria per taluni operazioni esenti e dispone che le variazioni di aliquota prevista nell'articolo in rassegna non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 31

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dicembre 1992 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli altri enti ed istituti indicati nell'articolo 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, purchè siano fatturate e registrate entro il 31 dicembre 1993. Vengono, inoltre, classificate esenti dall'imposta le cessioni aventi per oggetto beni che all'atto di acquisto non hanno dato luogo alla detrazione della relativa imposta nei confronti dei soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti.

Inoltre, sempre per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto, si recepisce la direttiva n. 91/680/CEE del 16 dicembre 1991 e la direttiva n. 92/111/CEE del 14 dicembre 1992 che, ai fini di una compiuta realizzazione dell'obiettivo del mercato unico europeo e della libera circolazione delle merci in tale mercato, senza gli intralci ed i costi connessi al superamento delle frontiere, hanno previsto l'adozione di una nuova disciplina per gli scambi intracomunitari. Tale disciplina, senza modificare il principio, ancora operante (sia pure transitoriamente), della tassazione nello Stato membro di destinazione dei beni, non risulta più fondata sulle nozioni di importazione e di esportazione e, quindi, sui controlli doganali.

Nella disciplina degli scambi internazionali, in pratica, venendo meno i suddetti controlli nella circolazione dei beni tra i vari Stati membri, l'area comunitaria si presenta come un «unicum» nei rapporti con i paesi terzi, configurandosi quindi come importazione solo l'introduzione, in un qualsiasi Stato membro, di beni provenienti da paesi terzi. Parallelamente, non è più definita come esportazione la cessione di beni inviati a cessionari domiciliati o residenti in altri Stati membri della CEE, riferendosi la nozione di cessione all'esportazione alle cessioni di beni effettuate con trasporto o spedizione degli stessi al di fuori della Comunità.

Per consentire che gli scambi intracomunitari continuino temporaneamente ad essere disciplinati dalla regola, almeno relativamente alle operazioni poste in essere tra

soggetti d'imposta, della tassazione nello Stato membro di destinazione, con conseguente esonero dal tributo nello Stato membro di provenienza dei beni, la direttiva individua un nuovo presupposto di imposta nell'ambito IVA, l'acquisto intracomunitario, intendendosi per tale l'acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale spedito o trasportato a destinazione dell'acquirente nel territorio dello Stato da altro Stato membro della Comunità.

Ne deriva che per le transazioni intracomunitarie l'imposta è applicata con riferimento all'acquisto nello Stato membro di destinazione, prevedendosi che debitore della medesima sia lo stesso acquirente. Questi, nella sua veste di soggetto d'imposta, potrà peraltro portare in detrazione, nei limiti consentiti dall'ordinamento nazionale, l'imposta relativa agli acquisti intracomunitari effettuati.

Tale disciplina è temporanea in quanto trova applicazione alle operazioni intracomunitarie fino a quando, come precisa l'articolo 37, non entrerà in vigore il regime definitivo degli scambi tra gli altri Stati membri, fondato sul principio della tassazione nel paese di origine.

L'articolato che si propone (articoli da 37 a 60) è distinto in due capi: il secondo e il terzo del presente titolo. Il secondo capo riguarda la nuova disciplina degli scambi intracomunitari; il terzo concerne l'adeguamento di specifiche disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto, al nuovo contenuto che le nozioni di importazione ed esportazione assumono nella struttura dell'imposta.

Passando all'esame delle singole disposizioni, l'articolo 38 introduce il nuovo presupposto di imposizione, quello di acquisto intracomunitario di beni. In particolare, dai commi 1 e 2 risulta la nozione di acquisto intracomunitario, intesa come acquisizione a titolo oneroso, effettuata nell'esercizio di impresa, arti e professioni, o da enti non commerciali, comunque, dotati di soggettività IVA, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro della CEE dal cedente, ivi soggetto passivo di imposta, dall'acquirente o da terzi per loro conto.

Il successivo comma 3 stabilisce poi che, oltre alla fattispecie sopra descritta, costituiscono comunque acquisti intracomunitari:

la consegna nel territorio dello Stato, in dipendenza di contratti d'opera, d'appalto e simili, di beni prodotti, montati o assiemati in altro Stato membro utilizzando materie prime o beni spediti dal territorio dello Stato dal committente, ivi soggetto passivo di imposta, o per suo conto;

l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo di imposta, anche a titolo diverso dall'acquisizione, di beni provenienti da altro Stato membro. Tale disposizione non opera peraltro, come stabilisce il successivo comma 5, per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali - se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo di imposta nello Stato membro di provenienza - nonchè per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o di beni che, se importati, beneficerebbero della temporanea importazione in esenzione dei dazi doganali;

gli acquisti a titolo oneroso dei mezzi di trasporto nuovi, come definiti dal successivo comma 4, trasportati o spediti da altro Stato membro: l'imponibilità opera in senso oggettivo e, quindi, indipendentemente dalla ricorrenza o meno dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 (e cioè che siano soggetti passivi di imposta sia il cedente che l'acquirente);

gli acquisiti intracomunitari da parte di enti, associazioni e altre organizzazioni, non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, non soggetti passivi di imposta, nonchè l'introduzione nel territorio dello Stato da parte dei suddetti enti di beni dagli stessi in

precedenza importati in altro Stato membro. Al fine di non gravare di adempimenti soggetti di regola non rilevanti agli effetti del gettito, il successivo comma 5 stabilisce peraltro che gli acquisti intracomunitari effettuati da tali enti - fatta eccezione per quelli di mezzi di trasporto nuovi e di prodotti soggetti ad accisa, che sono sempre soggetti ad imposta nel territorio dello Stato - non sono soggetti ad imposta se il loro ammontare complessivo nell'anno solare precedente e in quello in corso non supera una determinata soglia. In tale limite l'esonero vale anche per gli acquisti effettuati dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma del terzo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (ad esempio, banche, assicurazioni, istituti finanziari) e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto presidenziale che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. Il comma 6 fa comunque salva la possibilità di optare per la tassazione nello Stato degli acquisti intracomunitari effettuati, pur se inferiori di ammontare al predetto limite.

Oltre alle delimitazioni di cui si è fatto cenno, il comma 5 precisa che non costituiscono acquisti intracomunitari nè le introduzioni nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto - atteso che tale fattispecie realizza una cessione di beni nel territorio dello Stato, ai sensi della nuova formulazione del secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 introdotta dall'articolo 57 del presente provvedimento - nè gli acquisti intracomunitari di beni quando il cedente, nel proprio Stato membro, beneficia del regime di esonero previsto per le piccole imprese.

Il comma 7 dell'articolo 38 disciplina la particolare ipotesi di acquisto, nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo di un altro Stato membro (ad esempio Germania), di un bene a questi ceduto in un diverso Stato membro (ad esempio Fran-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cia), con successiva spedizione nel territorio), con successiva spedizione nel territorio dello Stato ad un cessionario ivi assoggettato all'imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati.

Il comma 8 dell'articolo 38, infine, in aderenza alla disciplina del contratto di commissione recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, chiarisce che si considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari da parte dei commissionari senza rappresentanza.

L'articolo 39 disciplina il momento di effettuazione dell'acquisto intracomunitario. Per tale è da intendersi quello della consegna dei beni nel territorio dello Stato al cessionario o, nel caso di trasporto con mezzo del cessionario, il momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio dello Stato. Ove anteriormente al verificarsi dei suddetti eventi sia stata ricevuta fattura o pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, all'atto del pagamento o della ricezione della fattura.

L'articolo 40, nel disciplinare la territorialità delle operazioni intracomunitarie, stabilisce al comma 1 che in via generale gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato. Nel successivo comma 2, si dispone, in via presuntiva, che si ritiene comunque effettuato nel territorio dello Stato l'acquisto di beni, da cedenti soggetti passivi in altri Stati membri, da parte di soggetti passivi d'imposta nello Stato a meno che non sia comprovato che l'acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro (ovvero lo Stato di effettiva destinazione). Tuttavia, ricorrendo determinate condizioni, è prevista la non imponibilità degli acquisti di beni effettuati da soggetti passivi nel territorio dello Stato quando i beni stessi sono direttamente spediti dallo Stato di origine ai cessionari di questi in altro Stato membro.

Il comma 3 dell'articolo 40 disciplina le cosiddette «vendite a distanza»: si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili di beni spediti o trasportati dal cedente nel territorio dello Stato da altro Stato membro, nei confronti dei soggetti che non applicano l'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati. La disciplina delle vendite a distanza non opera per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e per quelle di beni da installare, montare, assemblare nel territorio dello Stato a cura del fornitore. Sono esclusi inoltre dal regime delle vendite a distanza gli operatori che non abbiano superato nell'anno precedente e non superino nell'anno in corso un determinato ammontare di vendite nel territorio dello Stato, a meno che, pur non raggiungendo tali limiti, non optino per l'applicazione dell'imposta.

I commi 5, 6 e 8 dell'articolo 40 recano la disciplina della territorialità delle prestazioni di trasporto intracomunitario di beni - per tale intendendosi il trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di partenza e di arrivo nel territorio di due diversi Stati membri - e delle relative prestazioni di intermediazione, delle prestazioni accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e delle relative prestazioni di intermediazione, nonché, più in generale, di tutte le prestazioni di intermediazione diverse dalle precedenti e da quelle relative alle prestazioni di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (tali ultime sono le prestazioni di servizi per le quali la territorialità è determinata, di regola, in base al domicilio del destinatario delle prestazioni stesse). In via generale si stabilisce che le operazioni suddette si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è soggetto passivo di imposta nel territorio dello Stato, mentre se sono rese ad un soggetto passivo di altro Stato membro non si considerano effettuate nel territorio dello Stato. Qualora il committente del servizio non sia un soggetto passivo d'imposta nello Stato o in

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

altro Stato membro, per le prestazioni in parola è previsto il seguente regime:

le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le relative prestazioni di intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha inizio l'esecuzione del trasporto;

le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e le relative prestazioni di intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi le prestazioni accessorie sono eseguite;

le altre prestazioni di intermediazione di cui sopra si considerano effettuate nel territorio dello Stato se relative a operazioni ivi effettuate.

L'articolo 41 definisce il regime applicabile alle cessioni effettuate, con relativo invio dei beni ceduti, nei confronti di cessionari residenti in altri Stati membri della CEE. Tali operazioni, pur non potendosi più configurare, nel nuovo sistema introdotto dal presente decreto, come esportazioni, restano pur sempre disciplinate come operazioni non imponibili. In particolare, nel comma 1, alla lettera *a*), si dispone che costituiscono cessioni intracomunitarie non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti in altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi soggetti all'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati. La lettera *b*) stabilisce che costituiscono cessioni intracomunitarie non imponibili le cosiddette «vendite a distanza», ovvero le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi dai prodotti soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro, nei confronti di cessionari non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari; la non imponibilità per tali cessioni è prevista in quanto il cedente nazionale, o perchè il relativo ammontare nello Stato membro di destinazione supera un determinato limite ovvero perchè opta in tal senso, è debitore dell'imposta dello Stato membro di destinazione. Costituiscono del pari cessioni intracomunitarie non imponibili, ai sensi della lettera *c*) del

comma 1 dell'articolo 41, le cessioni di beni inviati all'estero per essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore; anche tali cessioni infatti sono soggette ad imposta nello Stato dove i beni sono installati, montati o assiemati. Assimilate a cessioni intracomunitarie, e attratte quindi nel regime di non imponibilità, sono pure: la consegna, in dipendenza di contratti d'opera, d'appalto e simili, nel territorio di altro Stato membro, di beni ivi prodotti, montati o assiemati utilizzando, in tutto o in parte, materie o beni spediti nel territorio in cui viene effettuata la consegna dei beni prodotti, ovvero forniti dai committenti stessi o da terzi per loro conto; le cessioni di mezzi di trasporto nuovi (anche in tal caso indipendentemente dalla soggettività passiva del cedente nazionale e del cessionario estero); le consegne al committente estero di prodotti ottenuti mediante lavorazione di materiali forniti dal committente stesso; l'invio nel territorio di altro Stato membro di beni diversi da quelli oggetto delle operazioni di perfezionamento o di manipolazione usuali o inviati per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o di beni che se fossero importati nello Stato membro suddetto beneficerebbero della temporanea importazione in esenzione dei diritti doganali. Di tali fattispecie, trattandosi di operazioni non imponibili, il comma 4 dell'articolo 41 precisa la rilevanza sia ai fini della determinazione dello *status* di soggetto abilitato ad effettuare acquisti senza applicazione di imposta sia ai fini della determinazione del *plafond* spendibile dai soggetti per cui ricorra tale condizione subiettiva.

Gli articoli 42 e 43 precisano che agli acquisti intracomunitari di beni risulta applicabile lo stesso regime e la stessa aliquota che risulta applicabile alle cessioni dei corrispondenti beni nel territorio dello Stato. Sono considerati non imponibili (con una formulazione che il dibattito parlamentare ha più chiaramente definito) i trattamenti di lavorazioni, trasformazione, riparazione e utilizzazione, eseguiti su beni comunitari destinati ad essere trasportati o spediti in altro Stato membro della Comu-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nità economica europea. Per quanto riguarda la base imponibile degli acquisti intracomunitari, nel rinviare fondamentalmente alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nell'articolo 43 si precisa che:

le accise assolute o esigibili concorrono a formare la base imponibile dei beni sui quali gravano;

i corrispettivi, le spese e gli oneri in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione (individuato ai sensi del precedente articolo 39) se indicato nella fattura o, in mancanza di tale indicazione, secondo il cambio del giorno della fattura.

L'articolo 44 dispone che l'imposta sulle operazioni imponibili effettuate nel territorio dello Stato è dovuta, in via di principio, dai soggetti che effettuano le cessioni di beni, gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di servizi. Particolari regole sono fissate per le ipotesi in cui il soggetto tenuto al suddetto obbligo è un soggetto non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato (il comma 6 dell'articolo 44 precisa che in tale ipotesi può procedersi alla nomina di un rappresentante fiscale), per le «vendite a distanza» effettuate in Italia da cedenti di altri Stati membri (che devono procedere alla nomina di un rappresentante fiscale), nonché per determinate prestazioni di servizi. Trattasi segnatamente delle prestazioni di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, delle prestazioni di trasporto intracomunitario, delle prestazioni accessorie a quelle di trasporto intracomunitario e delle prestazioni di intermediazione relative alle prestazioni suddette: per tutte queste prestazioni, rese da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, il comma 2 dell'articolo 44 dispone che l'imposta è comunque dovuta dal committente se questo è soggetto passivo nel territorio dello Stato. Nel comma 3 del medesimo articolo si dispone inoltre che qualora siano effettuate solo operazioni non imponibili, esenti o non soggette, la rappresen-

tanza può essere limitata ai soli obblighi di fatturazione di cui all'articolo 46, nonché alla compilazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6.

L'articolo 45 precisa la spettanza del diritto alla detrazione a norma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, così come avviene per gli acquisti e le importazioni, anche per l'imposta relativa agli acquisti intracomunitari.

Il successivo articolo 46 disciplina la fatturazione delle operazioni intracomunitarie. In particolare, per gli acquisti intracomunitari, anche per finalità di controllo, si dà rilievo alla fattura ricevuta dal cedente estero, che dovrà pertanto essere numerata e integrata con l'indicazione del corrispettivo in lire e dell'imposta. La stessa procedura si applica per le prestazioni di trasporto intracomunitario, le prestazioni a queste accessorie e le prestazioni di intermediazione prese in considerazione dall'articolo 40, commi 5, 6 e 8 del presente decreto-legge.

Per quanto riguarda invece le cessioni intracomunitarie, nonché per le prestazioni non imponibili di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, rese a soggetti passivi di altri Stati membri, la fattura emessa a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 deve indicare, in luogo dell'ammontare dell'imposta, la specificazione della norma che dispone la non imponibilità o la non applicazione dell'imposta, nonché - ciò che condiziona l'esonero da imposta - i dati di identificazione (ivi compreso il numero di identificazione attribuitogli dalla amministrazione fiscale del relativo Stato membro) del cessionario o committente.

Particolari disposizioni sono recate, poi, per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi nonché per il caso in cui il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario effettuato nel territorio dello Stato non riceva la fattura emessa dal cedente o prestatore; in quest'ultima ipotesi il comma 5 dell'articolo 46 prevede l'adozione di una procedura di autofatturazione.

In merito alla registrazione, l'articolo 47 prevede che le fatture relative agli acquisti

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

intracomunitari, integrate come si è detto (cioè con l'indicazione dell'IVA relativa), devono essere registrate, distintamente, sia nel registro delle fatture emesse (articolo 23 del decreto n. 633 del 1972), che in quello degli acquisti (articolo 25 del suddetto decreto), fissando, peraltro, che tale ultima registrazione non può essere anteriore al mese di annotazione nel registro dell'IVA a debito, di cui all'articolo 23 del decreto n. 633 del 1972. L'annotazione della fattura relativa all'acquisto intracomunitario nel registro di cui al citato articolo 23 (registro dell'IVA, a debito) assicura nell'attuazione della normativa comunitaria (articolo 28-*nonies*, paragrafo 4, lettera c), secondo trattino, della direttiva 91/680/CEE, che inserisce tali operazioni nelle liquidazioni e versamenti periodici) e soprattutto di quella nazionale (articolo 27, primo comma, del decreto n. 633 del 1972) l'essenziale adempimento per l'acquisizione all'erario dell'IVA relativa all'acquisto intracomunitario, riconducendo la stessa, alla stregua dell'IVA relativa alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato, tra quelle per le quali è stabilito il computo a debito in sede di liquidazione dell'IVA periodicamente dovuta e quindi da versare a norma dell'articolo 27, primo comma, del decreto n. 633 del 1972. Gli enti non soggetti passivi d'imposta assoggettati ad imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati devono annotare le fatture ricevute, integrate nei modi suddetti, in apposito registro.

Per quanto riguarda le fatture relative alle cessioni intracomunitarie, nonché alle prestazioni intracomunitarie di trasporto, alle prestazioni accessorie alle prestazioni di trasporto e alle prestazioni di intermediazione relative a tali prestazioni, è prevista una distinta annotazione - che ne consenta quindi una loro autonoma rilevazione (per esempio ai fini degli elenchi riepilogativi) - nel registro delle fatture emesse. Anche nella dichiarazione annuale, poi, dovranno essere distintamente evidenziate, come stabilisce l'articolo 48, comma 2, le operazioni intracomunitarie effettuate.

L'articolo 48, comma 1, prevede che l'imposta relativa agli acquisti intracomunitari è computabile in detrazione nelle liquidazioni periodiche nel secondo mese successivo (per i contribuenti a liquidazione mensile) o nel secondo trimestre successivo (per i contribuenti a liquidazione trimestrale) a quello in cui sono stati registrati gli acquisti.

L'articolo 49 stabilisce le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta per gli enti non commerciali, per i quali è previsto che entro ciascun mese sia presentata una dichiarazione relativa agli acquisti effettuati nel mese precedente e sia versata l'imposta complessivamente dovuta su tali acquisti, nonché le modalità con le quali devono assolvere il pagamento dell'imposta - per i prodotti soggetti ad accisa - gli enti non tenuti al pagamento dell'imposta sugli acquisti intracomunitari.

Il successivo articolo 50 precisa taluni degli obblighi connessi alla normativa degli scambi intracomunitari. Oltre al già ricordato obbligo, per le operazioni intracomunitarie non imponibili o non assoggettate, di indicazione in fattura del numero di identificazione del contraente estero, la disposizione prevede la possibilità di richiedere al Ministero delle finanze conferma della validità del numero di identificazione comunicato dal contraente estero.

Parallelamente all'obbligo di indicare nelle fatture relative alle cessioni intracomunitarie il numero di identificazione del contraente estero, il comma 3 dell'articolo 50 fissa l'obbligo per il soggetto italiano che effettua acquisti intracomunitari di comunicare al contraente estero il proprio numero di partita IVA, integrato dal prefisso «IT».

Particolari disposizioni poi sono dettate dai commi 4 e 5 dell'articolo 50 relativamente alle comunicazioni a carico degli enti, non soggetti d'imposta, che effettuano acquisti intracomunitari e alla documentazione dei movimenti di beni da o verso altri Stati membri non concretanti acquisti o cessioni intracomunitarie (beni inviati nel territorio dello Stato o all'estero in lavorazione); per tali movimenti è prevista l'annotazione in apposito registro tenuto ai sensi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

I commi 6 e 7 dell'articolo 50 riguardano la presentazione e la compilazione degli elenchi riepilogativi previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16. Si definiscono le modalità dell'adempimento per i beni inviati in lavorazione nonché per le operazioni per cui anteriormente alla consegna o alla spedizione sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo.

Il comma 8 prevede che le cessioni e gli acquisti intracomunitari dei beni destinati ad essere introdotti in depositi non doganali autorizzati per la custodia dei beni stessi sono effettuati senza pagamento di imposta.

Gli articoli 51, 52 e 53 recano specifiche disposizioni con riferimento, rispettivamente, alle cessioni di prodotti agricoli, alle cessioni di beni a viaggiatori diretti in altro Stato membro e alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi.

Per i prodotti agricoli, viene in particolare esclusa l'operatività del sistema forfettario di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per le vendite a distanza effettuate in Italia da soggetti passivi di altri Stati membri; per le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli effettuate da produttori agricoli che non hanno operato per la detrazione dell'imposta in forma analitica, si prevede per gli acquirenti comunitari la possibilità di ottenere il rimborso della relativa imposta, nelle forme di cui all'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Infine, per i produttori agricoli esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale che sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati, si prevede che l'imposta trova applicazione con le modalità stabilite per gli enti non soggetti passivi d'imposta.

L'articolo 52 dispone la non imponibilità fino al 30 giugno 1999, entro determinati limiti, delle cessioni di beni a viaggiatori diretti in un altro Stato membro effettuati negli speciali negozi siti in ambito portuale o aeroportuale ovvero in spacci a bordo di navi o aeromobili.

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto nuovi, l'articolo 53 reca la specifica disciplina delle formalità applicabili alle cessioni intracomunitarie e agli acquisti intracomunitari effettuati da soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

L'articolo 54 fissa le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto. In particolare il comma 1 sanziona l'omessa effettuazione, o l'effettuazione con indicazioni inesatte tali da comportare l'evidenziazione di un'imposta inferiore, delle annotazioni prescritte per gli acquisti intracomunitari che devono essere eseguite dai soggetti passivi nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e, per gli enti non soggetti d'imposta assoggettati al tributo per gli acquisti intracomunitari effettuati, nel registro di cui al comma 2 dell'articolo 47 del presente provvedimento; la sanzione applicabile è la pena pecuniaria in misura da due a quattro volte l'imposta o la maggiore imposta dovuta, e trova applicazione, come precisa il comma 2 dell'articolo 54, ancorchè, in mancanza della comunicazione del numero di partita IVA da parte dell'acquirente italiano, la cessione sia stata assoggettata ad imposta nello Stato di provenienza dei beni.

I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 54 recano le sanzioni per le violazioni commesse dagli enti, non soggetti passivi d'imposta, tenuti ad applicare il tributo sugli acquisti intracomunitari effettuati. In particolare il comma 3 sanziona con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta o la maggiore imposta dovuta l'omissione o l'infedeltà della dichiarazione; il comma 4 sanziona con la soprattassa del 50 per cento le omissioni nei versamenti e il comma 5 sanziona con la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni l'omessa dichiarazione all'ufficio IVA del superamento del limite di acquisti intracomunitari oltre il quale l'ente è tenuto ad applicare l'imposta.

Il comma 6 prevede l'applicazione della sanzione residuale di cui all'articolo 47, n. 3, del decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 633 del 1972 nel caso in cui siano immatricolati mezzi di trasporto nuovi oggetto di acquisto intracomunitario senza verificare che tale acquisto sia stato assoggettato ad imposta.

Il comma 7 dell'articolo 54 richiama, per le violazioni di omessa presentazione degli elenchi riepilogativi periodici degli scambi intracomunitari effettuati o per la presentazione degli stessi con dati incompleti o inesatti, le sanzioni previste nel comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, decaduto.

Il comma 8, infine, dispone l'applicabilità delle sanzioni penali di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 526, in caso di emissione o utilizzazione di fatture (o documenti equipollenti) relative ad operazioni intracomunitarie recanti numeri di identificazione diversi da quelli reali, in modo da impedire l'individuazione dei soggetti tra i quali le operazioni sono poste in essere.

Concludendo l'esame del capo II, l'articolo 55 disciplina la collaborazione con le amministrazioni degli altri Stati membri e l'articolo 56 rinvia, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Il capo III reca quelle modifiche alla disciplina dell'IVA rese necessarie per l'attuazione della direttiva 91/680/CEE.

L'articolo 57, in particolare, modifica il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per ridefinire i concetti di territorio dello Stato e di territorio della Comunità, mentre il secondo comma dell'articolo 7 suddetto risulta modificato in aderenza alla soppressione delle frontiere fiscali e all'adozione del regime transitorio di cui al presente decreto. In particolare, oltre alla ricordata ipotesi di cessione di beni spediti da altro Stato membro e installati, assiemati o montati in Italia, si disciplinano le cessioni di beni effettuate durante trasporti intracomunitari di persone.

In seguito all'adozione della nuova disciplina si è reso altresì necessario modificare l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nel senso di chiarire che il concetto di esportazione resta circoscritto alle ipotesi di invio fuori del territorio doganale della CEE, l'articolo 38-*quater*, ora limitato ai soli viaggiatori non comunitari, e l'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, atteso che il concetto di importazione resta riferibile ai soli beni di provenienza extra comunitaria.

Per motivi tecnici, si è inoltre reso necessario modificare, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'articolo 68 (è stata soppressa la lettera *e*), non più conforme alla disciplina che si introduce, l'articolo 70 (integrato di un comma per disciplinare il rimborso dell'imposta assolta all'atto dell'importazione da enti non commerciali su beni che sono spediti o trasportati in altro Stato membro), l'articolo 73-*bis* (integrato per disciplinare l'adempimento dell'obbligo dell'apposizione dei contrassegni per i prodotti oggetto di acquisto intracomunitario), e l'articolo 74, ottavo comma, in cui si precisa che le agenzie di vendita all'asta non possono detrarre, così come avviene per l'imposta assolta per le importazioni, neppure l'imposta afferente gli acquisti intracomunitari di beni destinati alla vendita. Modificando l'articolo 29 del suddetto decreto, si è precisato che non devono essere indicate nell'elenco clienti le fatture relative a cessioni intracomunitarie, per le quali il controllo incrociato, evidentemente, avviene a livello comunitario, sulla base degli elenchi riepilogativi. Di tali elenchi, di cui l'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, dispone la presentazione agli uffici doganali, può essere comunque disposta anche la presentazione all'ufficio che gestisce l'imposta sul valore aggiunto con lo stesso decreto con il quale il Ministro delle finanze individua i soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi dei clienti e dei fornitori.

Con l'ultimo comma dell'articolo in rassegna si attribuiscono alle operazioni intra-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comunitarie poste in essere effetti per la verifica della esistenza delle condizioni per richiedere il rimborso indicate all'articolo 30, terzo comma, lettere *b)* e *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

L'articolo 58 dispone la no^{va} imponibilità delle operazioni (usualmente definite come triangolari) di cessione di beni ad un operatore che a sua volta cede ad un soggetto passivo residente in altro Stato membro. Anche tali operazioni rilevano ai fini della determinazione dello *status* di operatore abilitato ad effettuare acquisti, anche intracomunitari, ed importazioni senza applicazione d'imposta e dell'ammontare del *plafond* spendibile per l'effettuazione di tali acquisti ed importazioni.

L'articolo 59 dispone la spettanza del diritto al rimborso - nelle forme di cui all'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 - ai soggetti residenti in altro Stato membro che effettuano prestazioni di trasporto intracomunitario e prestazioni a queste accessorie per le quali l'imposta è dovuta dal committente residente nel territorio dello Stato.

L'articolo 60 detta le disposizioni transitorie connesse alla soppressione delle nozioni di esportazione ed importazione negli scambi intracomunitari in connessione con l'adozione del nuovo regime, in linea generale disponendo che per le operazioni di esportazione ed importazione verso o da altri Stati membri della CEE non ancora perfezionate al 1° gennaio 1993 resta applicabile la previgente disciplina, con semplificazioni per i mezzi di trasporto immatricolati o iscritti in pubblici registri anteriormente al 1° gennaio 1985. I commi 5 e 6 regolano gli scambi intracomunitari con consegna nel territorio dello Stato o spedizione in altro Stato membro successivamente al 31 dicembre 1992 ma con pagamento o fatturazione anteriori al 1° gennaio 1993. Si disciplinano, infine, il trattamento cui sono soggette le restituzioni di beni che erano stati spediti in altro Stato membro anteriormente al 1° gennaio 1993.

Titolo III (articoli da 61 a 67)

Le disposizioni del titolo III intendono rimuovere dall'ordinamento talune norme che si sono palesate in netto contrasto con indirizzi e decisioni comunitarie ovvero che - ancorchè non presentino sul piano formale elementi di contrasto - tuttavia sostanzialmente prevedono oneri, adempimenti o procedure sui quali appare opportuno intervenire nel momento in cui vengono apportate all'ordinamento stesso innovazioni così rilevanti quali quelle previste dai precedenti titoli del decreto in rassegna: questo secondo ordine di disposizioni, per altro, costituisce un logico momento di raccordo, in termini di equità, anche con le modificazioni che sono state di recente approvate in tema di determinazione dei redditi di talune categorie di contribuenti e di correlate procedure di accertamento. Altre misure sono, poi, dirette ad assicurare già dall'inizio dell'anno 1993 il tendenziale rispetto dei vincoli del fabbisogno pubblico. Così, nonostante che un intervento organico per il riordino del sistema delle agevolazioni fiscali non possa essere attuato al di fuori dell'esercizio della delega (che è oggetto di un'apposita proposta di proroga), il Governo ha, intanto, ritenuto necessario procedere alla revisione di alcune disposizioni agevolative allo scopo di assicurare la realizzabilità della previsione di bilancio di 1.500 miliardi di lire per il 1993 (e quelle di lire 3.000 miliardi e di 2.500 miliardi di lire rispettivamente per i due anni successivi).

L'articolo 61 dispone la sostituzione degli articoli 4 e 88 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, nel testo introdotto dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, concernenti, rispettivamente, la tassa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e per l'attribuzione del numero di partita IVA. Con la modifica dell'articolo 4 si prevede, a carico di taluni tipi di società (società per azioni; società in accomandita per azioni; società a

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

responsabilità limitata e società di altro tipo), una tassa unica di lire 500.000 per l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese e una di lire 250.000 per tutti gli altri atti sociali soggetti ad iscrizione in base alle disposizioni del codice civile. Resta invece invariato (lire 250.000) l'ammontare della tassa di iscrizione nel registro delle imprese per le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, per gli imprenditori individuali, per i consorzi ed altri enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica diverse dalle società.

Il rimborso delle maggiori somme versate per l'anno 1992, in base all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 - che prevedeva una tassa di lire 4 milioni per le società per azioni e in accomandita per azioni; di lire 2 milioni e 500 mila per le società a responsabilità limitata e di lire 500 mila per tutti gli altri tipi di società - può essere richiesto all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per quanto riguarda l'articolo 88 della predetta tariffa, viene fissato in lire 250.000 l'importo della tassa per l'attribuzione del numero di partita IVA, e di quello annuale, alle società di ogni tipo (comprese quelle tenute al pagamento della tassa per l'iscrizione nel registro delle imprese) e agli enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica che svolgono, esclusivamente o principalmente, attività commerciali o agricole, nonchè alle associazioni di persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni; per tutti gli altri soggetti l'importo della tassa, sia per l'attribuzione della partita IVA che per quello annuale, è stabilito in lire 100.000. La tassa non è dovuta dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Con l'articolo 62 si apportano talune modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonchè al decreto del Presi-

dente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, istitutivo del regolamento dei CAAF per i lavoratori dipendenti e pensionati.

In primo luogo le modifiche sono dirette a risolvere talune questioni circa la costituzione dei predetti centri di assistenza per le imprese e per i dipendenti ed i pensionati, i quali possono cominciare ad operare sin dall'anno 1993.

Per quanto riguarda i Centri di assistenza fiscale alle imprese si è, in particolare, tenuto conto della ristrettezza dei tempi a disposizione delle organizzazioni nazionali di categoria per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei Centri stessi, soprattutto nel caso in cui dette organizzazioni intendano delegare la costituzione dei Centri a proprie organizzazioni territoriali o di categoria, le quali devono ottenere una preventiva specifica autorizzazione. A tal fine viene prevista la irrilevanza dell'attività svolta dalle organizzazioni di categoria delle imprese ai fini delle imposte dirette e dell'IVA anche per il 1993. Tale irrilevanza era stata già stabilita dall'articolo 78, comma 8, della legge n. 413 del 1991 fino al 1992, nel presupposto che i centri di assistenza (che, essendo costituiti sotto forma di società di capitali, esercitano attività commerciali rilevanti ai fini delle predette imposte) potessero entrare in vigore fin dal 1° gennaio 1993.

Viene, poi, prevista la possibilità dell'apposizione del visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni da presentare nel 1993 anche da parte dei Centri di assistenza per i quali la costituzione e la conseguente autorizzazione all'esercizio dell'attività siano intervenute nel corso dello stesso anno, a condizione che le richieste di autorizzazione ministeriale siano presentate con congruo anticipo rispetto al termine previsto dalla legge per la presentazione delle dichiarazioni.

Si chiarisce, inoltre, che, per l'anno 1993, le scritture contabili si considerano tenute dai Centri o dai professionisti anche se materialmente elaborate dai contribuenti, dalle associazioni sindacali che hanno costituito i Centri o da imprese di elaborazione dei dati contabili prescelte dalle stesse

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

associazioni, a condizione che da una apposita attestazione risulti che i Centri o i professionisti abbiano eseguito i controlli sulla contabilità.

Per quanto riguarda il conto fiscale (istituito a decorrere dal 1° gennaio 1993 per i contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo) le relative disposizioni contenute nei commi da 27 a 30 del predetto articolo 78 della legge n. 413 del 1991 prevedono che esso sia tenuto presso il concessionario dei servizi della riscossione competente per territorio, e che sullo stesso siano registrati, relativamente a ciascun contribuente, i versamenti e i rimborsi concernenti sia le imposte sui redditi che l'IVA. Per consentire all'Amministrazione finanziaria di predisporre la disciplina regolamentare per l'utilizzazione del conto fiscale, nonché di provvedere alla necessaria integrazione dei sistemi informativi in modo da permettere agli uffici di conoscere lo stato della riscossione dei tributi, si è reso necessario disporre il differimento al 1° gennaio 1994 del termine per l'attivazione del conto fiscale (differimento peraltro già previsto dal disegno di legge concernente «Proroga del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e altre disposizioni tributarie» presentato al Parlamento il 9 settembre 1992 (atto Camera n. 1545) attualmente in corso di esame.

In conseguenza dello slittamento del termine per l'attivazione del conto fiscale, nel quale si intendono far confluire anche i compensi che i sostituti d'imposta devono erogare ai Centri autorizzati di assistenza fiscale (ai sensi dell'articolo 78, comma 22, della citata legge n. 413 del 1991) per l'assistenza da questi fornita ai dipendenti dei sostituti stessi, si è ritenuto, poi, opportuno, al fine di garantire ai Centri la percezione dei compensi medesimi, che questi, fino all'entrata in vigore del conto fiscale, vengano erogati direttamente dall'Amministrazione finanziaria (un apposito capitolo di spesa è già previsto nel bilancio di previsione per il 1993 con uno stanziamento di 400 miliardi di lire).

Con lo stesso articolo 62 si è, inoltre, affrontata la questione della responsabilità solidale dei Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati con gli utenti, per le irregolarità emerse in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, che deve escutere in via prioritaria il Centro al quale è concesso il diritto di rivalsa sull'utente. In proposito l'articolo 13, comma 1, del regolamento dei suddetti Centri di assistenza, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992, al fine di garantire all'Amministrazione finanziaria la riscossione dei tributi ed oneri accessori conseguenti le predette irregolarità, ha previsto per i Centri l'obbligo della stipula di una apposita polizza di assicurazione. Il combinato disposto delle norme citate, in considerazione che nell'obbligazione solidale ciascun coobbligato è titolare della stessa obbligazione e che, quindi, tra Centro di assistenza ed utente non è configurabile un rapporto di «terzietà» (danneggiato-danneggiante), non consente al Centro la possibilità di poter stipulare una idonea polizza assicurativa. Far gravare, inoltre, sui Centri di assistenza la preventiva escussione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, anche degli eventuali maggiori tributi e relativi interessi appare non equo anche in considerazione che i tributi e gli interessi restano comunque dovuti dall'utente.

Al fine di risolvere tali problematiche, con l'articolo 62 in rassegna vengono modificate le norme di cui sopra, prevedendo il diritto di rivalsa dell'utente, al quale viene garantito il risarcimento dell'eventuale danno subito, mediante la stipula di un'apposita polizza assicurativa stipulata dal Centro medesimo.

Con l'articolo in esame viene, altresì, differito il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta che attualmente è fissato dal 1° al 30 aprile, stabilendo tale termine tra il 1° ed il 30 giugno. Vengono, inoltre, differiti, per l'anno 1993: al 15 marzo il termine entro il quale il lavoratore dipendente o pensionato deve presentare, ai fini dell'assistenza fiscale, la dichiarazione (mod. 730) ai propri

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sostituti di imposta o ai Centri autorizzati di assistenza fiscale; dal 15 al 31 marzo il termine entro il quale i Centri autorizzati di assistenza fiscale devono comunicare agli enti eroganti, il risultato finale delle liquidazioni delle dichiarazioni relative ai loro assistiti.

Per quanto riguarda il rimborso dei crediti relativi alle imposte sui redditi, l'articolo 62 provvede a rendere più sollecite le procedure automatizzate previste dalla vigente normativa (articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) introducendo, a tale scopo, opportune modifiche relativamente alla formazione delle liste di rimborso e all'emissione dei vaglia cambiari. Allo scopo di snellire ulteriormente l'effettuazione dei rimborsi e di armonizzare le modalità di riscossione con quelle generalmente previste dalla legge sull'assegno (regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736), viene ora previsto - con una formulazione più adeguata - l'invio tramite il sistema postale di tutti i vaglia cambiari al domicilio fiscale degli aventi diritto, prescrivendo la formula dell'assicurata per i vaglia di importo superiore a 10 milioni di lire.

Al fine di provvedere alla regolare esecuzione dei rimborsi automatizzati ed al reintegro delle somme dovute per i compensi ai concessionari della riscossione per l'anno 1993, lo stesso articolo prevede l'incremento di lire 305 miliardi e di lire 95 miliardi degli stanziamenti, rispettivamente, dei capitoli 3521 (restituzioni e rimborsi IRPEF, IRPEG e ILOR) e 3458 (spese per compensi ai concessionari) dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo. A tale onere si provvede con corrispondente riduzione della dotazione del capitolo 3530 (restituzione e rimborsi effettuati tramite i Centri di assistenza fiscale e i concessionari della riscossione) del medesimo stato di previsione del Ministero delle finanze.

L'articolo, inoltre, estende la procedura dei rimborsi automatizzati con le stesse modalità previste nell'articolo 42-bis del citato decreto n. 602 del 1973, come modificato dall'articolo in esame, anche ai

rimborsi relativi a periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Viene, poi, soppresso il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, introdotto dalla legge di conversione 26 novembre 1992, n. 461. Il comma citato prevede, ai fini dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, che i fondi in sospensione d'imposta vengono computati nella misura del 50 per cento. Tale riduzione appare ingiustificata in quanto i fondi in sospensione d'imposta sono, per il loro intero ammontare, componenti del patrimonio netto dell'impresa.

Nello stesso articolo in esame sono previste talune disposizioni riguardanti la disciplina del contributo diretto lavorativo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

A tale riguardo, viene, innanzitutto, chiarito che i redditi di impresa dichiarati dagli imprenditori e dagli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono esclusi dall'ILOR fino ad un ammontare corrispondente al menzionato contributo diretto lavorativo. Tale esclusione discende dalla considerazione che il contributo è determinato tenendo conto dell'entità dell'apporto lavorativo dell'imprenditore individuale e dei soci di società di persone, mentre, come è noto, l'ILOR è applicabile soltanto sui redditi derivanti dall'impiego di una apprezzabile componente patrimoniale.

Si è poi introdotta una disposizione riguardante i contribuenti i cui ricavi o compensi ed il cui volume di affari risultanti nelle scritture contabili sono inferiori a quelli necessari per l'indicazione nella dichiarazione dei redditi di un reddito di impresa o derivante dall'arte o professione almeno pari all'ammontare del contributo diretto lavorativo ovvero a quelli determinabili induttivamente sulla base dei coeffi-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cienti presuntivi a norma dell'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 69 del 1989. Tali contribuenti possono indicare nella dichiarazione dei redditi o nella dichiarazione annuale ai fini dell'IVA ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili, ovvero corrispettivi non registrati senza applicazione di alcuna sanzione di carattere amministrativo. Con la stessa disposizione si chiarisce, inoltre, la rilevanza anche ai fini dell'IVA, dell'adeguamento delle risultanze delle scritture contabili effettuato dal contribuente al fine di uniformarsi al disposto del sopra richiamato articolo 11-bis del decreto-legge n. 384 del 1992.

L'articolo in rassegna prevede, infine, la proroga al 31 dicembre 1993 del termine (30 giugno 1992) previsto per la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

L'articolo 63 differisce dal 1° gennaio 1993 al 1° gennaio 1994 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, lettera c), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativa all'autoliquidazione dell'imposta sulle successioni (disciplinata dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346) da parte di eredi e legatari, nonchè il versamento della stessa agli uffici unitamente all'imposta sull'incremento di valore degli immobili e alle imposte ipotecaria e catastale.

Il rinvio si rende necessario al fine di predisporre (anche in relazione alle esigenze rappresentate da diversi ordini professionali) un modello di autoliquidazione di agevole compilazione, tenendo conto, inoltre, delle modifiche attualmente previste relativamente alla disciplina dell'INVIM.

Lo stesso articolo dispone l'aumento di un punto percentuale dell'attuale aliquota dell'8 per cento dell'imposta gravante sugli spettacoli cinematografici e sportivi e di quella del 15 per cento sugli spettacoli ed intrattenimenti vari, mentre resta invariata

l'aliquota del 4 per cento gravante sugli spettacoli teatrali. A questo aumento - in una globale revisione della disciplina e in considerazione della grave crisi in cui versa il settore cinematografico - l'articolo 63 fa seguire anche un abbuono del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli, dovuta per ogni giornata di attività, a favore delle imprese esercenti sale cinematografiche. Tale abbuono è cumulabile nei limiti del debito di imposta con quelli previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Il medesimo articolo 63 dispone, inoltre, il differimento al 31 dicembre 1993 del termine del 31 dicembre 1992 per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano, ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatorie delle opere abusive». Con la norma in rassegna, sono, altresì, stabilite talune modificazioni al decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, concernente «Istituzione dell'imposta del 5 per cento sulle concessioni e locazioni dei beni pubblici in attuazione alla delega di cui all'articolo 3 della legge 12 luglio 1991, n. 202». Considerato che il provvedimento è diretto a consentire un inventario delle utilizzazioni dei beni appartenenti a soggetti pubblici, si è ritenuto necessario:

prevedere espressamente che l'imposta non è dovuta dagli utilizzatori tenuti al solo pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (e non anche al pagamento di un canone di utilizzazione del bene) e quando l'importo da versare non è superiore a lire 5.000;

prevedere una nuova disciplina (e quindi un nuovo termine) per la presentazione delle denunce di utilizzazione dei beni pubblici di cui all'articolo 7 del predetto decreto legislativo. Viene, infatti, stabilito che l'obbligo della denuncia deve essere adempiuto (il termine originario, previsto entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione dei modelli da utilizzare per la denuncia, è stato poi prorogato fino al 4 dicembre 1992) almeno dieci giorni prima

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della scadenza del termine per il pagamento del canone. L'articolo in esame reca, infine, la previsione che tutti i soggetti che ottengono la disponibilità dei beni pubblici successivamente al 31 dicembre 1992 sono obbligati ad effettuare la denuncia, cosicchè l'Amministrazione possa costantemente tenere aggiornato l'inventario di detti beni. In considerazione poi delle difficoltà incontrate frattanto dai soggetti interessati si è stabilito che le denunce che devono o dovevano essere presentate anteriormente al 31 marzo 1993 (e quindi anche nel corso del 1992) possono essere ritualmente presentate fino al 31 marzo stesso.

L'articolo 64, integrando la disciplina relativa al codice fiscale dei contribuenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, al fine di stabilire che i soggetti tenuti ad indicare negli atti il numero di codice fiscale di altri soggetti possono (qualora questi ultimi non lo comunicano per iscritto almeno dieci giorni prima del termine in cui deve essere adempiuto l'obbligo di indicazione del codice fiscale) richiederlo direttamente all'Amministrazione finanziaria anche mediante sistemi telematici. Relativamente ai soggetti non residenti, cui non risulti attribuito il codice fiscale, detto obbligo si intende soddisfatto con la sola indicazione dei dati identificativi di cui all'articolo 4 del citato decreto n. 605 del 1973 (cognome, nome, luogo e data di nascita per le persone fisiche; denominazione, ragione sociale o ditta e domicilio fiscale per gli altri soggetti). Inoltre, qualora non sia stato possibile acquisire tutti questi dati, i soggetti interessati devono richiedere all'Amministrazione finanziaria l'attribuzione di un codice numerico idoneo alla identificazione del soggetto; la norma prende le mosse dalle disposizioni, già vigenti, contenute nella legge n. 413 del 1991 e detta le conseguenti modalità operative.

Infine viene eliminata ogni incertezza (che sta emergendo in sede giurisprudenziale) circa la portata dell'ultimo periodo del comma 5, dell'articolo 34 della legge n. 413 del 1991, nel senso che l'ordinanza

di estinzione, nel caso in cui gli uffici comunicano alle commissioni tributarie la riscontrata invalidità delle dichiarazioni integrative, è revocata anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972.

L'articolo 65 prevede, per l'anno 1993, un'imposta straordinaria erariale sulle autovetture e sugli autoveicoli con alimentazione a benzina di potenza superiore a 20 cavalli fiscali o con alimentazione a gasolio di potenza superiore a 23 cavalli fiscali, e sui motocicli di potenza superiore a 7 cavalli fiscali. L'imposta non è dovuta qualora sui predetti veicoli sia stata corrisposta l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 38 per cento.

L'imposta, il cui importo aumenta con l'ammontare della potenza dei cavalli fiscali, è dovuta all'atto della prima immatricolazione ovvero della reimmatricolazione per le autovetture, gli autoveicoli e i motocicli usati provenienti da altro Stato, e deve essere corrisposta all'ufficio del registro territoriale competente, in base al domicilio fiscale del richiedente, anteriormente alla presentazione della richiesta di immatricolazione o di reimmatricolazione. Conseguentemente è fatto divieto agli uffici della direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti di provvedere sulle richieste di rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

Allo scopo di sollecitare gli automobilisti a sostituire le autovetture con motori tradizionali con analoghi veicoli muniti di motore *diesel* meno inquinanti l'articolo 65 prevede l'esonero temporaneo dal pagamento della sovrattassa *diesel* per le autovetture nuove di fabbrica immatricolate dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla data del 31 dicembre 1994, sempre che le stesse abbiano le caratteristiche antinquinamento stabilite dalla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991. I predetti veicoli dunque per tre periodi annuali vengono assimilati ai corrispondenti tipi di veicoli a benzina ed

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

assoggettati alla sola tassa automobilistica con esonero dal pagamento del cosiddetto superbollo. Per essi pertanto quest'ultima dovrà essere corrisposta secondo le modalità e per i periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, per i veicoli a benzina.

Passando ad illustrare brevemente l'articolo 66, va ricordato che l'articolo 5 della legge 29 gennaio 1992, n. 58 (disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni), prevede l'obbligo per le società operanti nel settore (Stet, Sip, Italcable e Telespazio) di costituire, nel «Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia», un'unica posizione assicurativa dell'intera situazione previdenziale individualmente maturata. Data la rilevanza del predetto onere, l'articolo 66 in rassegna ne dispone l'imputazione a bilancio nello stesso numero di annualità previsto per l'assolvimento del debito, deducendo fiscalmente le relative quote nei singoli esercizi. Questa disposizione consente di ripartire l'incidenza dell'onere tanto rilevante in un congruo numero di anni. Lo stesso articolo 66 stabilisce, poi, che con decreto del Ministro delle finanze venga consentito alla società costituita ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, di recepire - sia per quanto concerne le modalità e i termini di registrazione e di tenuta delle scritture contabili - i supporti e le procedure in atto presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per la durata della concessione affidata alla citata società. Nello stesso spirito è previsto, altresì, che l'imposta di registro, nella misura fissa di un milione, di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, si applica, oltre che agli atti di fusione e alle operazioni di conferimento di complessi aziendali effettuati da società direttamente o indirettamente controllate dall'IRI, anche alle operazioni di scissione e alle cessioni d'azienda o di rami aziendali. L'imposta così applicata alle predette operazioni ha

natura e carattere sostitutivo delle imposte ipotecarie e catastali proporzionali, nonché dell'INVIM di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Nel momento in cui l'ordinamento recepisce le necessarie modificazioni per armonizzare il sistema alle direttive comunitarie non può essere trascurato il problema del tendenziale rispetto dei vincoli macroeconomici assunti nel generale quadro del completamento della integrazione economica e monetaria; si spiegano così le disposizioni che iniziano un concreto riordino delle agevolazioni tributarie sul quale - proprio nella riaffermazione di tali esigenze - fa affidamento, nella sostanza, l'articolo 11 del disegno di legge recante «Interventi urgenti in materia di finanza pubblica» di recente approvato dal Parlamento.

La revisione delle disposizioni agevolative in materia fiscale prevista dall'articolo 66 comporta l'abrogazione sia della riduzione del 50 per cento dell'IRPEG per alcuni enti pubblici (aziende di Stato a contabilità pubblica, camere di commercio e loro consorzi, consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, eccetera), sia della esenzione del 50 per cento dell'ammontare degli interessi conseguenti ai mutui stipulati da aziende e istituti di credito con regioni, province e comuni, sia dell'abbattimento del 25 per cento della base imponibile per le mance agli impiegati tecnici delle case da gioco. Viene inoltre stabilito:

a) la indetraibilità dell'IVA risultante dalle fatture emesse dai cessionari di beni e committenti di servizi per le operazioni effettuate presso produttori agricoli che, avendo dichiarato di realizzare volumi di affari inferiori a 10 milioni di lire, sono esonerati dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e dichiarazione;

b) la inapplicabilità della detrazione forfettaria dell'IVA per le cessioni di prodotti agricoli e ittici effettuate da società per azioni e in accomandita per azioni e da società di mutua assicurazione;

c) l'applicazione dell'imposta di registro e di bollo nelle misure ordinarie per gli

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

atti di società cooperative, banche popolari, loro consorzi, casse rurali e società di mutuo soccorso.

Si stabilisce, poi, che anche per i soggetti con volume di affari inferiore ai limiti previsti (360 milioni di lire per quelli che esercitano imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero arti e professioni; un miliardo di lire per quelli che esercitano imprese che hanno per oggetto altre attività) vige l'obbligo di effettuare versamenti di imposta con cadenza mensile. Contestualmente però è prevista la possibilità di esecuzione dei versamenti con cadenza trimestrale: in questo caso l'imposta da versare dovrà essere maggiorata, a titolo di interessi non deducibili ai fini della determinazione del reddito, dell'1,50 per cento.

Infine l'articolo in rassegna prende in considerazione l'avvenuta costituzione ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle società per azioni e delle aziende speciali che prendono luogo di quelle già appartenute agli enti territoriali. Una volta data applicazione al nuovo ordinamento delle autonomie locali non si può non prendere atto del sensibile impatto che l'acquisizione della personalità giuridica può determinare nel primo periodo di attività dei nuovi soggetti ai quali sembra opportuno assicurare il mantenersi dei trattamenti fiscali di cui in definitiva beneficiavano allorquando le gestioni trovavano una loro collocazione nell'ambito dell'ente territoriale stesso. Una diversa soluzione contraddirebbe con l'esigenza di dare avvio al recupero di efficacia ed economicità che le nuove forme organizzatorie prevedono nella gestione dei pubblici servizi.

Con l'articolo 67 vengono apportate talune modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, allo scopo di far rientrare nella norma, oltre che i tipici contratti di vendita a termine di titoli e valute, anche tutti quei contratti atipici che perseguono le stesse finalità, e che, pertanto, sotto il

profilo economico, risultano equivalenti, appunto, alle cessioni a termine di valute estere.

Tra tali contratti rientrano quelli che consentono una copertura a termine, in quanto assicurano il contraente dal rischio di cambio senza fissare esplicitamente il cambio a termine, ma determinano sostanzialmente in anticipo la quantità di lire che dovrà essere acquisita a una data futura, sulla base del differenziale esistente fra i tassi di interesse sulle lire e sulla valuta per la stessa scadenza. E ciò anche quando attraverso tali contratti si realizzino proventi o plusvalenze definiti nella misura fin dall'origine.

La norma precisa altresì, relativamente ai citati contratti atipici, le modalità di determinazione della base imponibile sulla quale calcolare le ritenute. Essa non è costituita dal provento che può derivare dal contratto atipico medesimo, ma si determina con modalità analoghe a quelle utilizzate in relazione alle cessioni a termine di valute, considerando, in luogo del prezzo di vendita a termine, il valore a termine della valuta assunto, anche in modo implicito, come riferimento per la determinazione del corrispettivo del contratto atipico.

Per espressa previsione normativa non sono assoggettati ad imposizione i redditi della specie derivanti da contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati di cui all'articolo 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare.

Inoltre, in analogia a quanto stabilito dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, l'obbligo di effettuare la ritenuta sui proventi delle cessioni imponibili di titoli e valute viene esteso a tutti i soggetti che intervengono, in qualità di acquirenti ovvero come intermediari, nelle cessioni medesime. Tale norma, unicamente all'espressa previsione che il prelievo sulle plusvalenze da cessioni a termine di valuta, o da altri contratti equivalenti va operata anche nei confronti di tutti gli organismi di investimento collet-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tivo in valori mobiliari (per esempio: «fondi comuni» italiani ed esteri, SICAV) fa rientrare nella sfera di imponibilità tutte le operazioni della specie effettuate da questi ultimi soggetti.

In relazione alle cennate modificazioni e integrazioni, viene estesa la disciplina del «monitoraggio fiscale» anche ai contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo.

Al fine poi di fissare la decorrenza di applicazione delle nuove norme modificati-

ve ed integrative, senza incidere sul regime delle operazioni già disciplinate dal citato decreto-legge n. 378 del 1992, è stato precisato che le modificazioni apportate alla norma contenuta nell'articolo 81, comma 1, lettera *c-ter*), del citato testo unico delle imposte sui redditi e le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo in questione trovano applicazione con riferimento ai contratti stipulati a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specificando altresì le modalità ed i termini di effettuazione delle pertinenti ritenute.

NOTA TECNICA

TITOLO I

ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE, BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHÈ ALTRE IMPOSIZIONI INDIRETTE SUI CONSUMI

Articoli da 1 a 16 - *Regime generale, detenzione, circolazione e controlli dei prodotti soggetti ad accise*

Nessuna influenza sul gettito, neppure per effetto della nuova disciplina per i versamenti delle accise (al 15 del mese successivo a quello dell'immissione in consumo, anziché con differimenti di trenta giorni) introdotta dall'articolo 3, comma 3.

Articoli da 17 a 20 - *Struttura e aliquote delle accise sugli oli minerali*

I consumi interni delle raffinerie non sono più soggetti ad accise (- lire 3 miliardi).

I prodotti petroliferi per uso agricolo godono attualmente di esenzione con riduzione delle assegnazioni nella misura del 20 per cento. Si conferma l'attuale beneficio con la previsione di un'aliquota ridotta nella misura del 20 per cento rispetto all'aliquota normale, con contemporanea eliminazione della riduzione del 20 per cento prevista per le assegnazioni. L'adozione del nuovo criterio di erogazione del beneficio consentirà una maggiore trasparenza, con un conseguente recupero di gettito valutabile in circa il 10 per cento dell'attuale onere di lire 1.559 miliardi annui (+ lire 150 miliardi).

Il GPL impiegato come combustibile e immesso nelle reti di distribuzione cittadina attualmente sconta un'imposta pari al 10 per cento di quella relativa al GPL per uso combustione (lire 245 al kg); l'agevolazione sarà progressivamente ridotta:

1993: riduzione del 40 per cento	+ lire 13,3 miliardi;
1994: riduzione dell'80 per cento	+ lire 26,6 miliardi;
1995: applicazione aliquota intera	+ lire 34,3 miliardi.

Il GPL impiegato per autotrazione subisce una riduzione dell'aliquota d'imposta da lire 584.370 a lire 477.420 per tonnellata (- lire 128 miliardi).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le scuole di pilotaggio perdono l'attuale agevolazione (+ lire 5,5 miliardi).

Il combustibile per l'azionamento delle automotrici dell'Ente ferrovie dello Stato perde l'attuale agevolazione (+ lire 22 miliardi).

I prodotti petroliferi utilizzati in lavori di ricerche petrolifere subiscono una riduzione delle agevolazioni con applicazione della aliquota pari al 30 per cento di quella normale (+ lire 4,2 miliardi).

Per quanto concerne la produzione degli ossidi di alluminio e di magnesio da acqua di mare, il minor gettito derivante dalle concessioni dell'agevolazione per i comuni interni può essere valutato nel limite di circa 200 milioni, che rientrano nella valutazione di circa 3 miliardi già effettuata per i consumi interni delle raffinerie.

Effetto complessivo sul gettito: lire 64,0 miliardi nel 1993, 77,3 miliardi nel 1994 e 85,0 miliardi nel 1995.

Articoli da 21 a 26 - *Struttura e aliquote delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche*

La birra è assoggettata ad accise con l'aliquota attuale; non si ha effetto sul gettito.

Il vino e le bevande fermentate, diverse da vino e birra, sono assoggettate ad accise con aliquota zero; non si hanno effetti sul gettito.

I prodotti intermedi nel settore degli spiriti vengono tassati con un'aliquota pari a quella minima prevista dalla direttiva CEE (45 ECU), commisurata al volume del prodotto finito, mentre l'attuale tassazione si riferisce al contenuto di alcole aggiunto. La tassazione è superiore a quella che viene ora mediamente applicata e, quindi, non possono derivare conseguenze negative per il gettito, anche se la quantificazione risulta difficile. I nuovi regimi agevolati sostanzialmente corrispondono a quelli in atto vigenti: si tratta di impieghi che in massima parte rientrano negli usi industriali già ammessi in esenzione fiscale.

Gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino e di altri prodotti agricoli saranno assoggettati ad una accisa che viene ridotta di lire 195.000, invece delle attuali 218.400 lire, per rispettare la condizione stabilita dalla direttiva CEE di applicare comunque un'aliquota superiore a quella minima di 550 ECU/ettolitro anidro (951.918 lire); pertanto l'accisa applicata sarà di lire 1.147.000 - lire 195.000 = lire 952.000, con un maggior gettito di lire 12 miliardi.

Articolo 27, comma 5 - *Servizio dei monopoli fiscali, del lotto e delle lotterie*

L'istituzione di un posto di dirigente generale di livello B presso il Ministero delle finanze comporta un onere stimabile in lire 150 milioni in ragione d'anno, mentre l'istituzione di un posto di dirigente di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

livello C comporta un onere stimabile in lire 125 milioni sempre in ragione d'anno.

Onere annuo complessivo: $150.000.000 + (125.000.000 \times 2) = 400.000.000$

lire 150.000.000 (1 dirigente generale di livello B)

lire 250.000.000 (2 dirigenti di livello C)

Totale lire 400.000.000

Articolo 28 - *Aliquote delle accise sui tabacchi lavorati*

Per i tabacchi lavorati viene recepito l'innalzamento al 57 per cento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo stabilito dalla direttiva CEE e viene disciplinato il relativo regime di circolazione. Il maggior gettito previsto, a seguito del contestuale decreto del Ministro delle finanze, è quantificato in lire 1.110 miliardi per il 1993, in lire 1.150 miliardi per il 1994 ed in lire 1.150 miliardi per il 1995, tenendo conto di una possibile temporanea flessione delle vendite nel 1993. Esso consegue, oltre che dalle più elevate aliquote dell'imposta di consumo, anche dagli incrementi dei prezzi di vendita dovuti alla elevazione (dal 9,5 al 10 per cento del prezzo di vendita) dell'aggio corrisposto ai tabaccaia (articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81), nonché dall'aumento dei costi di produzione.

I 1.110 miliardi di lire per il 1993 sono costituiti da 860 miliardi per accise e da 250 miliardi per IVA; il gettito diretto per effetto del presente decreto-legge è di lire 193 miliardi, mentre i restanti 917 miliardi conseguono dal citato decreto ministeriale che aumenta il prezzo di vendita.

Articoli 29 e 30 - *Altre imposizioni indirette*

Tassazione invariata per: sacchetti di plastica; fiammiferi; oli lubrificanti; bitumi di petrolio.

Articoli da 31 a 34 - *Disposizioni finali e transitorie*

Nessuna variazione di gettito.

Articolo 35 - *Soppressione di imposte*

La perdita di gettito per il 1993 viene valutata sulla base delle previsioni di bilancio.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Imposta di fabbricazione e sovrimposte di confine di:

	in miliardi di lire
zucchero (cap. 1403)	- 270
altre sostanze zuccherine (- 4,5 miliardi su cap. 1404 e - 2,9 miliardi su cap. 1459)	- 7,4
olio di semi (- 1 miliardo su cap. 1405; - 5,5 miliardi su cap. 1459)	- 6,5
margarina (cap. 1408: - 0,5 miliardi; cap. 1459: - 0,5 miliardi)	- 1,0
armi da sparo (cap. 1420 e cap. 1459: - 0,1 miliardi)	- 0,1
caffè (cap. 1451)	- 590
cacao (cap. 1452)	- 100
accendigas (cap. 1604)	- 60
prodotti audiovisivi e cine-foto-ottici (- 50 miliardi su cap. 1423 e - 400 miliardi su cap. 1459)	- 450
Rimborso dell'imposta sulle scorte esistenti al 31 dicembre 1992, pari a circa 1/6, - 450 miliardi: 6 mesi	- 75
TOTALE ...	- 1.560,0

La perdita di gettito sullo zucchero e sul caffè è parzialmente compensata dall'aumento delle aliquote IVA.

TITOLO II

ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'IVA

Articolo 36, commi da 1 a 9 - *Modificazione di talune aliquote*

Le variazioni di aliquota si riferiscono a:

	in miliardi di lire
opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonchè contratti di appalto: dal 4 al 9 per cento	+ 415
beni vari: dal 9 al 12 per cento	+ 340
zucchero e caffè: dal 9 al 19 per cento	+ 600
GPL impiegato come combustibile (in bombole e sfuso): dal 9 al 19 per cento	+ 128
trasporto aereo: dal 19 al 12 per cento	- 50
beni vari: dal 38 al 19 per cento	- 440
sport e spettacolo: dal 19 al 9 per cento	- 50
TOTALE ...	+ 943

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel complesso la manovra di armonizzazione delle aliquote IVA e la modifica delle accise non comportano alcun effetto d'impatto sui prezzi al consumo (stimato in - 0,05 per cento).

Articolo 36, comma 10 - Viene prorogata al 31 dicembre 1993 l'agevolazione IVA per la ricostruzione dei comuni terremotati nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia, prevista dall'articolo 13 della legge 10 febbraio 1989, n. 48. La perdita di gettito è quantificabile in 20 miliardi di lire circa.

Articoli da 37 a 60 - *Disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'IVA*

Nessun effetto sul gettito, con esclusione dell'articolo 48 concernente la detrazione IVA sugli acquisti intracomunitari.

La norma dispone la detrazione dell'IVA sugli acquisti intracomunitari nel mese o nel trimestre successivo a quello in cui l'operazione si registra come imposta dovuta; oltre ai positivi effetti finanziari per tutti gli anni, quantificabili in almeno 220 miliardi di lire ($22.000 \times 13\%:12$), si riduce in buona parte la perdita di cassa già prevista e coperta in lire 1.900 miliardi nel bilancio a legislazione vigente per il primo anno di applicazione del nuovo regime intracomunitario.

Cautelativamente l'effetto di cassa e finanziario è quantificabile in un maggior gettito di lire 1320 miliardi nel 1993, 200 miliardi nel 1994 e 210 miliardi nel 1995.

TITOLO III

ADEGUAMENTO DI ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Articolo 61 - *Tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e per l'attribuzione del numero di partita IVA*

Dal raffronto della nuova formulazione rispetto alla precedente prevista dagli articoli di tariffa 4 e 88, si evidenzia che l'articolo 4 è stato sostanzialmente ridimensionato sia limitando la tassa alla sola iscrizione, sia riducendone l'importo.

Entrando nel merito dell'articolo 4, si nota inoltre che il numero 2 della tariffa non ha subito modifiche. Dal confronto del numero 1 della tariffa emerge:

la soppressione della tassa annuale delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni comporta una perdita di gettito di lire $4 \text{ milioni} \times 40.000 =$ lire 160 miliardi e la riduzione da lire 4 milioni a lire 500.000 della tassa di iscrizione con una perdita di gettito di lire $3,5 \text{ milioni} \times 6.000 =$ lire 21 miliardi;

la soppressione della tassa annuale delle società a responsabilità limitata con una perdita di gettito di lire $2,5 \text{ milioni} \times 323.000 =$ lire 807

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

miliardi e la riduzione da lire 2,5 milioni a lire 500.000 della tassa di iscrizione con una perdita di gettito di lire 2 milioni \times 52.000 = lire 104 miliardi;

la soppressione della tassa annuale per le società di ogni tipo con una perdita di gettito di lire 0,5 milioni \times 600.000 = lire 300 miliardi, mentre la tassa di iscrizione rimane immutata.

Si fa presente che le società prese in considerazione escludono quelle in liquidazione, in fallimento, eccetera.

L'istituzione della tassa sugli atti sociali soggetti a registrazione comporta un maggior gettito stimabile pari a 50 miliardi.

Passando all'articolo 88, si evidenzia che la tassa sulla partita IVA di 250.000 lire è stata estesa a tutte le società.

Ciò determina un maggior gettito di lire 250.000 \times 970.000 = lire 242 miliardi.

In complesso per il 1993 le società subiscono una minore pressione fiscale pari a lire 1.100 miliardi.

Il minor costo per le imprese si traduce per gli anni successivi e limitatamente alle società con un risultato reddituale positivo (63 per cento, di circa un sesto inferiore alla percentuale osservata, per tener conto delle condizioni congiunturali) in maggior imponibile IRPEG, IRPEF ed ILOR, così valutabile: $0,63 \times$ lire 1.100 mld. \times 0,5 = lire 347 miliardi; dove il 50 per cento costituisce l'aliquota media marginale di tassazione IRPEG, IRPEF ed ILOR.

Tenendo conto del meccanismo di saldo e acconto, si ha:

1993: 0;
1994: + lire 590 miliardi;
1995: + lire 347 miliardi.

Complessivamente l'articolo comporta il seguente onere:

1993: - lire 1.100 miliardi;
1994: - lire 510 miliardi;
1995: - lire 753 miliardi.

Articolo 62, comma 9 - La norma abroga il comma 3-bis del decreto-legge n. 394 del 1992 convertito dalla legge n. 461 del 1992. Ciò è inteso ad evitare, attraverso un'interpretazione estensiva della norma, una restrizione del gettito derivante dalla esclusione, ai fini del calcolo del patrimonio netto di una parte dei fondi in sospensione d'imposta inclusi nella determinazione dello stesso, secondo il disposto dell'articolo 2424 del codice civile.

Articolo 62, comma 10 - *Esenzioni dall'ILOR del contributo diretto lavorativo*

La legge 29 dicembre 1990, n. 408, ha escluso dall'ILOR, a partire dal 1991, i redditi di impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei

familiari, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, compreso il titolare, non sia superiore a tre.

Ne deriva che le imprese artigiane ed esercenti attività commerciali fino a due addetti più il titolare sono attualmente escluse dall'ILOR. Restano soggette ad ILOR le imprese con più di due addetti, oltre il titolare, soggette alla *minimum tax* e le altre imprese individuali (per una base imponibile complessiva di lire 1.850 miliardi ed una ILOR di lire 300 miliardi, di cui circa lire 250 miliardi relative alle imprese soggette alla *minimum tax* e lire 50 miliardi alle altre imprese).

Correggendo con la *minimum tax* il reddito delle imprese ancora soggette ad ILOR, il gettito si incrementerebbe di circa lire 130 miliardi.

Se invece alle imprese ancora soggette ad ILOR si concede una deduzione pari alla *minimum tax*, l'ILOR viene pagata solo dai contribuenti con redditi superiori alle soglie stabilite. La base imponibile per queste imprese si ridurrebbe a circa 1.000 miliardi di lire e l'imposta ILOR a circa 160 miliardi di lire.

Alle altre imprese sono state applicate le deduzioni attualmente vigenti. Il gettito complessivo quindi, in questa ipotesi, ammonta a lire 210 miliardi (160 miliardi più 50 miliardi delle altre imprese).

Quindi la perdita di gettito, nell'ipotesi della concessione di una deduzione pari alla *minimum tax* in sostituzione delle deduzioni di 7 e 14 milioni (articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), è pari a circa lire 90 miliardi su base annua.

Tenendo conto del meccanismo di saldo e acconto, si ha pertanto:

- 1993: - lire 153 miliardi (90 + 0,7 di 90);
- 1994: - lire 90 miliardi (27 + 63);
- 1995: - lire 90 miliardi (27 + 63).

Articolo 62, comma 12 - Non quantificabile per l'incertezza relativa al numero di soggetti che si avvarranno della norma.

Articolo 63, comma 1 - Lo spostamento di un anno delle disposizioni relative all'autoliquidazione delle successioni comporta una perdita di gettito di 600 miliardi nel bilancio 1993.

Articolo 63, commi 2 e 3

Viene dato un assetto definitivo al problema delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli. Le nuove aliquote sono state stabilite nella misura del 9 per cento per il cinema e lo sport e del 16 per cento per i trattenimenti vari, mentre per gli spettacoli teatrali l'aliquota rimane invariata al 4 per cento e per quelli cinematografici viene confermato l'abbuono del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli dovuta per ogni giornata di attività, calcolato per il 1993 in lire 4 miliardi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per effetto delle suddette modifiche legislative, la nuova disciplina determina un gettito pari a lire 479 miliardi, così calcolato:

Settori di attività —————	Gettito in miliardi di lire —————
cinema	37
sport	91
trattenimenti vari	98
teatro	21
mostre e fiere	4
apparecchi da gioco	40
ingresso case da gioco	12
proventi case da gioco	13
scommesse	167
Totale ...	483
- abbuono 25% per gli spettacoli cinematografici	- 4
TOTALE GETTITO ...	479

Poichè per il 1993 sul capitolo 1230 dello stato di previsione dell'entrata sono previsti 490 miliardi di lire, si ha un minor gettito di lire 11 miliardi.

Articolo 63, comma 5

Le modifiche proposte al decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, non comportano apprezzabili variazioni di gettito, rispetto a quanto previsto dal detto decreto. Infatti, già nel provvedimento istitutivo dell'imposta del 5 per cento sui canoni di concessione, non era stata prevista una variazione di bilancio per l'incertezza e l'esiguità del relativo gettito.

Articolo 65, commi 1, 2 e 3 - *Imposta erariale straordinaria, per il 1993, su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso.*

Le stime di gettito sono effettuate sulla base del numero di immatricolazioni relative al 1990, ridotto di un 5 per cento in via cautelativa, per tenere conto di possibili effetti sulle vendite, specie nell'ultima parte dell'anno.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A. Autovetture e autoveicoli con alimentazione a benzina

Cavalli fiscali	Numero immatricolazioni (a)	Imposta straordinaria (milioni di lire) (b)	Gettito (miliardi di lire) (a) × (b)
da 21 a 23	1.104	5	5,5
da 24 a 26	4.018	8	32,1
da 27 a 30	1.833	10	18,3
oltre 30	2.183	12	26,2
TOTALE . . .	9.138	-	82,1

B. Autovetture e autoveicoli con alimentazione a gasolio

Cavalli fiscali	Numero immatricolazioni (a)	Imposta straordinaria (milioni di lire) (b)	Gettito (miliardi di lire) (a) × (b)
da 24 a 26	804	5	4
da 27 a 30	20	8	0,2
oltre 30	16	10	0,2
TOTALE . . .	840	-	4,4

C. Motocicli

Per i motocicli i dati disponibili consentono una ripartizione delle immatricolazioni per cilindrata, a fronte della quale non esiste corrispondenza univoca con i cavalli vapore.

Si è giunti ad una stima, distinguendo ulteriormente nelle fasce tra 2 e 4 cilindri; ciò comporta un gettito aggiuntivo stimabile in 3 miliardi, per un complessivo importo di 70,5 miliardi.

Complessivamente, quindi, il gettito previsto per le lettere A, B e C sarebbe stimabile, per il 1993, in circa 157 miliardi di lire.

Articolo 65, comma 5

La disposizione riguarda l'esenzione per tre anni dal superbollo per le auto che impiegano motori *diesel* «puliti». La misura non comporta modifiche delle entrate essendo già stata considerata nelle minori previsioni nell'ambito della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (si veda la Relazione tecnica all'atto Senato n. 463, p. 22).

Articolo 66 - *Revisione di agevolazioni*

Descrizione della disciplina vigente.

1) Riduzione del 50 per cento dell'IRPEG per alcuni enti pubblici (aziende di Stato a contabilità pubblica, camere di commercio e loro consorzi, consorzi per le aree e nuclei di sviluppo industriale, eccetera).

La stima è stata fatta partendo dal dato relativo ai redditi imponibili ad aliquota agevolata risultante dai modelli 760 per individuare la quota di reddito relativa a questa disposizione. Il risultato è stato, poi, riportato al 1993 con un mero adeguamento monetario.

2) Esenzione del 50 per cento dell'ammontare degli interessi da mutui fatti da aziende ed istituti di credito a regioni, province e comuni.

Per la stima è stata utilizzata la voce specifica, contenuta nel modello 740/A, «Reddito esente ai fini IRPEG», che per il settore del credito è riconducibile alla disposizione in oggetto.

3) Abbattimento del 25 per cento della base imponibile per le mance agli impiegati tecnici delle case da gioco.

4) Detraibilità dell'IVA sulla base delle fatture emesse dai cessionari di beni e committenti di servizi per le operazioni effettuate presso produttori agricoli esonerati dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e dichiarazione per avere realizzato un volume di affari inferiore a 10 milioni di lire.

La stima, prudenziale, tiene conto del fatto che, per i circa 800.000 agricoltori che dichiarano meno di 10 milioni di lire di volume d'affari, il volume d'affari complessivo non dovrebbe superare gli 8.000 miliardi di lire. Data l'aliquota media del 4 per cento, è stata fatta l'ipotesi di acquisto da parte di soggetti IVA nella misura di circa un terzo.

5) Applicazione del regime speciale dell'IVA per le cessioni di prodotti agricoli e ittici (rigorosa limitazione dell'utilizzo del regime alle sole cessioni effettuate da produttori agricoli, a quelle effettuate, per conto dei produttori associati, da cooperative e loro consorzi, da associazioni e loro unioni, nonché a quelle effettuate da enti che provvedono per legge alla vendita collettiva per conto dei produttori).

La stima è fatta sulla base delle minori entrate per l'intero settore agricolo nell'anno 1990, pari a 1050 miliardi, di cui l'80 per cento attribuibile alle società di capitali. Proiettando al 1993 tale importo, con aliquota media del 9 per cento, per tre anni, otteniamo minori entrate per 1300 miliardi, di cui l'80 per cento relativo alle società di capitali risulta pari a circa 1000 miliardi.

6) Imposta fissa di registro per atti di società cooperative, banche popolari, loro consorzi, casse rurali e società di mutuo soccorso.

7) Differimento trimestrale dei versamenti dell'IVA da parte dei contribuenti minori senza previsione di interessi. Previsione degli interessi per il maggior periodo di differimento rispetto a quello dei versamenti mensili nella misura del 9 per cento annuo, come previsto per i rimborsi, e possibilità di opzione per versamenti mensili.

La stima tiene conto dell'imposta dei versamenti trimestrali e della maggiorazione dell'1,50 per cento (determinata in considerazione di un

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

differimento medio dei versamenti trimestrali pari a 2 mesi e del tasso d'interesse del 9 per cento applicato per i rimborsi), nonché dei prevedibili maggiori versamenti mensili relativi all'ottobre-novembre 1993 stimati, in via estremamente cautelativa, in lire 100 miliardi (nell'ipotesi che almeno il 5-6 per cento dei soggetti non eserciti l'opzione prevista).

		1° anno	2° anno	3° anno
dal 1994	1)	343	343	343
	2)	474	474	474
	3)	13	13	13
dal 1993	4)	100	100	100
	5)	1.000	1.000	1.000
	6)	50	50	50
	7)	200	100	100
Effetti di bilancio		1993	1994	1995
		1.350	2.823	2.030

TABELLA RIASSUNTIVA
(in miliardi di lire)

		1993	1994	1995
Artt. 17-20	Oli minerali	64,0	77,3	85,0
Artt. 21-26	Alcole e bevande alcoliche	12,0	12,0	12,0
Art. 27 - c. 5	Servizio monopoli fiscali, lotto e lotterie	- 0,4	- 0,4	- 0,4
Art. 28	Tabacchi	1.110,0	1.150,0	1.150,0
Art. 35	Imposte di fabbricazione	- 1.560,0	- 1.560,0	- 1.560,0
Art. 36	Aliquote IVA	943,0	960,0	1.000,0
Art. 36 - c. 10	Agevolazioni IVA terremotati	- 20,0	-	-
Art. 48	Detrazioni IVA intracomunitarie	1.320,0	200,0	210,0
Art. 61	Tassa sulle società	- 1.100,0	- 510,0	- 753,0
Art. 62 - c. 10	Esenzione ILOR dal contributo diretto lavorativo	- 153,0	- 90,0	- 90,0
Art. 63 - c. 1	Autoliquidazione imposta successione	- 600,0	-	-
Art. 63 - c. 2-3	Imposte spettacoli	- 11,0	- 11,0	- 11,0
Art. 65 - c. 1-2-3	Imposta straordinaria sui veicoli di lusso	157,0	-	-
Art. 66	Modificazione di disposizioni agevolative	1.350,0	2.823,0	2.030,0
	TOTALE . . .	1.511,6	3.050,9	2.072,6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi d'imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513.

Decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993 ().*

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati, in materia di imposta sul valore aggiunto con quelle recate da direttive della Comunità economica europea e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi d'imposta, l'esclusione dall'imposta locale sui redditi dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

(*) Vedi anche il successivo avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 1993.

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE, BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHÈ ALTRE IMPOSIZIONI INDIRETTE SUI CONSUMI

CAPO I

REGIME GENERALE, DETENZIONE, CIRCOLAZIONE E CONTROLLI
DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISE

Articolo 1.

(Prodotti soggetti ad accise - Definizioni)

1. Gli oli minerali, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, come definiti negli articoli 17, 21, 22, 23, 24, 25 e 27, sono sottoposti ad accisa secondo le disposizioni stabilite dal presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sui consumi prevista, dalle vigenti disposizioni, con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo;

b) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci soggette ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria;

c) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale;

d) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;

e) operatore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata a ricevere, nell'esercizio dell'attività economica svolta, prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da paesi comunitari, extra-comunitari o dal territorio nazionale; tale operatore non può detenere o spedire i prodotti in regime di sospensione dei diritti di accisa;

f) operatore non registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata ad effettuare, a titolo occasionale, le medesime operazioni previste per l'operatore registrato.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Ai fini dell'applicazione del Titolo I del presente decreto, nel territorio della Comunità economica europea, come definito dall'articolo 227 del relativo Trattato istitutivo, firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, si intendono inclusi il Principato di Monaco, Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), l'isola di Man e la Repubblica di San Marino; si intendono invece esclusi i dipartimenti d'oltre mare della Repubblica francese, il territorio di Büsingen, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla e le isole Canarie.

Articolo 2.

(Fatto generatore ed esigibilità dell'accisa)

1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, sono assoggettati ad accisa al momento della fabbricazione o della importazione.

2. L'accisa è esigibile all'atto dell'immissione in consumo del prodotto. Si considera immissione in consumo anche:

a) l'ammacco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 5;

b) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo;

c) la fabbricazione o l'importazione, anche irregolare, avvenuta al di fuori di un regime sospensivo.

3. È obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione al consumo ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta o che si è reso garante di tale pagamento.

Articolo 3.

(Accertamento, liquidazione e pagamento)

1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

2. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota di imposta vigente alla data dell'immissione in consumo; per i tabacchi lavorati la liquidazione si effettua applicando ai singoli prodotti l'ammontare dell'imposta vigente alla predetta data e risultante dalle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico vigenti a tale data. Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.

3. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'immissione in consumo. In caso di ritardo, oltre la applicazione delle indennità e degli interessi di mora, non è consentita l'immissione in consumo da parte del soggetto obbligato fino all'estinzione del debito di imposta. Per l'imposta di

consumo sul gas metano devono essere osservate le modalità di accertamento e i termini di dichiarazione e versamento con riferimento a ciascun bimestre solare. Per i prodotti di importazione l'accisa è riscossa dalle dogane con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. Resta salva, per il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, l'applicazione della legge 18 febbraio 1963, n. 303.

Articolo 4.

(Regime del deposito fiscale)

1. La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione di prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in un deposito fiscale.

2. Per l'istituzione e l'esercizio dei depositi fiscali si applicano le disposizioni previste dalle disposizioni sulle singole imposte di fabbricazione o di consumo. Per il vino si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti. L'esercizio del deposito è subordinato al rilascio, da parte dell'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, della licenza fiscale, previo pagamento dei vigenti diritti di licenza, ferme le disposizioni sulla vigilanza e il controllo dettate per i depositi fiscali di tabacchi lavorati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i depositi di oli minerali e per i depositi di alcole, gestiti in regime di deposito doganale privato, si applicano i diritti di licenza nelle misure rispettivamente stabilite per le raffinerie e i magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti. A ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa.

3. Il depositario autorizzato è obbligato:

a) a prestare cauzione, secondo le modalità e nelle misure vigenti, a garanzia dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale. Per i magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti la cauzione deve essere prestata nella stessa misura prevista per i depositi di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione. In ogni caso l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta dovuta in media per il periodo di tempo stabilito per il pagamento dell'imposta. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione finanziaria di esonerare da tale obbligo le ditte riconosciute affidabili e di notoria solvibilità;

b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;

c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;

d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.

4. I depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza deve assicurare, tenendo conto della operatività dell'impianto,

la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attività di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio.

5. Sono escluse dal regime del deposito fiscale le fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria.

Articolo 5.

(Abbuoni per perdite e cali)

1. In caso di perdita o distruzione di prodotti soggetti ad accisa che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono dell'imposta quando è provato che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Salvo che per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a terzi o allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.

2. Per le perdite, inerenti alla natura dei prodotti, avvenute, in regime sospensivo, durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale vengono sottoposti i prodotti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono è concesso nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

3. Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale.

4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche per i trasporti provenienti dagli Stati membri della Comunità economica europea di prodotti in regime di sospensione di accisa.

Articolo 6.

(Circolazione di prodotti soggetti ad accisa)

1. La circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa, in regime sospensivo, deve avvenire solo tra depositi fiscali, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 8.

2. Il titolare del deposito fiscale mittente è tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore, del pagamento dell'accisa dovuta sulla merce trasportata; la garanzia deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità economica europea e ne è disposto lo svincolo quando è data la prova della presa in carico del prodotto da parte del destinatario.

3. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e con l'osservanza delle modalità previste dai competenti organi comunitari. Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, può disporre l'eventuale suggellamento dei colli o contenitori o dei mezzi di trasporto utilizzati.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Il documento di accompagnamento di cui al comma 3 non è prescritto per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi destinati, quando sono sottoposti ad un regime doganale comunitario diverso da quello dell'immissione in libera pratica o sono immessi in una zona franca o in un deposito franco.

5. Nel caso di spedizione di prodotti soggetti ad accisa, effettuata fra gli Stati membri, con attraversamento di Paesi EFTA, vincolati al regime di transito comunitario interno per mezzo del documento amministrativo unico, questo documento sostituisce quello previsto dal comma 3; in tale ipotesi dal documento amministrativo unico deve risultare che trattasi di prodotto soggetto ad accisa ed un esemplare dello stesso deve essere rispedito dal destinatario, per l'appuramento.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della spedizione e per il rimborso si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

7. Fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per il trasporto e la circolazione dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale, le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa si applicano anche alla circolazione entro il territorio dello Stato dei prodotti nazionali soggetti al medesimo regime fiscale con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Articolo 7.

*(Irregolarità nella circolazione di prodotti
soggetti ad accisa)*

1. In caso di irregolarità o di infrazione, che comporti l'esigibilità dell'imposta, commessa nel corso della circolazione di prodotti in sospensione dei diritti di accisa, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:

a) l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che si è resa garante per il trasporto;

b) l'accisa è riscossa in Italia se l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa nel territorio dello Stato;

c) se l'irregolarità o l'infrazione è accertata nel territorio nazionale e non è possibile stabilire il luogo in cui è stata effettivamente commessa, essa si presume commessa nel territorio dello Stato;

d) se i prodotti spediti dal territorio nazionale non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, l'irregolarità o l'infrazione si considera commessa nel territorio nazionale e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, nel termine di quattro mesi dalla data di spedizione dei prodotti, non venga fornita la prova della regolarità

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato;

e) se entro tre anni dalla data di rilascio del documento di accompagnamento viene individuato il luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa, e la riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa viene rimborsata.

2. Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarità o infrazione relativa a prodotti provenienti da altro Stato membro, il Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è tenuto ad informare le competenti autorità del Paese di provenienza.

Articolo 8.

(Operatore professionale)

1. Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo può essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che, nell'esercizio della attività economica svolta, abbia chiesto, prima del ricevimento della merce, di essere registrato come tale presso l'ufficio tecnico di finanza competente per territorio.

2. L'operatore di cui al comma 1 deve garantire il pagamento dell'accisa relativa ai prodotti che riceve in regime sospensivo, tenere la prescritta contabilità delle forniture dei prodotti, presentare i prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento.

3. Se l'operatore di cui al comma 1 non è registrato, può ricevere, nell'esercizio della attività economica svolta e a titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se, prima della spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio e garantisce il pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare l'effettiva ricezione della merce ed il pagamento dell'accisa. Copia della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia prestata, vistata dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha ricevuta, deve essere allegata al documento di accompagnamento previsto dall'articolo 6, comma 3, per la circolazione del prodotto.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa è esigibile all'atto del ricevimento della merce e deve essere pagata, secondo le modalità vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.

5. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 9 non si applicano ai prodotti indicati nell'articolo 27, comma 1.

Articolo 9.

(Rappresentante fiscale)

1. Per i prodotti soggetti ad accisa provenienti da altro Stato membro, il titolare del deposito fiscale mittente può designare un

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rappresentante fiscale con sede nello Stato per provvedere, in nome e per conto del destinatario che non sia titolare di deposito fiscale, agli adempimenti previsti dal regime di circolazione intracomunitaria.

2. Il rappresentante fiscale deve in particolare:

a) garantire il pagamento dell'accisa secondo le modalità in materia vigenti, ferma restando la responsabilità dell'esercente l'impianto che effettua la spedizione o del trasportatore;

b) pagare l'accisa al momento dell'arrivo delle merci secondo le modalità previste e nel termine stabilito;

c) tenere una contabilità delle forniture ricevute e comunicare all'ufficio finanziario competente gli estremi di queste ed il luogo in cui sono consegnate le merci.

3. I soggetti che intendono svolgere le funzioni di rappresentante fiscale devono chiedere la preventiva autorizzazione alla direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio nel luogo ove ha sede il destinatario. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri doganali abilitati a svolgere i compiti previsti dall'articolo 7, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.

Articolo 10.

(Circolazione di prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo in altro Stato membro)

1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in altri Stati membri che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio nazionale.

2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, con l'osservanza delle modalità di applicazione stabilite dai competenti organi comunitari.

3. L'accisa è dovuta dal soggetto che effettua la fornitura o dal soggetto che la riceve. Prima della spedizione delle merci, deve essere presentata una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio nel luogo di ricevimento dei prodotti, e deve essere garantito il pagamento dell'accisa. Il pagamento deve avvenire secondo le modalità vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'arrivo e il soggetto che riceve la merce deve sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare l'arrivo della merce e l'avvenuto pagamento dell'accisa.

4. Quando l'accisa è a carico del venditore e in tutti i casi in cui l'acquirente non ha la qualità di esercente un deposito fiscale, nè quella di operatore professionale registrato o non registrato, l'accisa deve essere pagata dal rappresentante fiscale del venditore, avente sede nello Stato, preventivamente autorizzato secondo le norme di cui all'articolo 9.

Articolo 11.

(Prodotti assoggettati ad accisa già immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati)

1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa è dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.

2. Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati dai privati entro i seguenti quantitativi:

- a) sigarette, 800 pezzi;
- b) sigaretti (di peso non superiore a 3 gr/pezzo), 400 pezzi;
- c) sigari, 200 pezzi;
- d) tabacco da fumo, 1 Kg;
- e) bevande spiritose, 10 litri;
- f) prodotti intermedi, 20 litri;
- g) vino (di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante), 90 litri;
- h) birra, 110 litri.

3. I prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'articolo 10. Questa disposizione si applica nel caso di oli minerali trasportati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. È considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dal serbatoio di alimentazione o dall'eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri, nonché il trasporto di oli minerali destinati al riscaldamento effettuato con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori professionali.

Articolo 12.

(Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa)

1. I prodotti assoggettati ad accisa devono essere custoditi, contabilizzati e devono circolare con un documento di accompagnamento analogo a quello previsto per la circolazione intra-comunitaria, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Per i tabacchi lavorati si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano la loro circolazione e detenzione nel territorio nazionale.

2. Restano fermi gli adempimenti previsti per la denuncia degli impianti che custodiscono prodotti assoggettati ad accisa e per il rilascio delle licenze fiscali e l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Da tali adempimenti e dal predetto obbligo sono esclusi i depositi di oli minerali per uso privato, per uso agricolo e per uso industriale, di capacità non superiore a 25 metri cubi, ad eccezione di quelli afferenti a distributori automatici di carburante.

Articolo 13.

(Prodotti muniti di contrassegno fiscale)

1. I prodotti destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale devono essere muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti.

2. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri tramite il rappresentante fiscale con le stesse modalità stabilite per i depositari nazionali.

3. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di contrassegno fiscale avviene con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 6.

Articolo 14.

(Rimborso dell'accisa)

1. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attività economica da lui svolta, quando sono destinati al consumo in un altro Stato membro o all'esportazione.

2. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le caratteristiche e il prezzo dei contrassegni previsti dall'articolo 13, nonché le modalità per l'effettuazione dei rimborsi e dei controlli in conformità alle disposizioni comunitarie.

Articolo 15.

(Esenzioni)

1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:

a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;

b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;

c) alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato del Nord Atlantico, nonché alle forze armate di cui all'articolo 1 della decisione 90/640/CEE per gli usi consentiti;

d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale fino a quando non sarà

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

adottata una normativa fiscale uniforme nell'ambito comunitario. La stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della Comunità economica europea, con l'osservanza della procedura all'uopo prevista.

Articolo 16.

(Regimi particolari)

1. I territori extra-doganali dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e le acque nazionali del lago di Lugano sono considerati esclusi dal territorio della Comunità economica europea.

2. Le operazioni relative a prodotti provenienti o destinati alla Repubblica di San Marino sono considerate di provenienza del territorio dello Stato o dirette a questo e devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni.

3. Sono esentati dall'accisa fino al 30 giugno 1999 i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e che sono trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o una traversata marittima intracomunitaria.

4. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati dagli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo; sono invece tenuti ad informare gli uffici tecnici di finanza competenti per territorio delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal Regolamento CEE n. 986/89 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L.106 del 18 aprile 1989 e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonché a sottoporsi a controllo. Ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda vitivinicola.

CAPO II

STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE SUGLI OLI MINERALI

Articolo 17.

(Prodotti soggetti ad accise)

1. Sono assoggettati ad accisa, con le aliquote di seguito indicate, i seguenti oli minerali:

- a) benzina (codice NC 2710 00 31 e 2710 00 35): lire 914.000 per
- b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 33): lire 827.000 per 1.000 litri;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55):

- 1) per autotrazione: lire 625.620 per 1.000 litri;
- 2) per riscaldamento: lire 344.560 per 1.000 litri;

d) oli da gas o gasolio (codice 2710 00 69):

- 1) per autotrazione: lire 625.620 per 1.000 litri;
- 2) per riscaldamento: lire 625.620 per 1.000 litri;

e) oli combustibili (codice NC 2710 00 79): lire 90.000 per 1.000 Kg. (1):

1) oli combustibili con tenore di zolfo inferiore o uguale all'uno per cento: lire 45.000 per 1.000 Kg.;

f) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00):

- 1) per autotrazione: lire 477.420 per 1.000 Kg.;
- 2) per combustione: lire 245.000 per 1.000 Kg. (2);

g) gas metano (codice NC 2711 29 00):

- 1) per autotrazione: aliquota zero;
- 2) per combustione:
usi civili: lire 258 al mc. (3), (4), (5);
usi industriali: lire 20 al mc. (6).

(1) L'aliquota di lire 90.000 per 1.000 Kg. si riferisce agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosità (V) superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosità (V) superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosità (V) da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che hanno una viscosità (V) inferiore a 21,2 centistokes.

(2) L'imposta prevista per i gas di petrolio liquefatto impiegati negli usi di cui all'articolo 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, è dovuta nella misura del 40 per cento fino al 31 dicembre 1993, nella misura dell'80 per cento dal 1° gennaio 1994 ed in misura intera dal 1° gennaio 1995. L'aumento non si applica ai gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali.

(3) Per i consumi di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (C.I.P.) n. 37 del 26 giugno 1986: lire 12 al mc.; per i consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 77 al mc. Non è soggetto ad imposta il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore.

(4) Per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

- usi civili: lire 164 al mc.;
- usi di cui alla tariffa T1 e T2: esenzione.

(5) Devono considerarsi compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas metano come combustibile negli esercizi di ristorazione e nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, e nella produzione di acqua calda, di altri vettori termici e/o di calore non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa ma per la cessione a terzi per usi civili.

(6) Devono considerarsi compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano come combustibile nel settore alberghiero e in tutte le attività produttive di beni svolte dalle imprese industriali, artigianali ed agricole.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, se destinati ad essere usati, se sono messi in vendita o se sono usati come combustibile o carburante, sono assoggettati ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori, equivalente:

- a) i prodotti di cui al codice NC 2706;
- b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;
- c) i prodotti di cui al codice NC 2709;
- d) i prodotti di cui al codice NC 2710;
- e) i prodotti di cui al codice NC 2711, compresi il metano ed il propano chimicamente puri, ma con eccezione del gas naturale;
- f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;
- g) i prodotti di cui al codice NC 2715;
- h) i prodotti di cui al codice NC 2901;
- i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;
- l) i prodotti di cui al codice NC 3403 11 00 e 3403 19;
- m) i prodotti di cui al codice NC 3811;
- n) i prodotti di cui al codice NC 3817.

3. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti ad eccezione del prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati nei limiti del contingente annuo stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste; è tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale.

4. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius.

5. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale delle Comunità europee ed i riferimenti ai capitoli e codici della nomenclatura combinata delle merci (NC) corrispondono a quelli della versione vigente alla data del 19 ottobre 1992.

6. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, per le controversie doganali con la sostituzione dell'ufficio tecnico di finanza alla dogana, per gli adempimenti affidati a tale ufficio.

7. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esercizio della vigilanza fiscale sui prodotti che sono soggetti a

tassazione nel caso in cui si verificano i presupposti stabiliti nei commi 2 e 3.

Articolo 18.

(Fatto generatore dell'accisa)

1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 2, l'obbligo del pagamento dell'accisa sorge anche:

- a) quando si verificano i casi previsti nell'articolo 17, commi 2 e 3;
- b) quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione.

2. Il consumo di oli minerali all'interno di uno stabilimento di produzione non è considerato fatto generatore d'accisa se il consumo è effettuato per fini della produzione. Per i consumi non connessi con la produzione di oli minerali e per la propulsione dei veicoli a motore è dovuta l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti petroliferi, effettuate nell'interno dei depositi fiscali.

3. Le variazioni di aliquota possono essere applicate anche agli oli minerali già immessi in consumo con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Articolo 19.

(Definizione di stabilimento di produzione)

1. Si considera stabilimento di produzione di oli minerali qualsiasi stabilimento nel quale i prodotti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, sono fabbricati o sottoposti a «trattamento definito» ai sensi della nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata. Più stabilimenti di produzione, che attuano processi di lavorazione tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa impresa, ovvero impianti di produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano nell'ambito di uno stabilimento, possono essere considerati come un solo stabilimento con redazione di un bilancio fiscale unico.

2. Non si considerano, ai fini del presente decreto, stabilimenti di produzione di oli minerali gli stabilimenti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti all'accisa.

3. Non si considera produzione di oli minerali:

- a) l'operazione nel corso della quale si ottengono in via accessoria piccole quantità di oli minerali;
- b) l'operazione nel corso della quale viene reimpiegato l'olio minerale recuperato, a condizione che l'importo dell'accisa pagata su tale olio non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto sull'olio reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) l'operazione di miscelazione di oli minerali, tra loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, a condizione che l'accisa sia stata già pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzione, ovvero che sulla miscela non sia dovuta l'accisa di ammontare superiore a quello già pagato sui singoli componenti.

Articolo 20.

(Impieghi agevolati)

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 15 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente decreto sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista, con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14. La predetta tabella sostituisce la tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e la tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

2. La colorazione o marcatura degli oli minerali esenti da accise o assoggettati ad aliquota ridotta sono stabilite in conformità alle norme comunitarie adottate in materia e devono essere eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale.

CAPO III

STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE SULL'ALCOLE
E SULLE BEVANDE ALCOLICHE

Articolo 21.

(Birra)

1. La birra è assoggettata ad accisa con l'aliquota di lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato di prodotto finito, alla temperatura di 20° Celsius.

2. Si intende per birra qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e di bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206 e, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 per cento in volume.

Articolo 22.

(Vino)

1. Il vino, tranquillo o spumante, è assoggettato ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica l'aliquota zero.

2. Si intendono per:

a) «vino tranquillo» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti alla successiva lettera b), aventi:

1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purchè l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;

2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 per cento ma non superiore al 18 per cento in volume, purchè siano stati prodotti senza arricchimenti e l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;

b) «vino spumante» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:

1) sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;

2) hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purchè l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione.

3. È esente da accisa il vino prodotto da un privato e consumato dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita.

Articolo 23.

(Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra)

1. Sono soggette ad accisa, con la stessa aliquota prevista per il vino, riferita ad ettolitro di prodotto finito, le altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.

2. Si intendono per:

a) «altre bevande fermentate tranquille» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 non menzionati nel precedente articolo 22 ed i prodotti di cui al codice NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate definite alla successiva lettera b) del presente articolo, ed esclusi i prodotti previsti all'articolo 21, che abbiano:

1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 10 per cento in volume;

2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purchè l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) «altre bevande fermentate gassate» tutti i prodotti di cui al codice NC 2206 00 91, nonchè i prodotti di cui ai codici 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, non previsti all'articolo 22, che soddisfano le seguenti condizioni:

1) essere presentati in bottiglie chiuse con tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci oppure avere una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;

2) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 13 per cento in volume;

3) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 per cento, ma non superiore al 15 per cento in volume, purchè l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione.

3. Sono esenti da accisa le altre bevande fermentate, tranquille e gassate, fabbricate da un privato e consumate dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, a condizione che non formino oggetto di alcuna attività di vendita.

Articolo 24.

(Prodotti intermedi)

1. I prodotti alcolici intermedi sono soggetti ad accisa con l'aliquota di lire 77.835 per ettolitro di prodotto finito.

2. Si intendono per «prodotti intermedi» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206, non contemplati dagli articoli 21, 22 e 23, aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 22 per cento in volume.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, è considerata «prodotto intermedio» qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione, nonchè qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 23, con titolo alcolometrico effettivo superiore all'8,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione.

Articolo 25.

(Alcole etilico)

1. L'alcole etilico è soggetto ad accisa con l'aliquota di lire 1.146.600 per ettolitro anidro alla temperatura di 20° Celsius.

2. Per alcole etilico si intendono:

a) tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata;

b) i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206;

c) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.

3. Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali, del siero e del permeato di siero di latte, e per l'alcole contenuto nel rum, l'aliquota di accisa è ridotta di lire 195.000 per ettolitro anidro.

Articolo 26.

(Esenzioni)

1. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti da accisa quando sono:

- a) denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita;
- b) denaturati con denaturanti speciali approvati dal Ministero delle finanze ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare;
- c) impiegati per la produzione di aceto di cui al codice NC 2209;
- d) impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE;
- e) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole;
- f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume;
- g) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 kg. di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 kg. di prodotto per altri prodotti;
- h) impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici;
- i) utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto.

2. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche mediante restituzione dell'imposta pagata che può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14; con gli stessi decreti sono stabilite, altresì, le condizioni e le modalità per il rimborso delle accise pagate su prodotti che vengono ritirati dal mercato perchè divenuti non idonei al consumo umano.

CAPO IV

STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE SUI TABACCHI LAVORATI

Articolo 27.

(Prodotti soggetti ad accisa)

1. Sono considerati tabacchi lavorati:

- a) i sigari e i sigaretti;
- b) le sigarette;
- c) il tabacco da fumo:
 - 1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
 - 2) gli altri tabacchi da fumo.

2. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - «c) il tabacco da fumo:
 - 1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
 - 2) gli altri tabacchi da fumo»;

- b) nel secondo comma, lettera c), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

«2-bis) è considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette il tabacco da fumo definito ai numeri 1) e 2) nel quale più del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro.».

3. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 825, le parole «per i generi importati» sono sostituite dalle parole «per i generi di provenienza comunitaria o importati dai Paesi terzi».

4. Fino alla data della effettiva successione, nei rapporti giuridici attivi e passivi, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la società per azioni derivata dalla trasformazione della stessa Amministrazione ai depositi di distribuzione all'ingrosso nei quali possono essere introdotti i tabacchi lavorati di provenienza comunitaria ai sensi della legge 10 dicembre 1975, n. 724, si applicano il regime dei depositi fiscali previsto dal presente decreto e le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 26 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 17 agosto 1983. L'autorizzazione alla istituzione dei predetti depositi è rilasciata da apposito ufficio del Servizio dei monopoli fiscali, il lotto e le lotterie, di cui al successivo comma; l'imposta di consumo e l'imposta sul valore aggiunto sui tabacchi introdotti nei depositi fiscali sono corrisposte all'atto della immissione in consumo e sono versate al predetto ufficio.

5. Presso il Ministero delle finanze è istituito il «Servizio dei monopoli fiscali, del lotto e delle lotterie», per l'esercizio delle funzioni e delle attività per l'applicazione di quanto disposto dal presente decreto relativamente alla accisa sui tabacchi lavorati, nonché di quelle di interesse generale già affidate o conferite per legge alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e di quelle inerenti alle entrate speciali affidate al Ministero delle finanze. Il Servizio provvede inoltre alla gestione stralcio e alla trattazione amministrativa delle situazioni relative al rapporto di lavoro del personale già appartenente alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Al Servizio è preposto un dirigente generale di livello B ed è articolato in due direzioni centrali dirette da dirigenti di livello C. Al Servizio si applicano le disposizioni che regolano l'attività della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento di trasformazione in società per azioni; presso il Servizio è istituito l'ufficio di ragioneria in sostituzione dell'ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Al maggior onere derivante dal presente comma per effetto della istituzione dei predetti posti di qualifica dirigenziale, valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dall'anno 1993, si provvede, in deroga all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 500, con quota parte delle maggiori entrate assicurate dal presente decreto.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita la data di attivazione del Servizio di cui al comma 5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le necessarie conseguenti disposizioni di adeguamento del regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

7. Il comitato di gestione del Dipartimento delle dogane e imposte indirette è integrato dal Ministro delle finanze che lo presiede e da un sottosegretario da lui delegato con funzioni di vice presidente nonché dal segretario generale e dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. Il predetto comitato esercita, oltre alle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, quelle previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. Fino all'espletamento delle procedure previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, fanno parte del comitato di gestione del Dipartimento delle dogane ed imposte indirette i rappresentanti del personale presenti nel consiglio d'amministrazione dello stesso Dipartimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 28.

(Aliquote)

1. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come da ultimo modificate dall'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, sono

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stabilite, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, come segue:

a) sigarette	56	per cento;
b) sigari e sigaretti naturali	23	per cento;
c) sigari e sigaretti altri	46	per cento;
d) tabacco da fumo trinciato fino utilizzato per arrotolare le sigarette ed altro tabacco da fumo	54	per cento;
e) tabacco da masticare	24,78	per cento;
f) tabacco da fiuto	24,78	per cento.

2. Per le sigarette l'aliquota di cui al comma 1, lettera a), è elevata, a decorrere dal 1° maggio 1993, al 57 per cento.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esenzione o il rimborso dell'accisa sui tabacchi lavorati nei seguenti casi:

- a) prodotti denaturati usati a fini industriali od orticoli;
- b) prodotti distrutti sotto sorveglianza amministrativa;
- c) prodotti destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti;
- d) prodotti riutilizzati dal produttore.

CAPO V

ALTRE IMPOSIZIONI INDIRETTE

Articolo 29.

(Criteri generali)

1. L'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, si applicano con le aliquote vigenti al 1° gennaio 1993 e con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo;

b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;

c) l'immissione al consumo si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza competente per territorio. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di lire 500 mila e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento; per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Per i prodotti d'importazione dai Paesi terzi l'imposta è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dalle dogane con le modalità previste per i diritti di confine.

3. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e presso i commercianti ed i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

4. Per i tributi disciplinati dal presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16.

5. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta sui prodotti di provenienza comunitaria si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano al diritto erariale speciale dovuto sugli alcoli denaturati provenienti, allo stato tal quale o contenuti in altri prodotti, da altro Stato membro, con obbligo di presentazione della dichiarazione mensile e di pagamento entro il mese successivo a quello cui essa si riferisce; le predette disposizioni si applicano anche all'imposta di consumo sui prodotti di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, in quanto compatibili con le norme di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907, e alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Il diritto erariale per gli alcoli denaturati ottenuti dalla distillazione del siero o del permeato di siero di latte è dovuto nella stessa misura prevista per l'alcole denaturato proveniente dal melasso.

7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e il pagamento dell'imposta possono essere modificati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

Articolo 30.

(Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio)

1. Gli oli lubrificanti (codice NC 2710 00 99), ferma restando la tassazione prevista dall'articolo 17, comma 2, sono soggetti ad imposta di consumo nella misura di lire 1.040.000 per tonnellata, anche quando sono destinati, messi in vendita o impiegati, per usi diversi dalla combustione o carburazione. Alla medesima imposta sono assoggettate le preparazioni lubrificanti (codice NC 3403), limitatamente al contenuto di olio lubrificante.

2. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono assoggettati ad imposta nella misura di lire 60.000 per tonnellata.

3. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica secondo i criteri stabiliti nell'articolo 29, con l'obbligo di presentazione della dichiarazione mensile e del pagamento dell'imposta entro il mese successivo a quello cui si riferisce. Le stesse formalità devono essere osservate per l'imposta dovuta sulle merci di provenienza comunitaria contenenti gli anzidetti prodotti.

4. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non è dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, e nei consumi di cui all'articolo 18, comma 2.

5. Gli oli lubrificanti e gli altri oli minerali ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono soggetti ad imposta in misura pari al 50 per cento dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima distillazione e per gli altri prodotti. La percentuale anzidetta può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, in relazione alla esigenza di assicurare competitività all'attività della rigenerazione, ferma restando, in caso di diminuzione della percentuale, l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti da attuare con lo stesso decreto, mediante una corrispondente variazione in aumento dell'aliquota normale. Gli oli minerali contenuti nei residui di lavorazione e gli oli usati, se destinati alla combustione, non sono soggetti a tassazione.

6. Ferma restando la tassazione prevista dall'articolo 17, comma 2, gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono assoggettati alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

7. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli o di altri manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

8. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 6, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purchè non superiori al 5 per cento in volume.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 31.

(Mutua assistenza per recupero crediti)

1. Il primo comma dell'articolo 346-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni degli articoli 346-*bis* e 346-*ter* si applicano ai crediti relativi:

a) alle restituzioni, agli interventi ed alle altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale e parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di tali misure;

b) ai prelievi agricoli, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della decisione 70/243/CECA, CEE, EURATOM e dell'articolo 128, lettera a), dell'atto di adesione;

c) ai dazi doganali, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della decisione richiamata dalla precedente lettera e dell'articolo 128, lettera b), dell'atto di adesione;

d) ai diritti di accisa che gravano sugli oli minerali, sull'alcole e sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati;

e) alle spese ed agli interessi relativi al recupero dei crediti sopraindicati».

Articolo 32.

*(Compiti degli uffici tecnici di finanza -
Vigilanza su alcoli superiori e sanzioni)*

1. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie.

2. Il regime di vigilanza fiscale previsto per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, si applica anche ai prodotti di provenienza comunitaria che sono, a tal fine, assimilati ai prodotti nazionali; l'assunzione in carico, nei prescritti registri, deve essere effettuata con riferimento alla

documentazione commerciale emessa per la scorta delle singole partite di prodotti.

3. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, per le irregolarità ed infrazioni alla disciplina stabilita ai sensi del presente titolo si applica la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 3 milioni.

4. Gli interventi e i controlli indicati nel comma 1 possono essere esercitati, previo il necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza, anche dalla Guardia di finanza.

5. Il personale del Dipartimento delle dogane e imposte indirette che espleta i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa si avvale del segnale di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Articolo 33.

(Disposizioni transitorie)

1. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente decreto lavorano o custodiscono prodotti soggetti ad imposta, in regime sospensivo, sono assoggettati al regime del deposito fiscale.

2. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano una attività per la quale è prescritta, per effetto delle disposizioni recate dal presente decreto, la licenza fiscale devono farne la richiesta entro trenta giorni dalla predetta data. La licenza è rilasciata entro i successivi quindici giorni, previo pagamento da parte dell'obbligato del diritto di licenza.

3. Le disposizioni relative alla colorazione o denaturazione dei prodotti ammessi ad usi agevolati continuano ad applicarsi fino alla emanazione di disposizioni comunitarie in materia.

4. Per il benzolo, il toluolo, gli xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, fino alla emanazione del decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 17, comma 7, devono essere osservate le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 9 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1986; i prodotti di provenienza comunitaria sono assimilati, a tal fine, ai prodotti nazionali e devono essere assunti in carico, nei prescritti registri, con riferimento alla eventuale documentazione commerciale emessa per la scorta delle singole partite di prodotti.

5. Fino alla emanazione dei decreti previsti nel secondo periodo del comma 7 dell'articolo 29, gli oli lubrificanti e gli altri prodotti di cui all'articolo 30, di provenienza comunitaria, devono essere assunti in carico, nei prescritti registri, dall'esercente che ne effettua l'immissione al consumo sulla base della documentazione commerciale emessa per la scorta delle partite di tali prodotti.

6. Fino alla emanazione dei decreti ministeriali previsti dal presente titolo continuano ad applicarsi le disposizioni recate dai decreti ministeriali emanati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 34.

(Adeguamenti alla normativa comunitaria)

1. Le disposizioni di attuazione delle direttive della Comunità economica europea in materia di accisa, che dispongono modificazioni e integrazioni di quelle recepite con il presente decreto, anche con riferimento ad adeguamenti delle aliquote, stabiliti dai competenti organi comunitari sia per la fissazione del livello delle aliquote minime e il mantenimento del loro valore reale sia per tener conto delle variazioni del valore dell'ECU rispetto alla valuta nazionale, sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Articolo 35.

(Soppressione di imposte)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse le seguenti imposte:

a) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sullo zucchero, istituita con l'articolo 1 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione dello zucchero, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924;

b) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine di cui al testo unico delle disposizioni legislative per l'imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e delle analoghe materie zuccherine, approvato con il decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924;

c) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi, istituita con l'articolo 2 della legge 4 agosto 1975, n. 417, e successive modificazioni;

d) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulla margarina, istituita con l'articolo 3 della legge 4 agosto 1975, n. 417, e successive modificazioni;

e) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo e sulle munizioni, istituita con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 393, e successive modificazioni;

f) imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao, sulle pellicole e bucce di cacao, istituita con il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206;

g) imposta di consumo sul caffè, istituita con l'articolo 1 dell'allegato A al decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, e successive modificazioni;

h) imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione e sugli accendigas, istituite, rispettivamente, con il decreto-legge 20 aprile

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, e con il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, e successive modificazioni;

i) imposta erariale di consumo sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici, istituita con l'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

2. Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, è soppresso dal 1° luglio 1996.

3. Per il rimborso dell'imposta assoluta sulle giacenze di zucchero detenute in quantità superiore a 10 tonnellate alla data del 1° gennaio 1993 dagli esercenti magazzini commerciali, si applicano le disposizioni dell'articolo 14. Il rimborso è dovuto sulla base delle istanze e della allegata documentazione presentate entro il 1° febbraio 1993, all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio.

4. Per il rimborso della imposta assoluta sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici, detenuti per uso commerciale alla data del 1° gennaio 1993 presso magazzini o esercizi di vendita, si applica l'articolo 14. Il rimborso è dovuto sulla base delle istanze presentate entro il 1° febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, nella misura che risulta dalla bolletta di importazione per i prodotti importati direttamente dall'esercente oppure nelle seguenti misure percentuali del prezzo di acquisto corrisposto dai rivenditori: 4,94 per cento per i prodotti della categoria 12A, 7,82 per cento per i prodotti della categoria 8F, 9,42 per cento per i prodotti di altre categorie; per ciascuna categoria, marca o tipo, si considerano giacenti i prodotti pervenuti per ultimo, e ai fini del rimborso non si tiene conto della quota parte di giacenze eccedente il 20 per cento del valore dichiarato nella istanza di rimborso.

5. Sono abrogati la legge 26 maggio 1966, n. 344, contenente disposizioni sulla disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, la legge 28 marzo 1968, n. 393, gli articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge 30 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, recanti disposizioni per il pagamento differito per le imposte di fabbricazione, e le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto.

6. Sugli apparecchi di accensione e relative parti principali di ricambio e sugli accendigas detenuti per uso commerciale alla data del 1° gennaio 1993 presso i magazzini dei distributori all'ingrosso di cui ai decreti del Ministro delle finanze 22 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 6 maggio 1971, e 2 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'11 febbraio 1972, è dovuto il rimborso dell'imposta assoluta. I soggetti interessati devono presentare all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, competente per territorio, istanza di rimborso a pena di decadenza entro il 15 aprile 1993, con i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

TITOLO II
ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
SUL VALORE AGGIUNTO

CAPO I

ARMONIZZAZIONE DELLE ALIQUOTE

Articolo 36.

(Modificazione di talune aliquote)

1. Nella tabella A, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 36) è sostituito dal seguente:

«36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcoole (v.d. ex 22.05);».

2. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppressi i numeri 22), 23), 27), 34), 40) e 41), e i numeri 24) e 39) sono sostituiti dai seguenti:

«24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui al numero 21), nonchè quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alla lettera a) dello stesso articolo;

39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui al precedente n. 21) e alla realizzazione degli interventi di cui al precedente n. 25);».

3. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

a) sono soppressi i numeri 54), 59), 75), 83), 84), 88), 94), 95), 96), 97), 105), 107), 108), 109), 115), 116), 118) e 126);

b) i numeri 24), 104) e 123), sono sostituiti dai seguenti:

«24) tè, mate (v.d. 09.02-09.03);

104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore ad 1Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei

forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55°C, nei quali il distillato a 225°C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300°C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;

123) spettacoli cinematografici; spettacoli sportivi; spettacoli teatrali elencati al n. 4 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640; spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e le attività circensi e dello spettacolo viaggiante»;

c) sono aggiunti i seguenti numeri:

«127-bis) somministrazioni di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T 1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; gas di petrolio liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 kg;

127-ter) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita;

127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;

127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia ceduti da imprese costruttrici; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione;

127-sexies) beni, escluse materie prime e semi lavorate, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti di cui al numero 127-quinquies);

127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al numero 127-quinquies);

127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula dei contratti di locazione immobiliare di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, rese a non aderenti o non associati dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale per il tramite delle loro organizzazioni provinciali.».

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 12 per cento:

a) per le cessioni e le importazioni di:

- 1) morchie e fecce di olio di oliva (v.d. ex 15.17);
- 2) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve freschi anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05);
- 3) vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti e quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole; vini liquorosi ed alcolizzati; vermouth ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05 - ex 22.06);
- 4) sidro, sidro di pere ed idromele (v.d. ex 22.07);
- 5) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione dei semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);
- 6) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03);
- 7) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01);
- 8) saponi comuni (v.d. ex 34.01);
- 9) pelli gregge, ancorchè salate, degli animali delle specie bovina, ovina, suina ed equina (v.d. ex 41.01);
- 10) carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (v.d. 27.01); ligniti e relativi agglomerati (v.d. 27.02); coke e semicoke di carbon fossile e di lignite, agglomerati o non (v.d. 27.04 - A e B); coke di petrolio (v.d. 27.14 - B);
- 11) materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico;
- 12) materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione;
- 13) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche;
- 14) beni mobili e immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;
- 15) materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, quale polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker; laterizi quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe; ferro per cemento armato; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiali per pavimentazione interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti quali carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi e bitumati, quali conglomerati bituminosi;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

16) bevande a base di vino, indicate nel decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 1988; bevande vinose destinate al consumo familiare dei produttori e ad essere somministrate ai collaboratori delle aziende agricole;

b) per le prestazioni di servizi aventi per oggetto:

1) noleggi di film posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

2) cessioni di contratti di prestazione sportiva, a titolo oneroso, svolta in forma professionistica, di cui all'articolo 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91;

3) cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche;

4) prestazioni di trasporto aereo di persone.

5. Le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soggette all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 19 per cento. È soppressa la disposizione di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

6. Le cessioni e le importazioni di prodotti omeopatici sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 19 per cento. Non si fa luogo a rimborsi di imposte pagate nè sono consentite le variazioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

7. Al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo sono soppresses le parole «ed al 27,55 per cento per quelle soggette all'aliquota del trentotto per cento» e, nel secondo periodo, le parole «per 138 quando l'imposta è del trentotto per cento».

8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 2:

1) al secondo comma, n. 5), sono soppresses le parole da «con esclusione» fino a: «di cui all'articolo 19»;

2) al terzo comma, la lettera *h*) è abrogata;

b) nell'articolo 10:

1) al n. 6), le parole: «le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione e» sono sostituite dalle seguenti: «le operazioni relative»;

2) il n. 18) è sostituito dal seguente:

«18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze»;

3) dopo il n. 27-bis) è aggiunto il seguente: «27-ter) le cessioni a soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti di cui al presente articolo, relative a beni che all'atto dell'acquisto o dell'importazione non hanno dato luogo alla detrazione dell'imposta.».

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 1992 nei confronti dello Stato e degli altri enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.

10. Il termine di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, relativo alla proroga delle agevolazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto previste nell'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è differito al 31 dicembre 1993.

CAPO II

DISCIPLINA TEMPORANEA DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
E DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Articolo 37.

(Operazioni intracomunitarie)

1. Fino a quando non entra in vigore il regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea l'imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni intracomunitarie secondo le disposizioni di cui al presente titolo.

Articolo 38.

(Acquisti intracomunitari)

1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato.

2. Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto.

3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:

a) la consegna nel territorio dello Stato, in dipendenza di contratti d'opera, d'appalto e simili, di beni prodotti, montati o

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

assiemati in altro Stato membro utilizzando in tutto o in parte materie o beni spediti dal territorio dello Stato, dal committente, ivi soggetto passivo d'imposta, o, comunque spediti, da terzi per suo conto;

b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell'esercizio dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;

c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;

d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto dei soggetti indicati nella lettera c) di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;

e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d'imposta ed anche se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 Kg., e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all'articolo 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.

5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:

a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell'articolo 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;

b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto;

c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente non ha superato 16 milioni di lire e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;

d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese.

6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non si applica ai soggetti ivi indicati che optino per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata, semprechè ne permangano i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per i soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall'anno in corso.

7. L'imposta non è dovuta per l'acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, assoggettati all'imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati, designati per il pagamento dell'imposta relativa alla cessione.

8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari da parte di commissionari senza rappresentanza.

Articolo 39.

(Effettuazione dell'acquisto intracomunitario)

1. Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a

terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso.

2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è ricevuta fattura o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data di ricezione della fattura o a quella del pagamento.

Articolo 40.

(Territorialità delle operazioni intracomunitarie)

1. Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato.

2. L'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente è ivi soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. E comunque effettuato senza pagamento dell'imposta l'acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell'imposta relativa.

3. In deroga all'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti d'imposta ovvero di cessionari che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell'articolo 38, comma 6, ma con esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano spediti o trasportati dal territorio di tale ultimo Stato.

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:

a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a lire 54 milioni e semprechè tale limite non sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.

5. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le relative prestazioni di intermediazione, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha inizio la relativa esecuzione, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in altro Stato membro; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta.

6. In deroga all'articolo 7, quarto comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorchè eseguite nel territorio di altro Stato membro, le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e le relative prestazioni di intermediazione commesse da soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato; le stesse prestazioni non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorchè ivi eseguite, se rese ad un soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro.

7. Per trasporto intracomunitario di beni si intende il trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di partenza e di arrivo nel territorio di due Stati membri.

8. Le prestazioni di intermediazione, diverse da quelle indicate nei commi 5 e 6 e da quelle relative alle prestazioni di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se relative ad operazioni ivi effettuate, con esclusione delle prestazioni di intermediazione rese a soggetti passivi in altro Stato membro. Se il committente della prestazione di intermediazione è soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato la prestazione si considera ivi effettuata ancorchè l'operazione cui l'intermediazione si riferisce sia effettuata in altro Stato membro.

9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 nonchè le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 5, 6 e 8 rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro.

Articolo 41.

(Cessioni intracomunitarie non imponibili)

1. Costituiscono cessioni non imponibili:

a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera *c*), del presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità degli articoli 6 e 8 del presente decreto;

b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della successiva lettera *c)*. La disposizione non si applica altresì se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso lire 154 milioni, ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo 28-ter, B, comma 2, della direttiva del Consiglio n. 388/CEE del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva n. 680/CEE del 16 dicembre 1991. In tal caso è ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione della prima operazione non imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale è esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso;

c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.

2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera *a)*:

a) la consegna in dipendenza di contratti d'opera, d'appalto e simili, nel territorio di altro Stato membro, a committenti soggetti passivi di imposta o a terzi per loro conto, di beni prodotti, montati o assiemati nel territorio dello Stato utilizzando in tutto o in parte materie o beni spediti nel territorio stesso o comunque forniti dai committenti o da terzi per loro conto;

b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non è soggetto passivo d'imposta;

c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.

3. La disposizione di cui al comma 2, lettera *c)*, non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto delle operazioni di

perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera *a*), o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.

4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8-*bis* e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché le prestazioni di servizi indicate nell'articolo 40, comma 9, del presente decreto, sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati.

Articolo 42.

(Acquisti non imponibili o esenti)

1. Sono non imponibili o esenti dall'imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile a norma degli articoli 8, 8-*bis* e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero è esente dall'imposta a norma dell'articolo 10 dello stesso decreto.

2. Per gli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta a norma delle disposizioni di cui alla lettera *c*) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica la disposizione di cui alla lettera *c*) del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

3. Salvo quanto previsto nell'articolo 41, comma 2, lettera *a*), sono non imponibili le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera *a*), eseguite su beni nazionali o comunitari destinati a essere trasportati o spediti in altro Stato membro da o per conto del prestatore del servizio o del committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro.

Articolo 43.

(Base imponibile ed aliquota)

1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, commi secondo, terzo e quarto, e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto.

2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, è ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.

3. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura.

4. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Articolo 44.

(Soggetti passivi)

1. L'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili, di cui ai precedenti articoli, è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni, gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di servizi. L'imposta è determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. In deroga al comma 1, l'imposta è dovuta:

a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'articolo 38, dal cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;

b) per le prestazioni di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e per quelle di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, del presente decreto rese da soggetti passivi d'imposta non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, dal committente se soggetto passivo nel territorio stesso.

3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, anche da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta, la rappresentanza può essere limitata all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, nonché alla compilazione, ancorchè le operazioni in tal caso non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6.

4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell'articolo 40, comma 3, da soggetto residente in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o esercitati da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Articolo 45.

(Detrazione)

1. È ammessa in detrazione, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e con le limitazioni ivi stabilite, l'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nell'esercizio di impresa, arti e professioni.

Articolo 46.

(Fatturazione delle operazioni intracomunitarie)

1. La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l'indicazione del controvalore in lire del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonchè dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, rese a soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.

2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 e per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, non soggette all'imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non soggetta all'imposta, con la specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di indentificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.

3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.

4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non è effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.

5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere *a)* e *b)*, o committente delle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, che non abbia ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione della operazione deve, entro il quindicesimo giorno successivo, emettere, in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria.

Articolo 47.

(Registrazione delle operazioni intracomunitarie)

1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere *a)* e *b)*, e alle operazioni di cui all'articolo 46, comma 1, secondo periodo, previa integrazione a norma del primo periodo dello stesso comma, nonché quelle di cui all'articolo 46, comma 5, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento, distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture devono essere annotate anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto, distintamente e nel termine ivi stabilito, ma non anteriormente al mese di annotazione nel registro di cui all'articolo 23 dello stesso decreto.

2. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, devono annotare, previa loro progressiva numerazione, le fatture di cui al comma 1 del presente articolo in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972, entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso.

3. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, devono essere annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38,

comma 4, delle quali non è parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.

Articolo 48.

(Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale)

1. Ai fini delle liquidazioni e dei versamenti di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta relativa agli acquisti intracomunitari è computabile in detrazione con riferimento alle registrazioni eseguite nel secondo mese precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza mensile e nel secondo trimestre precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza trimestrale.

2. Nella dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno precedente, di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le operazioni intracomunitarie registrate a norma dell'articolo 47, commi 1 e 3, del presente decreto nell'anno precedente devono risultare distintamente, secondo le modalità stabilite nel decreto di approvazione del relativo modello. Se sono state registrate operazioni intracomunitarie non si applica l'esonero di cui al secondo periodo del primo comma dell'anzidetto articolo 28.

Articolo 49.

(Dichiarazione e versamento dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa)

1. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, devono presentare, in duplice esemplare, ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati nel mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.

2. Entro il termine di cui al comma 1 l'imposta deve essere versata, a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese.

3. L'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa da parte dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera c), non tenuti al pagamento dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, deve essere assolta unitamente all'accisa.

Articolo 50.

(Obblighi connessi agli scambi intracomunitari)

1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e c), e le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza.

2. Agli effetti della disposizione del comma 1 l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunità economica europea, nonchè i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.

3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

4. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari a norma dell'articolo 38, comma 6, del presente decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro confronti, a norma dell'articolo 40 del suddetto decreto n. 633 del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta. La dichiarazione deve essere presentata anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto.

5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

6. I contribuenti devono presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16. L'elenco riepilogativo delle cessioni deve contenere anche l'indicazione dei soggetti passivi in altro Stato membro ai quali sono stati inviati, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, beni oggetto di perfezionamento o manipolazione, nonchè la specificazione del relativo titolo. I soggetti indicati nell'articolo 38, comma 3, lettera c), devono presentare, secondo le modalità ed i termini di cui al predetto articolo 6

del decreto-legge n. 16 del 1993, l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari.

7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.

8. Con l'osservanza delle prescrizioni stabilite dal Ministero delle finanze possono essere istituiti e gestiti depositi non doganali autorizzati per la custodia di beni nazionali o comunitari. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari dei beni destinati ad essere introdotti in tali depositi nonchè le cessioni e le prestazioni di servizi relative ai beni in essi giacenti sono effettuati senza pagamento di imposta.

Articolo 51.

(Disposizioni relative ai produttori agricoli)

1. Per gli acquisti intracomunitari imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 47, comma 2, e dell'articolo 49, commi 1 e 2, del presente decreto.

2. Per le cessioni di cui all'articolo 40, comma 3, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Per le cessioni di prodotti agricoli effettuate, in conformità alla lettera *a)* dal comma 1 dell'articolo 41, dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non hanno optato a norma del penultimo comma dello stesso articolo 34, come modificato dall'articolo 66, comma 6, del presente decreto, per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, gli acquirenti possono ottenere il rimborso della relativa imposta con le modalità di cui all'articolo 38-ter del suddetto decreto n. 633 del 1972.

Articolo 52.

(Cessioni a viaggiatori)

1. Fino al 30 giugno 1999 sono non imponibili, agli effetti dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni ai viaggiatori, diretti in un altro Stato membro, effettuate negli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti ai sensi dell'articolo 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ovvero effettuate negli spacci funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, per ciascuna persona e per ciascun viaggio, entro i limiti di valore e di quantità

previsti dalle norme comunitarie relative al traffico dei viaggiatori fra la Comunità ed i Paesi terzi; se il valore globale dei beni supera l'importo fissato dalle norme comunitarie, sull'eccedenza è dovuta l'imposta; nel calcolo del valore globale non è computato quello dei beni soggetti a limiti quantitativi.

3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite modalità e condizioni per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 53.

(Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi)

1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell'articolo 38, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente, dall'acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione, dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso non può essere superiore all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta nel territorio dello Stato.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità ed i termini della liquidazione e del versamento dell'imposta dovuta a norma dell'articolo 38, comma 3, lettera e), nonché le prescrizioni, le modalità ed i termini da osservare per le cessioni di cui al comma 1, anche agli effetti del rimborso previsto nello stesso comma.

3. I pubblici uffici non possono procedere all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, oggetto di acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta non risultano adempiuti. I pubblici uffici cooperano con i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della repressione delle violazioni nonché ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto.

4. Nel comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «formalità doganali» sono inserite le seguenti: «o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47.».

Articolo 54.

(Sanzioni)

1. Chi omette le annotazioni, prescritte dall'articolo 47, nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ottobre 1972, n. 633, degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi imponibili è punito con la pena pecuniaria in misura da due a quattro volte l'imposta relativa alle operazioni stesse calcolata secondo le disposizioni del presente decreto. Se le annotazioni sono eseguite con indicazioni inesatte, tali da importare un'imposta inferiore, si applica la stessa sanzione, commisurata alla differenza. Le stesse pene pecuniarie si applicano per le omissioni o inesatte annotazioni nel registro di cui all'articolo 47, comma 2.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche se, in mancanza della comunicazione di cui all'articolo 50, comma 3, l'operazione è stata assoggettata ad imposta in altro Stato membro.

3. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 1, o per la presentazione di essa con l'indicazione dell'ammontare delle operazioni dell'imposta in misura inferiore, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta o la maggiore imposta dovuta.

4. Per l'omesso versamento, in tutto o in parte, dell'imposta risultante dalla dichiarazione di cui al comma 3 si applica la soprattassa pari alla metà della somma non versata o versata in meno.

5. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 50, comma 4, si applica la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 2 milioni.

6. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 53, comma 3, si applica la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

7. Per l'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, o per la presentazione con dati incompleti o inesatti si applicano le sanzioni previste nell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16.

8. Le sanzioni stabilite nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, si applicano anche a chi emette o utilizza fatture o documenti equipollenti, relativi ad operazioni intracomunitarie di cui al presente decreto, indicanti numeri di identificazione diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'individuazione dei soggetti cui si riferiscono.

Articolo 55.

(Collaborazione nei controlli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con le amministrazioni degli altri Stati membri)

1. Su richiesta di altri Stati membri, i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza possono disporre l'esecuzione, anche unitamente a funzionari di tali Stati, di accessi, ispezioni e verifiche di cui agli articoli 52 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizioni di reciprocità.

Articolo 56.

(Norme applicabili)

1. Per quanto non è diversamente disposto nel presente titolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

CAPO III

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
CONNESSE AL REGIME TEMPORANEO DEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

Articolo 57.

(Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

A) nell'articolo 7, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «Agli effetti del presente decreto:

a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;

b) per "Comunità" o "territorio della Comunità" si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a):

1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;

2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen;

3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;

4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati o montati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco.»;

B) nell'articolo 8, primo comma, lettere a) e b), le parole: «all'estero o comunque fuori del territorio doganale» sono sostituite dalle parole: «fuori del territorio della Comunità economica europea»;

C) nell'articolo 8, primo comma, lettera b), le parole: «nei bagagli personali fuori del territorio doganale» sono sostituite dalle parole: «nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea» e nello stesso comma del medesimo articolo, alla lettera c) dopo le parole: «che intenda esportarli» sono aggiunte le seguenti: «o destinarli a cessioni intracomunitarie»;

D) nell'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati fuori della Comunità anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonchè per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma»;

E) nell'articolo 29, secondo comma, punto 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè delle fatture relative a cessioni intracomunitarie»; nel successivo sesto comma, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «; con lo stesso decreto può essere disposta anche la presentazione di uno o più degli elenchi di cui al decreto del Ministro delle finanze del 21 ottobre 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992.»;

F) l'articolo 38-*quater* è sostituito dal seguente:

«Art. 38-*quater*. - (Sgravio dell'imposta per i viaggiatori stranieri). - 1. Le cessioni a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea di beni di corrispettivo complessivo superiore a lire 300 mila destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Questa disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro tre mesi dall'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro quindici giorni dalla scadenza del suddetto termine.

2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro tre mesi dall'effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25.»;

G) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:

«Art. 67. - (Importazioni). - 1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell'articolo 7, primo comma, lettera b):

a) le operazioni di immissione in libera pratica, salvo che si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea ovvero ad essere immessi in un deposito non doganale autorizzato;

b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985;

c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscono della esenzione totale dai dazi di importazione;

d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare;

e) le operazioni di estrazione dai depositi non doganali autorizzati per immissione in consumo dei beni di cui alla lettera a).

2. Sono altresì soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima.»;

H) nell'articolo 68 la lettera e) è soppressa;

I) nell'articolo 70 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, può essere richiesta a rimborso secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunità economica europea. Il rimborso è eseguito a condizione che venga fornita la prova che l'acquisizione intracomunitaria di detti beni è stata assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione.»;

L) nell'articolo 73-bis, secondo comma, primo periodo, dopo le parole «o dall'importatore» sono aggiunte le parole «ovvero da chi effettua acquisti intracomunitari» e, nel quarto comma, primo periodo, dopo le parole «o importatori» sono aggiunte le parole «ovvero agli acquirenti intracomunitari»;

M) nell'articolo 74, ottavo comma, secondo periodo, dopo le parole «L'imposta afferente l'importazione» sono inserite le parole «o l'acquisto intracomunitario».

2. Le operazioni di cui all'articolo 40, comma 9, concorrono a formare l'ammontare delle operazioni, rispettivamente non imponibili o non soggette, indicate nell'articolo 30, comma terzo, lettere b) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Articolo 58.

(Operazioni non imponibili)

1. Non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.

Articolo 59.

(Rimborsi a soggetti non residenti e controlli all'esportazione)

1. Le disposizioni dell'articolo 38-ter, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche ai soggetti, ivi indicati, che effettuano prestazioni di trasporto intracomunitario nonché relative prestazioni accessorie per le quali l'imposta è dovuta dal committente, residente nel territorio dello Stato, a norma dell'articolo 44, comma 2, lettera b), del presente decreto.

2. All'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere redatta in quattro esemplari, dei quali, dopo l'accertamento della conformità degli stessi e l'apposizione del timbro a calendario, uno è inviato dall'ufficio alla direzione compartimentale delle dogane competente per territorio e un altro viene consegnato al dichiarante; le modalità di accertamento e di verifica, saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze.».

Articolo 60.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni del capo II si applicano alle operazioni intracomunitarie effettuate successivamente al 31 dicembre 1992.

2. In deroga al comma 1 e all'articolo 38, e salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, i beni provenienti dagli altri Stati membri che anteriormente al 1° gennaio 1993 sono stati introdotti nello Stato ed assoggettati ad un regime doganale sospensivo e che risultano alla data stessa ancora vincolati a detto regime, sono considerati in importazione all'atto dello svincolo, anche irregolare, se esso comporta

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'immissione in consumo nello Stato dei beni stessi. La disposizione si applica altresì all'atto della conclusione, anche irregolare, del regime del transito comunitario o di altro regime internazionale di transito iniziato in altro Stato membro anteriormente alla data anzidetta e risultante ancora acceso alla data stessa.

3. Sono anche considerati in importazione, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 1992, i beni nazionali esportati anteriormente al 1° gennaio 1993 verso un altro Stato membro, qualora siano reimportati o reintrodotti nello Stato a decorrere da tale data; si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 69, secondo comma, e 68, primo comma, lettera d) del citato decreto n. 633 del 1972.

4. Non sono soggette all'imposta le importazioni relative a:

a) beni di cui al comma 2 che vengono spediti o trasportati fuori della Comunità economica europea;

b) beni diversi dai mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1° gennaio 1993 che sono rispediti o trasportati verso lo Stato membro di provenienza avendo come destinatario il medesimo soggetto che li aveva esportati;

c) mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1° gennaio 1993 che risultino acquistati o importati nello Stato membro di provenienza secondo le disposizioni generali di imposizione vigenti in tale Stato e che comunque non abbiano beneficiato di esenzione o rimborso dall'imposta a motivo della loro esportazione dallo Stato medesimo; tale condizione si considera in ogni caso soddisfatta se il mezzo di trasporto è stato oggetto di immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di formalità equipollenti per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1985 ovvero se l'ammontare dell'imposta risulta non superiore a lire 20 mila.

5. Gli acquisti intracomunitari di beni introdotti nel territorio dello Stato successivamente al 31 dicembre 1992 sono soggetti all'imposta ancorchè anteriormente a tale data il relativo corrispettivo sia stato in tutto o in parte fatturato o pagato. Per tali acquisti si applicano l'articolo 46, comma 5, qualora non sia stata ricevuta la fattura di cui al comma 1 dello stesso articolo, e l'articolo 50, comma 6, ai fini della compilazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti.

6. Per le cessioni intracomunitarie di beni spediti o trasportati in altro Stato membro successivamente al 31 dicembre 1992, per le quali sia stata emessa fattura anteriormente al 1° gennaio 1993, resta ferma l'applicazione dell'articolo 8, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, semprechè le cessioni siano non imponibili anche a norma dell'articolo 41 del presente decreto. Le operazioni devono essere indicate, ricorrendone i presupposti, nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 50, comma 6, ancorchè le relative fatture siano state registrate anteriormente al 1° gennaio 1993.

TITOLO III

ADEGUAMENTO DI ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

CAPO I

MODIFICA DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
E SOPPRESSIONE DELLA RELATIVA TASSA ANNUALE

Articolo 61.

*(Tassa di concessione governativa
per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese
e per l'attribuzione del numero di partita IVA)*

1. Gli articoli 4 e 88 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono sostituiti dai seguenti:

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	Note
4	1. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società nazionali e a società estere aventi la sede legale o l'oggetto principale nel territorio dello Stato (articoli 2188, 2200, 2296, 2315, 2330, 2464, 2475, 2505 e 2507 del codice civile; articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni):		1. Fino all'attuazione del registro delle imprese, le tasse relative alle iscrizioni degli atti costitutivi di società e alle iscrizioni previste dagli articoli del codice civile indicati nel comma 2 sono dovute per le corrispondenti iscrizioni nei registri di cancelleria dei tribunali da eseguire secondo le disposizioni per l'attuazione del codice civile (articoli 100 e 108).
	a) atto costitutivo	500.000	
	b) altri atti sociali soggetti ad iscrizione in base alle disposizioni del codice civile	250.000	
	2. Iscrizione nel registro delle imprese relative a società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, a imprenditori individuali, a consorzi ed altri enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica diversi dalle società (articoli 2188, 2195, 2196, 2197, 2201, 2506 e 2612 del codice civile)	250.000	2. Le tasse non sono dovute dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di mutuo soccorso, dalle società sportive di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e dalle società di ogni tipo che non svolgono attività commerciali i cui beni immobili sono totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative dei circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attività sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	Note
88	1. Attribuzione del numero di partita IVA (articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633):		1. La tassa non è dovuta per l'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato e agli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati.
	a) alle società di ogni tipo e agli enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale attività commerciali o agricole nonchè alle associazioni costituite da persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni; - tassa per l'attribuzione e annuale	250.000	2. La tassa per l'attribuzione deve essere pagata prima della presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività; quella annuale nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno solare precedente. Gli estremi dell'attestazione di versamento della tassa per l'attribuzione e di quella annuale devono essere indicati nelle rispettive dichiarazioni: in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale deve essere prodotta all'ufficio IVA competente anche mediante raccomandata nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione stessa. Per la mancata indicazione degli estremi dell'attestazione di versamento e per la mancata o tardiva produzione della stessa si applica la soprattassa in misura pari a quella della tassa.
	b) ai soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a): - tassa per l'attribuzione e annuale	100.000	3. La tassa annuale non è più dovuta a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività a condizione che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre ovvero, se la cessazione è avvenuta in tale mese, entro il 31 gennaio successivo.
			4. Gli imprenditori, le società e gli enti sono esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa annuale, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo, durante la procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per le società e gli enti l'esonero compete anche durante la liquidazione ordinaria, a partire dall'anno solare successivo a quello di nomina dei liquidatori.

2. Le somme versate per l'anno 1992 in misura maggiore di quelle stabilite dall'articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, possono essere richieste all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma a rimborso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Articolo 62.

(Modificazioni della disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale e dei rimborsi d'imposta)

1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 8, le parole: «1° gennaio 1993» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 1994»;

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 può essere apposto a condizione che la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei Centri di assistenza sia presentata almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni nelle quali si intende apporre il visto e nei casi, di cui al comma 2, in cui la richiesta di autorizzazione alla costituzione dei Centri sia presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza di tale termine. Per le dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 predisposte dai professionisti o dai Centri di assistenza, le scritture contabili si considerano tenute dal professionista o dal centro di assistenza anche se sono state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle associazioni sindacali di categoria di cui ai commi 1 e 2, o da impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni che hanno costituito il Centro di assistenza, a condizione che risulti da apposita attestazione che il controllo delle scritture stesse sia stato eseguito entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni.»;

c) nel comma 13-bis, introdotto dall'articolo 10, comma 5-*quater*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dopo le parole: «di cui alle lettere a) e b) del comma 1», sono aggiunte le seguenti: «ovvero al comma 20»;

d) il comma 23 è sostituito dal seguente: «23. Se, in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati, emergono irregolarità relative alle attività esercitate ai sensi del comma 21, si applicano le sanzioni previste nel comma 17 nonché le disposizioni del primo

periodo del comma 7 per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa.»;

e) nel comma 27, le parole: «1° gennaio 1993» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 1994».

2. Fino all'entrata in vigore del conto fiscale, istituito dall'articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i compensi previsti dal comma 22 dello stesso articolo vengono erogati direttamente dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'invio, su supporto magnetico, delle dichiarazioni dei redditi degli utenti e di corrispondenti elenchi nominativi riassuntivi, sottoscritti dal direttore tecnico responsabile del Centro di assistenza fiscale. Le modalità di corresponsione del compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I Centri di assistenza per i lavoratori dipendenti e pensionati, per essere autorizzati, devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per garantire agli utenti, che esercitano il diritto di rivalsa ai sensi del comma 23 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il risarcimento del danno sopportato con il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate nei loro confronti.».

4. Nell'articolo 9, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: «tra il 1° e il 30 aprile di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° e il 30 giugno di ciascun anno».

5. All'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.»;

b) il primo periodo del sesto comma è sostituito dal seguente: «I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso.».

6. Al fine di provvedere alla regolare esecuzione dei rimborsi automatizzati ed al reintegro delle somme dovute per i compensi ai concessionari della riscossione per l'anno 1993, gli stanziamenti dei capitoli 3521 e 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo sono incrementati, rispettivamente, di lire 305 miliardi e di lire 95 miliardi.

7. All'onere derivante dal comma 6, pari a lire 400 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del capitolo 3530 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano anche ai rimborsi relativi ai periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tal caso le liste debbono essere formate entro il 31 dicembre 1993.

9. Il comma 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, è soppresso.

10. I redditi di impresa dichiarati dai soggetti di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono esclusi dall'imposta locale sui redditi fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, introdotto dall'articolo 11, comma 4, del predetto decreto-legge n. 384 del 1992. Ai soggetti cui si applicano le disposizioni del presente comma non spettano le deduzioni di cui all'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11. Per l'anno 1993 ai contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati al fine di adeguarsi al disposto dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e per evitare l'accertamento induttivo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 48, primo comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ma non è dovuto il versamento, della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto.

12. L'ammontare dei corrispettivi non registrati di cui al comma 11 va ripartito, ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, in proporzione agli ammontari dichiarati di operazioni imponibili, con riferimento alle rispettive aliquote, nonchè di operazioni non imponibili, esenti ovvero non soggette ad imposta.

13. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1993.

14. Per l'anno 1993 il termine previsto dall'articolo 78, comma 10, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dagli articoli 2, comma 2, primo periodo, e 14, comma 4, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, è differito al 15 marzo 1993. Per il medesimo anno il termine del 15 marzo previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo, dello stesso decreto n. 395 del 1992 è differito al 31 marzo 1993.

Articolo 63.

(Disposizioni relative alla imposta sulle successioni, all'imposta sugli spettacoli e a quella sulle concessioni e locazioni dei beni pubblici)

1. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano alle successioni aperte dal 1° gennaio 1994.

2. Con effetto dal 1° gennaio 1993 le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, sono stabilite nella misura del 9 per cento, quella prevista al numero 3 della stessa tariffa è stabilita nella misura del 16 per cento e quella prevista dal numero 4 è stabilita nella misura del 4 per cento.

3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 2 è concesso alle imprese esercenti sale cinematografiche un abbuono del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli dovuta per ogni giornata di attività. Tale abbuono è cumulabile, nei limiti del debito di imposta, con quelli previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, e dall'articolo 3, comma 13, della legge 10 maggio 1983, n. 182, e resta fissato al 31 gennaio 1993 il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è differito al 31 dicembre 1993; si applicano le procedure richiamate nell'articolo 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128.

5. Al decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non sono altresì tenuti al pagamento dell'imposta gli utilizzatori di beni pubblici obbligati al solo pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e non anche a quello di un canone per la medesima utilizzazione. Fermo restando l'obbligo di presentare la denuncia l'imposta non è in ogni caso dovuta se il suo importo non supera lire 5.000.»;

b) all'articolo 7, comma 1, le parole da «nel termine» fino a «comma 2» sono soppresse; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'obbligo di presentazione della denuncia deve essere adempiuto almeno dieci giorni prima del termine per il pagamento del canone sul quale è dovuta l'imposta; tutti i soggetti che ottengono la disponibilità di beni pubblici successivamente al 31 dicembre 1992 sono obbligati ad effettuare la denuncia negli stessi termini.».

6. Le denunce di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, che, anche per effetto delle disposizioni recate dal comma 5 del presente articolo, devono essere presentate anteriormente al 31 marzo 1993, possono essere presentate fino a tale data.

Articolo 64.

*(Disposizioni per l'attribuzione del codice fiscale
e per i controlli e i riscontri)*

1. Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo 4, con eccezione del domicilio fiscale in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale; l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all'articolo 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria.».

2. Nell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 34 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: «in tali casi è revocata l'ordinanza di estinzione» sono sostituite dalle parole: «in tali casi non si applica il disposto dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e l'ordinanza di estinzione è revocata».

3. La Guardia di finanza coopera con gli uffici doganali, per l'acquisizione ed il reperimento di elementi utili ai fini della revisione dell'accertamento promossa dai predetti uffici, procedendo secondo le norme e con le facoltà previste dall'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

Articolo 65.

(Imposta straordinaria su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso)

1. Per l'anno 1993 è dovuta una imposta straordinaria erariale sulle autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con alimentazione a benzina di potenza superiore a 20 cavalli fiscali o con alimentazione a gasolio di potenza superiore a 23 cavalli fiscali, e sui motocicli di cui all'articolo 53, lettera a), dello stesso decreto legislativo di potenza superiore a 10 cavalli fiscali. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e a motocicli usati provenienti da altro Stato. Ai fini del presente articolo si considerano usati gli autoveicoli e i motocicli, che siano già stati immatricolati in altro Stato, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 38, comma 4, del presente decreto.

2. L'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella seguente misura:

a) autovetture e autoveicoli con alimentazione a benzina:

- 1) da 21 a 23 cavalli fiscali lire 5.000.000;
- 2) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 8.000.000;
- 3) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 10.000.000;
- 4) oltre 30 cavalli fiscali lire 12.000.000;

b) autovetture e autoveicoli con alimentazione a gasolio:

- 1) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 5.000.000;
- 2) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 8.000.000;
- 3) oltre 30 cavalli fiscali lire 10.000.000;

c) motocicli:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) da 8 a 11 cavalli fiscali 4 cilindri | lire 500.000; |
| 2) da 8 a 11 cavalli fiscali 2 cilindri | lire 250.000; |
| 3) oltre 11 fino a 13 cavalli fiscali 4 cilindri | lire 1.200.000; |
| 4) oltre 11 fino a 13 cavalli fiscali 2 cilindri | lire 500.000; |
| 5) oltre 13 cavalli fiscali 4 cilindri | lire 1.500.000; |
| 6) oltre 13 cavalli fiscali 2 cilindri | lire 1.000.000. |

3. L'imposta straordinaria non è dovuta per le autovetture, gli autoveicoli e i motocicli di lusso di cui al comma 1, per i quali sia stata corrisposta l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 38 per cento vigente alla data del 31 dicembre 1992.

4. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui

interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste nè rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

5. Per le autovetture, nonchè per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica azionati con motore diesel, immatricolati per la prima volta dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 1994 ed omologati con i seguenti limiti di emissione espressi in grammi/chilometro: CO 2,72 HC + NO \times 0,97, particolato 0,14, nonchè secondo le altre modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1992, di recepimento della direttiva 91/441/CEE, il primo pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni, e quelli relativi ai due successivi periodi annuali devono essere effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina. Per i periodi cui tali pagamenti si riferiscono non è dovuta la soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni. La sussistenza dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo; se la carta di circolazione non è rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere effettuata anche nel foglio di via, da esibire all'ufficio incaricato della riscossione.

6. Il pagamento della tassa annuale di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, dovuta per le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri nazionali deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno. Tale termine può essere modificato con decreto del Ministro della marina mercantile emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti.

7. Per l'anno 1993 il termine del 28 febbraio per il pagamento della tassa di cui all'articolo 63, comma 4, della tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, è differito al 30 giugno 1993.

Articolo 66.

(Modificazioni di disposizioni agevolative)

1. Gli importi dovuti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono iscritti in bilancio e dedotti ai fini delle imposte sui redditi negli esercizi in cui vengono corrisposti, a norma del predetto articolo.

2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze disciplinerà, ai fini delle imposte sui redditi, degli adempimenti dei sostituti d'imposta e dell'imposta sul valore aggiunto, le modalità ed i termini di registrazione e di tenuta delle scritture contabili da parte della società di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, recependo i supporti e le procedure in atto presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la durata della concessione affidata a detta società.

3. L'imposta fissa di registro di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, si applica anche alle operazioni di scissione ed alle cessioni di aziende o di rami aziendali e sostituisce le imposte ipotecarie e catastali proporzionali, nonchè l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, fermo restando che, agli effetti degli articoli 2, 3 e 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 643, si assumerà come valore iniziale degli immobili il prezzo stabilito per il loro acquisto da parte della società.

4. Sono abrogati gli articoli 65, 66 e 67 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e gli articoli 6, 7 e 8 della tabella allegato *C* allo stesso regio decreto nonchè l'articolo 20 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonchè alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. La disciplina prevista agli effetti dell'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione si applica anche alle fatture ed agli altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie.

5. Sono abrogati gli articoli 6 e 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e l'articolo 22, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, limitatamente alla parte in cui prevede la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla Cassa per il Mezzogiorno, nonchè l'articolo 48, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. - 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamiliardi di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, dandone comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attività:

a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei

primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;

b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamila lire relativamente a tutte le attività esercitate.

3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24. L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui è esercitata e fino a quanto non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.»;

b) nell'articolo 34, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I cessionari e i committenti devono indicare nella dichiarazione annuale separatamente l'ammontare dei corrispettivi di ciascuna delle operazioni per le quali hanno emesso fattura in applicazione delle disposizioni del presente comma e devono annotare nel registro di cui all'articolo 25 distintamente le predette fatture.»; i commi sesto e ottavo sono soppressi ed è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società per azioni e in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata e alle società di mutua assicurazione.»;

c) nell'articolo 74, quarto comma, è aggiunto il seguente periodo: «In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3.».

7. Gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi.

8. La disposizione di cui all'articolo 2, secondo comma, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alla destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa dei beni relativi all'attività agricola, non compresi nelle cessioni o nei conferimenti di azienda o di sue quote, in occasione della costituzione di società o di altre organizzazioni tra membri dello stesso nucleo familiare cui appartiene il cedente o il conferente. La disposizione si applica alle destinazioni poste in essere entro il 31 dicembre 1992.

9. Nei confronti delle società per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, continuano ad applicarsi, fino al termine dell'esercizio successivo a quello di acquisizione della personalità giuridica le disposizioni tributarie che erano applicabili all'ente territoriale di appartenenza.

10. Il maggior gettito derivante dal presente decreto concorre ad assicurare le maggiori entrate previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

Articolo 67.

(Disposizioni in materia di imposizione fiscale delle cessioni a termine)

1. All'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c-ter*), introdotta dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, è sostituita dalla seguente:

«*c-ter*) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo. Per le cessioni a termine le suddette plusvalenze sono costituite dalla differenza fra il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio a pronti vigente alla data della stipula del contratto. Per gli altri contratti le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il valore a termine della valuta assunto come riferimento e il corrispettivo dell'acquisto della valuta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto, e, negli altri casi, dalla differenza tra il suddetto valore e quello a pronti della valuta, al cambio vigente alla data di stipula del contratto. Non sono considerate plusvalenze quelle conseguite attraverso contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati di cui all'articolo 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1.»

2. La ritenuta a titolo di imposta sui proventi e sulle plusvalenze indicati, rispettivamente, all'articolo 41, lettera *b-bis*), introdotta dall'articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 378 del 1992, e all'articolo 81, lettera *c-ter*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere operata dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che comunque intervengono nella cessione a termine, anche se non in qualità di acquirenti. Se nella cessione intervengono più sostituti di imposta, la ritenuta è operata da uno di essi il quale rilascia copia della certificazione agli altri sostituti di imposta intervenuti. Le predette ritenute si applicano anche nei confronti di tutti gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti in qualunque forma.

3. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che comunque intervengono negli altri contratti di cui alla lettera *c-ter*) dell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sulle plusvalenze di cui alla citata lettera c-ter). In assenza di corrispettivo sul quale operare la ritenuta, il soggetto che ha conseguito la plusvalenza deve versare al sostituto d'imposta intervenuto nell'operazione l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta medesima.

4. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si applicano anche ai contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo.

5. Le modificazioni introdotte all'articolo 81, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, si applicano ai contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Le ritenute operate per effetto di quanto disposto nei precedenti commi da 1 a 3 debbono essere versate con le modalità e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le ritenute operate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, debbono essere versate, con le modalità di cui al precedente periodo, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pubblicazione della predetta legge di conversione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Articolo 68.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1993.

SCÀLFARO

AMATO - REVIGLIO - BARUCCI - ANDREATTA - CIAURRO

Visto, *Il Guardasigilli*: CONSO

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

**IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA
O L'APPLICAZIONE DI UN'ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE
NORME PRESCRITTE**

IMPIEGO	AGEVOLAZIONE
1. Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibili per riscaldamento	esenzione
2. Impieghi come carburanti per la navigazione area diversa dall'aviazione privata da diporto (1)	esenzione
3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto (1)	esenzione
4. Azionamento degli aeromobili militari dell'Amministrazione della difesa ...	11% aliquota normale
5. Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci	30% aliquota normale
6. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, nella silvicoltura e piscicoltura di acqua dolce. L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto di terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie. L'agevolazione è concessa anche agli aeromobili adibiti a lavori agricoli nei quantitativi e con le modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria	20% aliquota normale
A decorrere dal 1° gennaio 1994, l'agevolazione viene concessa mediante buoni d'imposta da determinare sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste.	
7. Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione	esenzione
8. Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	esenzione
9. Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	30% aliquota normale
10. Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione	30% aliquota normale
11. Metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi	esenzione

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA A

IMPIEGO	AGEVOLAZIONE
12. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw 1:	
- metano e gas di petrolio liquefatti	esenzione
- gasolio	L. 23.800 per 1.000 l
- olio combustibile e oli minerali greggi, naturali	L. 28.400 per 1.000 kg
In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote per il gasolio, per l'olio combustibile e per gli oli minerali greggi sono le seguenti:	
- gasolio	L. 840 per 1.000 l
- olio combustibile	L. 1.000 per 1.000 kg
- oli minerali greggi, naturali	L. 2.500 per 1.000 kg
L'agevolazione è accordata nei limiti dei quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.	
13. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone.	
L'agevolazione è concessa alla benzina, anche sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota prevista per la benzina in via generale e quella ridotta, entro i seguenti quantitativi:	
a) litri 18 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;	
b) litri 14 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;	
c) litri 11 giornalieri, per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno	30% aliquota normale
14. Azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con decreto del Ministro delle finanze, nei limiti e con le modalità stabiliti con lo stesso decreto	30% aliquota normale
A decorrere dal 1° gennaio 1994, le agevolazioni previste per le autoambulanze e per le autovetture da noleggio da piazza, di cui ai punti 13 e 14, sono concesse mediante buoni o crediti d'imposta da determinare, in relazione a parametri commisurati al reddito prodotto, al volume degli affari o ad altri elementi di valutazione, con decreto del Ministro delle finanze.	
15. Produzione di ossido di alluminio e di magnesio da acqua di mare	esenzione

(1) Per «aviazione privata da diporto» e per «imbarcazioni private da diporto» si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che può utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o della prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.